Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 56

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. **174.**

Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita.

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. **175.**

Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. **174**.

Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria per il 1993, ed in particolare l'art. 17 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/96/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, regolante l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576 del 1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazie e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;

b) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

c) impresa: ogni società che esercita le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;

d) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 4;

e) contratto: il contratto concernente assicurazioni od operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;

f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto;

g) attività in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero, se persone giuridiche, la loro sede nello stesso Stato;

h) attività in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero se persone giuridiche la loro sede, in un altro Stato membro;

i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro nel quale il contraente ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa cui si riferisce il contratto;

l) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione;

m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

n) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'obbligazione quando l'obbligazione è assunta da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;

o) società controllata: una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;

p) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli

indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare su questa una influenza notevole, ancorché non dominante;

q) mercato regolamentato: un mercato finanziario così come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993, che può essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione;

r) autorità di controllo: le autorità nazionali incaricate del controllo delle imprese;

s) unità di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale dell'Unione europea;

t) congruenza: la rappresentazione delle obbligazioni esigibili in una determinata valuta con corrispondenti attività espresse o realizzabili in questa stessa valuta;

u) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale essi sono esigibili;

v) capitale sotto rischio: il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale;

z) decreto legislativo danni: il decreto legislativo con il quale viene recepita la direttiva 92/49/CEE.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio delle assicurazioni e delle operazioni indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I. Esso si applica:

a) alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, per l'attività da queste esercitata nel predetto territorio e per quella esercitata in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati terzi, nonché per quella svolta in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri;

b) alle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro, per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi, per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento.

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

Campo di applicazione

1. L'accesso da parte di imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica alle attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, e l'esercizio da parte delle stesse imprese delle predette attività nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri o di Stati terzi, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente titolo.

2. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo:

a) le amministrazioni pubblicne, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;

b) le società di mutua assicurazione, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1) nello statuto sia prevista la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni o di ricorrere al concorso di terzi obbligati;

2) l'ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle attività indicate nella tabella di cui all'allegato I, non ecceda il controvalore in lire italiane di 500.000 unità di conto europee durante tre esercizi consecutivi. Se tale importo è superato durante tre esercizi consecutivi, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal quarto esercizio;

c) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso determinato nella misura di cui all'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 4.

Norme applicabili alle società di mutua assicurazione

1. Alle società di mutua assicurazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

2. Le società di cui al comma 1 possono esercitare soltanto le attività rientranti nei rami I e II del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I.

Art. 5.

Tipi di società che possono esercitare le attività indicate nel punto A) *della tabella di cui all'allegato I*

1. Le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I possono essere esercitate soltanto da società per azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile, nonché da società europee allorché tale forma societaria sarà istituita nell'Unione europea.

2. Le società di cui al comma 1 debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attività indicate nel punto *A)* della predetta tabella, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale. Può tuttavia essere compreso nell'oggetto sociale anche l'esercizio delle assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni, nonché della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse.

3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che abbiano per oggetto l'esercizio delle attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I esclusivamente all'estero.

Art. 6.

Contratti compresi nel portafoglio del lavoro diretto italiano

1. Sono compresi nel portafoglio italiano tutti i contratti stipulati dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 7, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi.

Capo II

CONDIZIONI DI ACCESSO

Art. 7.

Autorizzazione

1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I debbono essere autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle imprese di assicurazione private e di interesse collettivo (ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi, fermo l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle disposizioni del capo IV del presente titolo.

3. L'autorizzazione è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dall'art. 66 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

4. L'impresa non può iniziare l'attività assicurativa prima della pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I. Essa copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che essa sia limitata ad una parte soltanto di tali attività.

2. L'autorizzazione accordata per uno o più dei rami I, II e III del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I consente di garantire, in via complementare alle assicurazioni comprese in tali rami, i rischi di danni alla persona.

Art. 9.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 10.

2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende esercitare, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione;

b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP;

d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entità di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse;

e) il programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'art. 12 e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 13.

3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP.

Art. 10.

Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione

1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a dieci miliardi di lire.

2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà dell'importo indicato al comma 1.

3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

4. Le società di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono altresì possedere il capitale o il fondo di garanzia di cui al decreto legislativo danni.

5. La misura minima del fondo di organizzazione necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera *c)*, viene determinata in via generale dall'ISVAP, con proprio provvedimento. In ogni caso tale misura non può essere superiore alla metà di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11.

Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione

1. Il limite individuale per le quote o le azioni delle società cooperative costituite per l'esercizio delle attività previste dalla tabella di cui all'allegato I non può eccedere lo 0,50 per cento del capitale sociale. Tale limite non si applica alle persone giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Art. 12.

Programma di attività

1. Il programma di attività deve indicare:

a) le obbligazioni che l'impresa intende assumere;

b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;

c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese e che costituiscono il fondo di organizzazione;

d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati.

2. Il programma deve inoltre contenere, con riguardo ai primi tre esercizi:

a) l'indicazione della prevedibile situazione di tesoreria;

b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura delle obbligazioni e del margine di solvibilità di cui agli articoli 33 e seguenti;

c) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni dei costi e dei ricavi, con adeguata specificazione per ramo, sia per le operazioni dirette, sia per le operazioni di riassicurazione passiva, nonché per le operazioni di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima, e che contenga inoltre un conto economico previsionale riassuntivo.

Art. 13.

Relazione tecnica

1. Il programma di attività deve essere accompagnato da una relazione tecnica contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi. La relazione deve essere sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale.

Art. 14.

Comunicazione delle basi tecniche all'ISVAP

1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione l'impresa deve comunicare all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa. I contenuti, le modalità ed i termini di trasmissione della comunicazione sono fissati dall'ISVAP.

2. In base alla documentazione ricevuta, l'ISVAP controlla la compatibilità degli elementi di cui al comma 1 con le disposizioni del presente decreto.

3. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 non costituisce per l'impresa condizione per l'inizio o la prosecuzione della sua attività.

Art. 15.

Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

1. L'impresa autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I che intende estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella deve essere a ciò autorizzata dall'ISVAP, nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 7.

2. Per ottenere l'estensione della autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'art. 10, e di essere in regola con le disposizioni relative al margine di solvibilità e della quota di garanzia di cui agli articoli 33 e seguenti nonché di essere in regola con le disposizioni sulle riserve tecniche. Qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta dall'art. 36 una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale quota minima.

3. La domanda di estensione dell'autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attività per l'esercizio dei rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12. Si applica la disposizione di cui all'art. 13.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'art. 8, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.

Art. 16.

Autorizzazione all'esercizio dei rami infortuni e malattia

1. Le imprese che intendono esercitare anche le assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono essere a ciò autorizzate in conformità a quanto disposto da detto decreto.

Art. 17.

Diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati negli articoli 5 e 9, commi 1 e 4, non può essere rilasciata:

a) se i documenti indicati nel comma 2 dello stesso art. 9 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o irregolare;

b) se non è fornita la prova che si è provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;

c) se non è fornita la prova dell'effettiva disponibilità del fondo di organizzazione;

d) se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo non posseggono i requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*;

e) se le persone fisiche, gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle persone giuridiche, che detengono il controllo o una partecipazione qualificata nell'impresa difettano dei requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, o, comunque, non garantiscono una gestione sana e prudente della stessa;

f) se il programma di attività non soddisfa alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.

Art. 18.

Modalità di diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è negata dall'ISVAP con provvedimento motivato da notificare all'impresa interessata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti indicati negli articoli 9, 12 e 13 o da quella della presentazione dei documenti aggiuntivi e dei chiarimenti richiesti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'ISVAP si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende rifiutata.

Art. 19.

Decadenza dall'autorizzazione

1. L'impresa che non dà inizio entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana all'attività decade dall'autorizzazione.

2. Se entro il termine di cui al comma 1 l'impresa ha iniziato ad esercitare soltanto alcuni dei rami autorizzati, essa decade dall'autorizzazione limitatamente ai rami non esercitati.

3. La decadenza dall'autorizzazione è dichiarata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Capo III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 20.

Vigilanza

1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, sia per quella esercitata in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri.

2. L'ISVAP esercita nei confronti delle imprese di cui al comma 1 tutte le funzioni di vigilanza ad esso attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari, che non sono espressamente abrogate dal presente decreto o non sono comunque con esso incompatibili.

3. Nel quadro dei compiti di vigilanza dell'ISVAP rientra in particolare la vigilanza finanziaria, la quale consiste nel costante controllo della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, e specialmente del possesso di un margine di solvibilità e di riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti in rapporto all'insieme dell'attività svolta, fermo quanto disposto dall'art. 21, nonché di attivi congrui ai fini della loro integrale copertura, conformemente a quanto disposto dal presente decreto.

4. Le imprese di cui al comma 1, debbono essere dotate di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e debbono disporre di adeguate procedure di controllo interno. Per tale controllo gli organi ad esso preposti si avvalgono della collaborazione dell'attuario al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare dei costi dell'impresa e del loro prevedibile andamento, necessari per le valutazioni di competenza dell'attuario stesso.

5. L'ISVAP vigila a che le imprese di cui al comma 1 che svolgono attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilità sufficiente avuto riguardo anche alla predetta attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni assunti nell'esercizio della stessa.

Art. 21.

Obbligo di gestione distinta per le imprese autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni

1. Resta fermo l'obbligo per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano, congiuntamente ai rami indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, uno o più rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni, di continuare a tenere per ciascuna delle due predette attività una gestione distinta.

2. Ai fini della gestione distinta l'impresa deve:

a) indicare nello statuto quale parte del capitale o del fondo di garanzia, del fondo di organizzazione e delle riserve è destinata all'adempimento delle obbligazioni relative a ciascuna gestione;

b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i fatti contabili e di gestione ed i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità prescritto, rispettivamente, dal presente decreto e dal decreto legislativo danni. In particolare, tutte le partite del conto economico devono essere ripartite in base alla loro origine, mentre gli elementi comuni alle due gestioni devono essere imputati alle stesse secondo criteri di ripartizione. Tali criteri devono essere comunicati all'ISVAP, che ne valuta la congruità;

c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità specifici a ciascuna attività al margine di solvibilità della corrispondente gestione.

3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, informandone tempestivamente l'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili; l'ISVAP vigila affinché non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati e dei beneficiari per contratti di assicurazione sulla vita e degli assicurati contro i danni.

4. Agli effetti del presente decreto si considerano come elementi espliciti gli elementi costitutivi del patrimonio netto dell'impresa indicati all'art. 33, comma 2.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto vengono autorizzate ad esercitare, congiuntamente ai rami indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) della tabella allegata al decreto legislativo danni. Le predette imprese debbono iniziare ad adempiere all'obbligo di cui al comma 2, lettera *b)*, con il bilancio dell'esercizio in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 22.

Determinazione delle tariffe

1. I premi applicati per le assicurazioni e per le operazioni indicate al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I debbono essere calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa mediante ricorso ai premi stessi ed ai relativi proventi, di far fronte ai suoi costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, e in particolare di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione finanziaria dell'impresa, senza però che vengano impiegati in modo sistematico e permanente mezzi che non derivano dal pagamento dei premi.

2. Le ipotesi attuariali devono essere fissate nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, delle disposizioni impartite dall'ISVAP, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP, tenuto altresì conto delle indicazioni di cui al comma 4 del predetto articolo.

3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa.

4. Nel caso di ricorso sistematico e permanente a risorse estranee ai premi di tariffa ed ai relativi proventi, l'ISVAP può vietare l'ulteriore sottoscrizione di contratti del tipo di quelli che hanno provocato tale situazione.

Art. 23.

Tasso di interesse tecnico

1. L'ISVAP fissa con proprio provvedimento, per tutti i contratti da stipulare che contengono una garanzia di tasso di interesse, un tasso di interesse massimo, che non potrà superare il 60 per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.

2. L'ISVAP, per i contratti di cui al comma 1, può altresì fissare, con il medesimo provvedimento previsto dal comma 1, più tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il 60 per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. Per i contratti in ECU il predetto tasso va riferito ai prestiti obbligazionari, espressi in ECU, delle istituzioni comunitarie.

3. Qualora l'ISVAP decida di fissare un tasso di interesse massimo per i contratti espressi in una moneta di uno Stato membro, è tenuto a consultare preventivamente l'autorità di controllo di questo stesso Stato.

4. Le imprese, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti sopra detti, debbono sempre attenersi a criteri prudenziali.

5. L'ISVAP può, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 stabilire in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, per specifiche categorie di contratti valori diversi del tasso massimo di interesse. Esso può inoltre stabilire limiti particolari per contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo.

6. Qualora l'ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 5, l'impresa può scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti che si trovano in portafoglio. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.

7. I tassi massimi fissati dall'ISVAP in applicazione del presente articolo devono essere notificati dall'ISVAP stesso alla Commissione europea e, nel caso ne facciano richiesta, alle autorità di controllo degli altri Stati membri.

Art. 24.

Riserve tecniche

1. Le imprese debbono costituire per i contratti del portafoglio italiano riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte. Le predette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, in base ai principi attuariali indicati nell'art. 25, tenendo conto del provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, delle disposizioni impartite dall'ISVAP, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso.

2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario, il quale esercita la sua funzione di controllo in via continuativa al fine di consentire con tempestività all'impresa gli interventi necessari. A tal fine, l'attuario ha l'obbligo di informare con immediatezza il direttore generale o gli organi amministrativi dell'impresa ogni qualvolta rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la relazione tecnica di cui al comma 3. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, deve darne comunicazione all'ISVAP entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.

3. I bilanci delle imprese debbono essere accompagnati da una relazione tecnica nella quale l'attuario deve descrivere analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attestare la correttezza di detti procedimenti, riferire sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio, nonché esprimere un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.

4. Le imprese debbono presentare all'ISVAP, con la periodicità e secondo i criteri da questo stabiliti, il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.

5. Per le assicurazioni complementari previste dal punto *B)* della tabella di cui all'allegato I debbono essere costituite le riserve tecniche previste dagli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo danni.

6. Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione che esercitano le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire le riserve tecniche di cui al presente articolo fino all'importo derivante dall'applicazione dei principi previsti dall'art. 25, o destinati ad integrare le medesime riserve in conformità alle prescrizioni del medesimo art. 25.

Art. 25.

Principi di calcolo delle riserve tecniche

1. Le riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, debbono essere calcolate con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, conformemente alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tenga conto di tutti gli obblighi futuri dell'impresa, tra cui:

a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere contrattualmente garantiti;

b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate;

c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto;

d) le spese dell'impresa, ivi comprese le provvigioni.

Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare.

2. L'impresa può adottare un metodo retrospettivo se dimostra che tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.

3. Le riserve tecniche debbono essere calcolate separatamente per ciascun contratto. È tuttavia consentito, riferendone nella relazione di cui all'art. 24, comma 3, far ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni quando vi sia motivo di ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del calcolo effettuato per ogni singolo contratto. Il principio del calcolo singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali.

4. Per valutazione prudente non si intende una valutazione compiuta in base ad ipotesi considerate maggiormente probabili, bensì una valutazione che tenga conto anche di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati. Il metodo di valutazione deve essere prudente non solo di per sé, ma deve anche prendere in considerazione i criteri di valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve.

5. Il tasso di interesse adoperato nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti in vigore deve essere scelto in base a criteri prudenziali, ed il relativo valore non può comunque superare il valore del corrispondente tasso d'interesse stabilito con il provvedimento di cui all'art. 23, comma 1.

6. Gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbilità debbono essere scelti secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato dell'obbligazione e del tipo di polizza.

7. Per i contratti che implicano una partecipazione agli utili, diversa da quelle considerate al comma 1, lettera *a)*, il metodo di valutazione delle riserve tecniche deve tenere conto, implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili coerentemente con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il metodo attuale di partecipazione agli utili.

8. La riserva per spese future deve tenere conto delle spese amministrative e delle provvigioni che ci si attende di dover sostenere sulla base di valutazioni prudenti. Essa può anche essere costituita implicitamente, come nel caso in cui nel calcolo della riserva complessiva si tenesse conto dei premi futuri al netto delle prevedibili spese future dell'impresa.

9. Il metodo di calcolo della riserva complessiva del contratto, facendo anche ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, non deve comunque dare luogo a riserve inferiori a quelle cui si sarebbe pervenuti con una valutazione prudenziale e non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.

10. La riserva tecnica relativa a ciascun contratto con garanzia di riscatto deve essere in ogni momento non inferiore al valore di riscatto nello stesso momento.

11. Nel caso in cui la valutazione delle attività rappresentantive delle riserve venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione, ai fini del comma 4 è considerata sufficientemente prudente una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo la quale, nel valutare le prestazioni indicate al comma 1, faccia ricorso alle medesime basi tecniche che sono state adottate, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, per il calcolo del premio, e di conseguenza non consideri le future partecipazioni agli utili.

12. Le riserve tecniche, come valutate ai sensi del comma 11, devono essere integrate dall'impresa mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva nel caso in cui il tasso fissato con il provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti in vigore in termini di tasso di interesse ed il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle relative riserve, diminuito di un quinto, risulti inferiore al suddetto impegno. Il rendimento prevedibile dovrà essere definito dall'impresa in conformità alle specifiche indicazioni fornite dall'ISVAP, con particolare riguardo agli attivi di futura acquisizione. È altresì necessario costituire una riserva aggiuntiva nel caso in cui il livello complessivo della riserva, tenendo anche conto della base finanziaria adottata, non corrisponda ai criteri di prudenza sopra citati quando si verifichi uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche in base al raffronto previsto dall'art. 24, comma 4. La costituzione della riserva aggiuntiva dovrà essere oggetto di dettagliata informativa nella relazione di cui all'art. 24, comma 3. Qualora, pur in presenza degli scostamenti considerati nel primo e terzo periodo del presente comma, non ricorrano i termini per la costituzione di una riserva aggiuntiva, l'attuario è tenuto a specificare dettagliatamente le corrispondenti valutazioni ed indagini nella predetta relazione.

13. In deroga ai principi indicati nei commi 5 e 11, fermo restando quanto previsto al comma 10, l'ISVAP può consentire alle imprese, in circostanze eccezionali, per un periodo di tempo da esso stesso stabilito, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di adottare, nel calcolo delle riserve tecniche, un tasso di interesse superiore a quello precedentemente adottato, nel caso in cui un innalzamento di un tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato di più recente emissione dia luogo a significative minusvalenze delle attività finanziarie, ed alla condizione che la conseguente diminuzione delle riserve tecniche non superi l'ammontare delle minusvalenze contabilizzate nell'anno per le attività rappresentative delle riserve stesse.

14. L'ISVAP può imporre all'impresa l'integrazione delle riserve o la costituzione di riserve aggiuntive, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistono ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui all'art. 24, comma 4, o da altri elementi di giudizio. È fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti previsti dal presente decreto.

15. L'impresa deve mettere a disposizione del pubblico i metodi e le basi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche secondo le modalità stabilite dall'ISVAP.

Art. 26.

Copertura delle riserve tecniche

1. Le riserve tecniche di cui all'art. 24, debbono essere coperte con attivi di proprietà dell'impresa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28. Nella scelta degli attivi l'impresa deve tener conto del tipo di obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità dei suoi investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli stessi.

2. Le imprese possono coprire le riserve tecniche solamente con disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

a) investimenti:

1) titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona *A)*, ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri e o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;

obbligazioni o altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o emessi da società o enti creditizi il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

altre obbligazioni o titoli assimilabili purché con scadenza residua inferiore all'anno;

pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito di titoli presso un istituto di credito nonché accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito;

cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;

altri strumenti del mercato monetario e dei capitali che verranno identificati con provvedimento di carattere generale dell'ISVAP, il quale indicherà anche i criteri per l'utilizzazione e la valutazione di strumenti derivati, quali options, futures, swaps in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche;

2) mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche, o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;

3) quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ovvero azioni e warrants negoziati in mercati regolamentati o emessi da società il cui bilancio sia stato certificato da almeno tre anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

4) partecipazioni in società immobiliari, nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale, aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili in proporzione alla quota di capitale sociàle detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare;

5) quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento;

6) terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento per le quote libere da ipoteche;

b) crediti:

1) crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare;

2) depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare;

3) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari, al netto delle partite debitorie derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;

4) anticipazioni su polizze;

5) crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia decorso il termine prescritto per l'accertamento;

6) crediti verso fondi di garanzia;

c) altri attivi:

1) immobilizzazioni materiali strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento;

2) immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;

3) depositi bancari; depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;

4) spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;

5) ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche, ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;

6) interessi reversibili.

3. In ogni caso, debbono essere rispettate per la copertura delle riserve tecniche le seguenti regole:

a) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme equivalenti di garanzia;

b) gli strumenti derivati quali *options, futures* e *swaps* in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti;

c) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in società di assicurazione, costituite nelle forme previste dall'art. 8 della direttiva n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, e in società di investimento con sede legale in uno Stato membro;

d) i crediti sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti del debitore;

e) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono ammessi soltanto nella misura in cui sono effettivamente esigibili da meno di tre mesi;

f) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche.

4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 3, comunica all'impresa l'inammissibilità degli stessi ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.

5. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche.

6. In caso di attivi che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi sottostanti detenuti dalla società controllata.

7. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano le imprese possono localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri.

8. Su richiesta delle imprese, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi di cui al comma 7 in uno Stato terzo.

9. In deroga alle disposizioni dei commi 7 e 8, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall'art. 125.

Art. 27.

Valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche debbono essere valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.

2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente.

3. L'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme più dettagliate per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2.

4. Alle imprese di assicurazione sono consentite ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423-*bis* del codice civile eventuali deroghe ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse.

5. Per i beni immobili le imprese devono fornire all'ISVAP adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non è superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione, il maggior valore non è riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilità.

6. L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 28.

Regole sulla congruenza

1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata moneta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile in detta moneta.

2. Le imprese debbono provvedere alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. È consentito tuttavia derogare a questo principio:

a) qualora, in applicazione di esso, risulti che l'impresa dovrebbe disporre di attività espresse in una determinata moneta per un importo non eccedente il 7 per cento delle attività espresse in altre monete;

b) qualora le obbligazioni risultino esigibili in una moneta di uno Stato terzo e gli investimenti in tale moneta siano soggetti a regolamentazione, ovvero sussistano restrizioni al trasferimento della moneta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve;

c) nei limiti del 20 per cento delle obbligazioni esigibili in una determinata moneta; resta fermo che la totalità degli attivi espressi nelle diverse monete deve essere pari alla totalità delle obbligazioni esigibili nelle diverse monete.

3. Qualora le obbligazioni risultino esigibili in monete di Stati membri, le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche con attivi espressi in ECU.

4. Per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, l'importo delle attività poste a copertura non può superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1998.

5. Per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, l'importo delle attività poste a copertura non può superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1996.

Art. 29.

Quote massime

1. Ciascuna impresa non può investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24 per più del:

a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale, in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati, ancorché detenuti tramite società immobiliari, tali da poter essere considerati come un unico investimento;

b) 5 per cento del loro ammontare lordo totale, nei seguenti attivi complessivamente considerati:

1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della società emittente;

2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.

Il limite sopra indicato può essere portato al 10 per cento se l'impresa non investe più del 40 per cento delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5 per cento dei suoi attivi;

c) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, od in obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato.

2. Fermi i limiti di cui al comma 1, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento ulteriori disposizioni sui limiti massimi di investimento per singole categorie di attivi, nonché sui criteri di investimento negli attivi stessi. Dette disposizioni debbono essere formulate in aderenza ai seguenti principi:

a) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da garantire che non vi sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore di investimento o da un investimento specifico;

b) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;

c) in caso di attivi a copertura di un investimento in una società controllata si deve tener conto, per l'applicazione delle regole e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dalla società controllata;

d) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente;

e) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, si può tener conto, per l'applicazione delle regole e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue autorità locali e le sue attività, per statuto, consistano nel fungere da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorità locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali;

f) non può essere imposto alle imprese di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.

3. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2 l'ISVAP adotta criteri più restrittivi per l'utilizzo ai fini della copertura delle riserve tecniche dei seguenti attivi:

a) quote di organismi di investimento comune in valori mobiliari (OICVM) non coordinati ai sensi della direttiva n. 85/611/CEE e di altri fondi di investimento diversi dagli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva;

b) titoli non negoziati su un mercato regolamentato;

c) titoli, obbligazioni ed altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti alla zona *A)* ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, o i cui emittenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro.

4. In circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, deroghe alle disposizioni stabilite ai sensi del comma 2, fatti salvi i principi di cui all'art. 26, comma 1.

5. L'ISVAP può portare al 40 per cento il limite di cui al comma 1, lettera *b)*, per le obbligazioni emesse da un ente creditizio avente la sede legale in uno Stato membro, quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'ente sia soggetto, in virtù di legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni;

b) le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni siano investite, in conformità alla legge di detto Stato membro, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e siano destinati per privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti in caso di inadempienza dell'emittente.

Art. 30.

Disciplina particolare delle riserve tecniche relative ad alcuni tipi di contratto

1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'OICVM, oppure da quelle del fondo interno, se questo è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.

2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

3. Gli articoli 26, comma 1, e 29 non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. I riferimenti alle riserve tecniche di cui all'art. 29 riguardano le riserve tecniche ad esclusione di quelle relative a dette obbligazioni.

4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle riserve tecniche addizionali corrispondenti sono applicabili gli articoli 26 e 29.

5. Le disposizioni di cui all'art. 28 non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui ai precedenti commi.

Art. 31.

Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche

1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24.

2. È fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la situazione delle predette attività risultante dal registro, con apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP.

3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attività devono essere annotati sul registro mensilmente e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

4. Il registro può essere formato anche usando supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'art. 2421, ultimo comma, del codice civile e delle altre norme vigenti.

5. Le attività a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono.

Art. 32.

Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi di detti Stati.

2. L'ISVAP controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle predette riserve.

Art. 33.

Margine di solvibilità

1. Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per la complessiva attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica italiana ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'art. 35.

2. Il margine di solvibilità è costituito:

a) dal patrimonio netto dell'impresa, che comprende in particolare:

1) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

2) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritto, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritto;

3) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;

4) il fondo di integrazione di cui all'art. 27, comma 4;

5) gli utili riportati;

6) i crediti che le società di mutua assicurazione a contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi nei limiti della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al 50 per cento del margine di solvibilità;

7) i prestiti subordinati, unicamente sino a concorrenza del 50 per cento del margine, di cui il 25 per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa sempreché esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione dell'impresa, i prestiti subordinati abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. Per i prestiti subordinati devono essere computati solo i fondi effettivamente versati; tali prestiti devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'art. 34;

8) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, fino al 50 per cento del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui al numero 7), che soddisfino le condizioni di cui all'art. 34. Vanno computati i soli importi effettivamente versati;

b) su richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione e con l'autorizzazione dell'ISVAP:

1) da un importo pari al 50 per cento degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attività di cui all'art. 2 per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore non può essere superiore a dieci;

2) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può tuttavia superare il 3,5 per cento della somma delle differenze fra i capitali «vita» e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare;

3) le plusvalenze risultanti da sottovalutazione degli elementi dell'attivo nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

3. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa, non si tiene conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto B/I dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie, di altri elementi immateriali, nonché delle provvigioni di acquisto da ammortizzare per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 2.

4. I criteri per la determinazione degli utili realizzati e della durata residua media dei contratti, nonché dei capitali «vita», sono stabiliti con provvedimento dell'ISVAP.

5. Per le assicurazioni complementari di cui al punto *B)* della tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP, su richiesta dell'impresa accompagnata da idonea documentazione, d'intesa con le corrispondenti autorità degli Stati membri nei quali l'impresa opera, può consentire che siano compresi nel margine di solvibilità, fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza, tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso, calcolata forfettariamente in percentuale dei premi, e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto.

6. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni dell'art. 27, comma 4, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilità gli elementi di cui al comma 2, lettera *b)*.

Art. 34.

Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità degli elementi di cui all'art. 33, comma 2, numeri 7) e 8)

1. I prestiti subordinati di cui all'art. 33, comma 2, lettera *a)*, numero 7), possono essere inclusi nel patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle seguenti condizioni:

a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non sia inferiore a cinque anni;

b) per i prestiti per i quali non è fissata scadenza, se è convenuto nel contratto che essi potranno essere rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la possibilità di rimborso anticipato qualora sia stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso l'impresa dovrà presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità posseduto e quello che risulterà dopo effettuato detto rimborso;

c) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta.

2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità con le quali essa intende operare per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di solvibilità al livello necessario. L'obbligo predetto non ricorre qualora l'impresa abbia ridotto sensibilmente l'importo per il quale il prestito è stato computato ai fini del margine di solvibilità nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera *a)*, e 2, non precludono la possibilità di rimborso anticipato dei prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine di solvibilità dell'impresa.

4. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera *a)*, numero 8), possono essere inclusi nel margine di solvibilità solo quando soddisfino alle seguenti condizioni:

a) sia esclusa la loro rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP;

b) il contratto di emissione dia all'impresa la possibilità di differire il pagamento degli interessi;

c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli prevedano la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di proseguire le sue attività.

5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP.

Art. 35.

Determinazione e calcolo del margine di solvibilità

1. Il minimo del margine di solvibilità si calcola come segue, secondo i rami esercitati:

a) per le assicurazioni di cui ai numeri I e II del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, l'importo del minimo del margine di solvibilità, deve essere pari alla somma dei due seguenti risultati:

1) il numero che rappresenta una aliquota del 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 per cento;

2) per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che rappresenta una aliquota dello 0,3 per cento di tali capitali presi a carico dall'impresa è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 per cento. Tuttavia, per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata è pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 per cento;

b) per le assicurazioni complementari di cui al punto *B)* della tabella di cui all'allegato I l'importo del minimo del margine di solvibilità deve essere calcolato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo danni;

c) per l'assicurazione malattia e per le operazioni di capitalizzazione di cui, rispettivamente, ai numeri IV e V del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, il minimo del margine di solvibilità si calcola come indicato al comma 1, lettera *a)*, numero 1, del presente articolo;

d) per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, e per le operazioni di cui al numero VI della stessa tabella, l'importo del minimo del margine di solvibilità deve essere pari alla somma dei due seguenti importi:

1) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento, l'importo di cui al presente comma, lettera *a)*, numero 1; qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni, l'importo pari all'1 per cento dei fondi gestiti; negli altri casi, l'importo è pari a zero;

2) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità, un importo pari ad una aliquota dello 0,3 per cento dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui al presente comma, lettera *a)*, numero 2.

Art. 36.

Quota di garanzia

1. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2, tale quota è costituita almeno per il 50 per cento dagli elementi indicati all'art. 33, comma 2.

2. La quota di garanzia, fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 10, non può, anche nel caso in cui non si debba far luogo alla costituzione del margine di solvibilità, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 800.000 unità di conto europee.

3. Per le società di mutua assicurazione alle quali non siano applicabili le disposizioni del presente decreto ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *b)*, la quota di garanzia, da costituirsi a decorrere dal primo esercizio successivo a tre esercizi consecutivi in cui l'ammontare annuo dei contributi riscossi abbia superato in lire italiane l'importo di 500.000 unità di conto europee, non può in nessun caso essere inferiore ad un ammontare di lire italiane corrispondente a 300.000 unità di conto. Tale misura è portata progressivamente all'importo di cui al comma 2 mediante quote successive di 100.000 unità di conto europee ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500.000 unità di conto.

4. Il minimo della quota di garanzia di cui ai commi 2 e 3 deve essere costituito dagli elementi indicati al comma 1.

Art. 37.

Vigilanza sull'attuazione del programma di attività

1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'art. 12.

2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzione del programma di attività.

3. Qualora da tale rendiconto appaia un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può adottare tutte le misure necessarie per imporre il rispetto del programma e ristabilire l'equilibrio della gestione.

4. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività e allo statuto della società, nonché ogni variazione inerente alle persone indicate nell'art. 9, comma 2, lettere *c)* e *d)*. Le eventuali modifiche del programma di attività e dello statuto devono essere approvate dall'ISVAP.

Art. 38.

Comunicazione delle basi tecniche e delle condizioni di polizza

1. Le imprese debbono comunicare all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 14, comma 1, relativi ai nuovi prodotti assicurativi ed alle variazioni apportate a quelli in vigore.

2. Le imprese non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 per l'attività svolta all'estero se lo Stato membro o lo Stato terzo dell'obbligazione non impone lo stesso obbligo alle imprese aventi la sede legale nel proprio territorio. In tal caso le imprese predette debbono comunicare le basi tecniche adottate solo a richiesta dell'ISVAP ed in via non sistematica.

3. Le imprese debbono comunicare, a richiesta dell'ISVAP e in via non sistematica, le condizioni di polizza e i documenti, formulari e stampati da esse utilizzati nelle relazioni con i contraenti.

4. La comunicazione degli elementi di cui ai commi precedenti non costituisce per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

Art. 39.

Sopravvenuta inidoneità degli amministratori e degli azionisti

1. Se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo dell'impresa perdono in tutto od in parte i requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, decadono dall'ufficio. La decadenza deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza dell'inidoneità sopravvenuta. Nel caso in cui la decadenza non venga dichiarata dal consiglio di amministrazione nel termine sopra indicato, la stessa viene dichiarata con provvedimento dell'ISVAP.

2. Alle persone fisiche, agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali delle persone giuridiche, detentrici del controllo o di una partecipazione qualificata nell'impresa che perdono in tutto o in parte i requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, si applica l'art. 10, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

Art. 40.

Disposizioni particolari per le operazioni di capitalizzazione

1. Rientrano nel ramo indicato al numero V del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I i contratti con i quali un'impresa si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme o a consegnare titoli od altri beni al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti o premi o conferimenti unici o periodici effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attività.

2. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con versamenti periodici, i versamenti stessi possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest'ultima modalità sia prevista contrattualmente.

3. Il contraente ha facoltà di ottenere il riscatto del contratto dall'inizio del secondo anno dalla stipulazione, a condizione che abbia corrisposto un'intera annualità di premio.

4. Quando i contratti di capitalizzazione prevedono il periodico sorteggio di contratti per i quali viene anticipato il pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi debbono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non concernono le casse di risparmio, i monti di pietà, nonché le società ed altri enti esercenti il credito e le aziende bancarie in genere, soggetti alle disposizioni in materia di disciplina del credito e del risparmio.

6. Le stesse disposizioni non concernono altresì gli enti assistenziali istituiti per legge o anche a norma di contratto collettivo i quali integrano la loro attività assistenziale o mediante corresponsioni facoltative, a favore dei propri iscritti e loro aventi causa, di somme che, ai sensi delle disposizioni statutarie, siano di importo non ragguagliato a misure prestabilite e possano essere concesse annualmente solo nei limiti delle disponibilità di bilancio, ovvero mediante corresponsione di somme ragguagliate ad importi prefissati senza convenzione relativa alla durata della vita, coi limiti di corresponsione e le modalità di ordinamento tecnico stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 41.

Condizioni di esercizio dei rami infortuni e malattia

1. Le imprese, per l'esercizio dei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni, debbono conformarsi alle disposizioni in materia contenute in quest'ultimo decreto.

Capo IV

ATTIVITÀ ALL'ESTERO IN REGIME DI STABILIMENTO E DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Art. 42.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro

1. Le imprese che intendono istituire una sede secondaria in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP.

2. L'impresa deve unire alla comunicazione:

a) l'indicazione dello Stato nel cui territorio intende istituire la sede secondaria e l'indirizzo di tale sede;

b) un programma di attività recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria;

c) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio di detto Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.

3. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti stabiliti dall'art. 9, comma 2, lettera *c)*. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 39, comma 1, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante, o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria dando comunicazione all'ISVAP del nominativo della persona prescelta per tale sostituzione.

Art. 43.

Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP

1. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 42, ove non ravvisi l'esistenza di impedimenti ai sensi del comma 2, trasmette le comunicazioni stesse all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 33 e seguenti.

2. L'ISVAP non può dare corso all'adempimento di cui al comma 1 qualora giudichi che la situazione finanziaria dell'impresa non sia sufficientemente stabile, ovvero che il rappresentante generale, o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, non possiede i necessari requisiti di onorabilità e di professionalità, ovvero che sia inadeguata la struttura organizzativa che l'impresa intende dare alla sede secondaria.

3. L'ISVAP informa per iscritto l'impresa dell'avvenuta trasmissione all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale essa intende stabilirsi delle informazioni di cui all'art. 42, ovvero, nel caso che decida di non procedere alla trasmissione, del rifiuto e delle relative motivazioni. In caso di rifiuto, la comunicazione all'impresa deve essere data prima della scadenza del termine indicato al comma 1.

4. L'impresa non può costituire la sede secondaria e dare inizio all'attività della stessa prima di aver ricevuto una comunicazione di assenso da parte dell'autorità di controllo dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio di quest'ultima, prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data nella quale tale autorità ha ricevuto dall'ISVAP le informazioni di cui all'art. 42. L'ISVAP è tenuto a trasmettere immediatamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che, entro tale termine, gli pervenga dalla predetta autorità di controllo in ordine alle condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, la sede secondaria deve attenersi nell'esercizio della sua attività.

5. Qualora l'impresa intenda modificare il contenuto di una o più delle informazioni di cui all'art. 42, comma 2, deve darne per iscritto comunicazione all'ISVAP e all'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria, almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di ricevimento di tali informazioni, valuta la modificazione agli effetti degli adempimenti rientranti nella propria attività di controllo. Esso trasmette immediatamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che gli pervenga dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.

Art. 44.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro

1. Le imprese che intendono effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP. Alla comunicazione deve essere allegato un programma nel quale debbono essere indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali essa intende operare e la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere.

Art. 45.

Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP

1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'art. 44, trasmette all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi:

a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale;

b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 33 e seguenti;

c) un certificato che indichi i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

d) una dichiarazione che indichi la natura dei rischi e delle obbligazioni che l'impresa intende assumere.

L'ISVAP informa contemporaneamente l'impresa interessata della trasmissione della predetta documentazione.

2. L'ISVAP non può dare corso alla trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 qualora giudichi che l'impresa non dispone di una struttura amministrativa e di una situazione finanziaria adeguata avuto riguardo al suo programma di attività. Ove rifiuti la trasmissione, l'ISVAP dà motivata comunicazione all'impresa interessata entro il termine indicato nello stesso comma 1.

3. L'impresa può iniziare l'attività dalla data nella quale riceve dall'ISVAP comunicazione dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

4. Qualora l'impresa intenda modificare una delle informazioni contenute nel programma di cui all'art. 44, essa deve conformarsi a quanto disposto dall'art. 43, comma 5. L'ISVAP valuta la comunicazione fattagli dall'impresa e trasmette immediatamente all'impresa stessa ogni eventuale comunicazione che gli pervenga dall'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi.

Art. 46.

Poteri dell'ISVAP

1. L'ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie dell'impresa operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione, l'ISVAP deve informare l'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

2. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità che fossero commesse in altri Stati membri dalle imprese di cui al presente titolo ivi operanti, o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la solidità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.

Art. 47.

Comunicazioni relative ai contratti

1. Le imprese di cui agli articoli 42 e 44 devono trasmettere all'ISVAP, insieme al bilancio, un rendiconto tecnico concernente separatamente le attività svolte in regime di stabilimento e quelle svolte in regime di libertà di prestazione di servizi, suddiviso per Stati membri e per ciascuno dei rami indicati al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I. Il rendiconto tecnico va redatto secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP.

2. L'ISVAP, entro il mese successivo a quello di ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, comunica alle autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi che ne facciano richiesta l'importo aggregato dei premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, risultante dai rendiconti stessi.

Art. 48.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

1. Le imprese che intendono istituire una sede secondaria in uno Stato terzo debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando lo Stato nel cui territorio si propongono di operare e l'indirizzo della sede secondaria.

2. L'impresa deve unire alla comunicazione un programma di attività che indichi il nominativo della persona che essa intende preporre alla direzione della sede secondaria, le obbligazioni che essa intende assumere e, per i primi tre esercizi, le previsioni relative all'ammontare delle provvigioni da corrispondere, al gettito dei premi, e dall'ammontare dei sinistri da pagare, nonché la struttura organizzativa che l'impresa intende dare alla sede secondaria.

3. L'ISVAP può vietare all'impresa di procedere alla istituzione della sede secondaria qualora giudichi che la situazione finanziaria dell'impresa stessa non sia sufficientemente stabile ovvero qualora, sulla base del programma di attività presentatogli, ritenga inadeguata la struttura organizzativa della sede secondaria.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

Capo V

ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA SVOLTA DA SEDI SECONDARIE SITUATE IN ALTRI STATI MEMBRI.

Art. 49.

Condizioni di accesso e di esercizio

1. Le imprese di cui al presente titolo che intendono operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro debbono preventivamente darne comunicazione all'ISVAP fornendo i seguenti elementi:

a) l'indirizzo della sede secondaria da cui l'impresa intende operare;

b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e delle obbligazioni che l'impresa si propone di assumere.

2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

3. L'impresa è tenuta a comunicare all'ISVAP ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1.

4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo, nonché negli articoli 70, comma 4, 76 e 78, in quanto applicabili.

Capo VI

PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'ISVAP

Art. 50.

Violazione delle norme sulle riserve tecniche

1. Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e seguenti, l'ISVAP invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tal fine un termine congruo.

2. L'ISVAP, previa comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni, può vietare con proprio provvedimento all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica. Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di tali misure.

3. Se l'impresa, nel termine assegnatole, non ottempera all'invito rivoltole ai sensi del comma 1, l'ISVAP con proprio provvedimento può vietarle, l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'art. 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed agli articoli 114 e 115 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato all'impresa interessata ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il divieto di assunzione di nuovi affari ha durata massima di sei mesi. Ove entro tale termine l'impresa abbia rimosso le cause per le quali lo stesso è stato adottato, il provvedimento è revocato. Della revoca è data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera.

Art. 51.

Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia

1. Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento.

2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'art. 36 o se detta quota non è più costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, su proposta dell'ISVAP, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il termine per la loro esecuzione è fissato dall'ISVAP.

4. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 11 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

5. Nel caso previsto dal comma 1, l'ISVAP può vietare, con proprio provvedimento, all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica. Analogo provvedimento può essere adottato nel caso previsto dal comma 2. In entrambi i predetti casi del provvedimento viene data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali può essere richiesto di adottare analoga misura per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. Nella richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire oggetto del provvedimento.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere comunicato all'impresa interessata.

7. Per le imprese di cui all'art. 21 che non dispongono del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP, in relazione ai piani di cui al presente articolo o all'art. 62 del decreto legislativo danni, può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra.

Art. 52.

Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento

1. L'ISVAP può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle società alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art. 51 del presente decreto, assista un proprio rappresentante per l'esecuzione del piano stesso.

2. Il Presidente dell'ISVAP riferisce periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attuazione del piano di risanamento o di finanziamento, nonché sulla situazione generale dell'impresa.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può richiedere che, nel corso della sua attuazione, siano apportate al piano di risanamento o di finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi prefissati, concedendo, ove occorra, una proroga del termine per l'esecuzione del piano stesso.

Art. 53.

Vincolo delle attività patrimoniali

1. L'ISVAP, nel caso previsto dall'art. 51, comma 2, ordina, con proprio provvedimento, l'iscrizione di ipoteca, a favore della massa degli aventi diritto alle prestazioni contrattuali, sui beni immobili dell'impresa localizzati nel territorio della Repubblica che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 31. Ordina altresì, nello stesso modo, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel predetto registro, nonché il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel registro stesso.

2. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonché per il vincolo dei depositi in numerario delle annualità dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

3. Per i crediti diversi da quelli indicati al comma 2, ovunque localizzati, l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che dà disposizioni sulla relativa utilizzazione.

4. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del comma 1 sui beni localizzati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa.

5. L'ISVAP dà comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni; può inoltre richiedere alle stesse autorità:

a) l'adozione di provvedimento analogo a quello previsto al comma 1, primo periodo, per i beni immobili localizzati nei rispettivi territori;

b) il vincolo dei titoli e dei depositi in numerario localizzati nei rispettivi territori, ai fini del loro trasferimento nel territorio della Repubblica.

6. Il provvedimento di cui al comma 1 può essere adottato dall'ISVAP anche nel caso previsto dall'art. 50, comma 3, in relazione alla gravità delle irregolarità contestate all'impresa.

Art. 54.

Decadenza dall'autorizzazione

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 19 l'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale ai sensi dell'art. 7 quando si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) vi rinunci espressamente;

b) cessi di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi; se la cessazione dell'attività riguarda soltanto alcuni dei rami autorizzati la decadenza concerne esclusivamente detti rami;

c) si ponga volontariamente in liquidazione;

d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria;

e) venga assoggettata a liquidazione coatta;

f) trasferisca totalmente il proprio portafoglio.

2. Per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle società di cui al titolo II, nei casi previsti dagli articoli 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve essere sentito preventivamente l'ISVAP. Alle stesse società non si applicano le disposizioni relative al concordato preventivo ed all'amministrazione controllata.

3. La decadenza è dichiarata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 55.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata quando l'impresa:

a) non soddisfa più alle condizioni di accesso;

b) non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'art. 51;

c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente decreto, nonché ad ogni altra disposizione al cui rispetto essa è tenuta per l'esercizio della sua attività;

d) non si attiene, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti nel programma di attività;

e) è gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive.

Art. 56.

Modalità di revoca dell'autorizzazione

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

2. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dalla impresa o solo alcuni di essi.

3. Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 57.

Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative

1. In caso di revoca dell'autorizzazione disposta in conformità all'art. 56, l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonché dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato in applicazione degli articoli 50 e 51. L'ISVAP può altresì adottare i provvedimenti previsti dall'art. 53.

2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 deve essere data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe in conformità a quanto previsto dagli articoli 50, 51 e 53.

Art. 58.

Effetti della decadenza e della revoca dell'autorizzazione

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la liquidazione coatta dell'impresa nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera *e)*, o sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 56. La liquidazione coatta può essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale è disposta la revoca.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati all'art. 55, lettere *a)*, *c)* e *d)*. Il Ministero, su proposta dell'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero la pone in liquidazione coatta.

3. Le imprese nei cui confronti viene disposta la revoca o la decadenza dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni rami esercitati ai sensi del presente decreto debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

4. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell'impresa stessa.

Art. 59.

Liquidazione volontaria

1. Nel caso in cui un'impresa deliberi di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dall'ISVAP.

Art. 60.

Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri

1. I provvedimenti adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, concernenti la revoca o la decadenza dall'autorizzazione, nonché la liquidazione coatta amministrativa sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.

Capo VII

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art. 61.

Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi

1. Salvo quanto previsto dall'art. 62, le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai documenti di cui all'art. 2435 del codice civile.

2. Le imprese debbono trasmettere all'ISVAP, in allegato al bilancio, oltre alla relazione tecnica di cui all'art. 24, comma 3, un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, sottoscritto anche dall'attuario, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo.

Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP. Per le imprese di cui all'art. 21, comma 1, e per quelle che esercitano anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni, è approvato un apposito prospetto aggiuntivo.

3. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi del presente decreto e ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti.

4. Se un'impresa che esercita le attività indicate nell'allegato al decreto legislativo danni, direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attività previste dalla tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

5. L'impugnazione della delibera assembleare che approva il bilancio delle imprese soggette e non soggette al decreto di cui al comma 1 può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione stessa nel registro delle imprese.

6. Nel caso di imprese non soggette alle disposizioni del decreto di cui al comma 1, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una società di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

7. Qualora la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone l'ISVAP, fermo restando per le società ed enti soggetti al decreto di cui al comma 1 il disposto dell'art. 4, comma 3, dello stesso decreto.

8. Qualora le società di revisione non si attengano alla disposizione di cui al comma 7, l'ISVAP ne informa la CONSOB per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Art. 62.

Certificazione del bilancio

1. Il bilancio delle imprese di cui al presente titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dalla quale risulti la certificazione della corrispondenza del bilancio stesso, redatto in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia.

2. Qualora tra gli amministratori della società di revisione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale.

3. Nel caso di imprese non soggette alle disposizioni del decreto di cui al comma 1, la relazione deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che ne hanno la rappresentanza e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 3, comma 1, del citato decreto.

4. Si applicano, anche per le imprese non soggette alle disposizioni del decreto di cui al comma 1, gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, primo e terzo comma, 12, 14, 15 e 16 del decreto stesso.

Art. 63.

Annullabilità e risoluzione dei contratti

1. I contratti compresi nel portafoglio italiano delle imprese di cui al presente titolo sono annullabili con le modalità stabilite dall'art. 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta del contraente, se gli stessi non vengono regolarmente registrati o contabilizzati presso le rispettive sedi legali agli effetti della determinazione delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, prescritti dal presente decreto. In caso di annullamento, l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi incassati.

2. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano delle imprese di cui al comma 1 che operano in violazione delle disposizioni del presente decreto o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'art. 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 64.

Trasferimento di portafoglio

1. In caso di trasferimento volontario di tutto o di parte del portafoglio italiano, come definito all'art. 6, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione dell'ISVAP le relative deliberazioni e condizioni.

2. L'approvazione è data dall'ISVAP con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le imprese possono trasferire il portafoglio italiano sia ad altre imprese aventi la propria sede legale nel territorio della Repubblica, sia ad imprese aventi la propria sede legale in altri Stati membri. L'impresa cessionaria deve essere regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività ad essa trasferite ai sensi dell'art. 7 del presente decreto o delle corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, adottate in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della direttiva n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, e deve disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto del trasferimento. In nessun caso, tuttavia, il portafoglio può essere trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

4. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie, l'ISVAP rilascia l'approvazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole delle autorità di controllo degli Stati membri nei quali sono situate le sedi secondarie interessate.

5. Ai fini dell'approvazione, è altresì necessaria l'acquisizione del preventivo parere delle autorità di controllo degli Stati membri dell'obbligazione quando nel portafoglio oggetto del trasferimento sono compresi contratti stipulati in altri Stati membri in regime di libertà di prestazione di servizi.

6. In caso di trasferimento del portafoglio ad un'impresa avente la propria sede legale in un altro Stato membro, spetta all'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cessionaria attestare che l'impresa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. Qualora il portafoglio venga trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria situata in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'impresa cessionaria, per l'attività che essa, a seguito del trasferimento, venga ad esercitare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi, è tenuta a conformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 70.

7. Se le autorità di controllo di cui ai commi 4, 5 e 6 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.

8. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo a condizione:

a) che l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 81 del presente decreto, le attività ad essa trasferite;

b) che il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;

c) che il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;

d) che la predetta sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario ai sensi del presente decreto.

9. Le imprese possono altresì trasferire ad imprese aventi la propria sede legale in Stati terzi quella parte del loro complessivo portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello Stato in cui è situata la sede legale dell'impresa cessionaria.

10. Il trasferimento di portafoglio attuato in conformità al presente articolo non è causa di risoluzione dei contratti; i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di approvazione del trasferimento, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa avente la propria sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia oppure a favore di una sede secondaria di un'impresa avente la propria sede legale in Italia.

11. Il trasferimento totale del portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dall'autorizzazione per l'esercizio delle attività cedute. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa con sede legale in uno Stato estero, ma a favore di una sede secondaria della stessa situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del decreto di approvazione, delle disposizioni dell'art. 2112 del codice civile.

12. Nel caso in cui il trasferimento di portafoglio effettuato da un'impresa con sede legale in un altro Stato membro ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprenda obbligazioni assunte al di fuori di questo territorio, l'ISVAP dà il suo accordo a condizione che l'impresa cessionaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario, e che soddisfi alle condizioni previste dagli articoli 42 e 44.

Art. 65.

Fusione e scissione di imprese

1. Le imprese di cui al presente titolo possono procedere a fusioni, anche mediante incorporazione, con imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, o con imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro che siano autorizzate, ai sensi dell'art. 7 del presente decreto o delle corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, ad esercitare le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I. La fusione, le relative modalità e le nuove norme statutarie debbono essere sottoposte all'approvazione dell'ISVAP.

2. In caso di fusione attuata per incorporazione da parte di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa incorporante deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione.

3. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, questa deve essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 7 del presente decreto e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione.

4. La fusione di cui al comma 1 è approvata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Qualora alla fusione partecipino imprese aventi la sede legale in altri Stati membri, l'approvazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di controllo di detti Stati.

5. Per le fusioni che danno luogo alla incorporazione di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o che danno luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo parere favorevole solo dopo avere verificato:

a) che l'impresa incorporante o la nuova impresa dispongono del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

b) che l'impresa incorporante o la nuova impresa si conformano alle disposizioni contenute negli articoli 69 e 70.

6. Per i trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione si applicano le disposizioni di cui all'art. 64, comma 10.

7. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi precedenti valgono anche per le operazioni di scissione.

Art. 66.

Procedura della liquidazione coatta

1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

2. Con il decreto con cui dispone la liquidazione coatta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori scelti tra un elenco di nominativi indicati dall'ISVAP.

3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con i poteri delle società commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze del liquidatore sono poste a carico della liquidazione.

4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorità di controllo di questi Stati.

5. Un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fa parte in qualità di esperto del Comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, disposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1982, n. 576. L'ISVAP entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto procederà all'emanazione dei provvedimenti di integrazione; ai fini delle decisioni del Comitato di sorveglianza, in relazione all'integrazione predetta, ove necessario prevale il voto del Presidente.

6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta può essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale.

Art. 67.

Effetti della liquidazione

1. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.

2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione del decreto di liquidazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione.

3. Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, con apposita convenzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 e conformemente alle modalità previste dall'art. 64. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24, che alla data del provvedimento di liquidazione risultano iscritti al registro di cui all'art. 31 sono riservati, salvo quanto previsto al comma 7, esclusivamente al soddisfacimento degli obblighi derivanti dai contratti rientranti nei rami da I a VI e nelle assicurazioni complementari indicate nell'allegato I del presente decreto. Conseguentemente sono soddisfatti con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:

a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;

b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;

c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;

d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera *a)*, in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche;

e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso.

5. Se gli attivi a copertura risultano insufficienti per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* sono preferiti ai crediti di cui alla lettera *e)*.

6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, comma 1, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 68.

Liquidazione coatta di imprese non autorizzate

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove risulti l'assoluta mancanza di attività di una società posta in liquidazione coatta amministrativa per l'esercizio abusivo dell'attività assicurativa, provvede, su proposta dell'ISVAP, allo scioglimento della società senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

3. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività o queste non siano sufficienti a far fronte al pagamento del compenso o a spese autorizzate, può richiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.

4. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 213, commi 2 e 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico della Consap s.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

6. Ai contratti stipulati con le imprese di cui al presente articolo si applica l'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO.

Art. 69.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica

1. L'accesso alle attività indicate al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla trasmissione all'ISVAP, da parte dell'autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:

a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale, nonché l'indirizzo della sede secondaria che essa si propone di costituire in Italia;

b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della direttiva n.79/267/CEE;

c) un programma di attività recante in particolare l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa di detta sede secondaria;

d) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria, che sia munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti poteri.

2. L'ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1 per indicare, se del caso, all'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa interessata le condizioni, giustificate da motivi d'interesse generale, che la stessa deve osservare nell'esercizio della sua attività.

3. L'impresa può costituire la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica a decorrere dal momento in cui riceve l'assenso dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Qualora l'impresa intenda modificare una o più delle informazioni di cui al comma 1 ne dà comunicazione all'ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP valuta la modificazione e, se del caso, interviene presso l'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa ai sensi del comma 2.

Art. 70.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica

1. L'accesso alle attività indicate al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese con sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla trasmissione all'ISVAP, da parte dell'autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:

a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale o, nel caso in cui l'impresa intenda operare da una sede secondaria situata in altro Stato membro, l'indirizzo di detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale;

b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della direttiva n. 79/267/CEE;

c) un certificato indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e delle obbligazioni che l'impresa intende assumere.

2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

3. L'impresa è tenuta a comunicare all'ISVAP, attraverso l'autorità di controllo dello Stato membro d'origine, ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non possono avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se essa si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.

Art. 71.

Obbligo di uso della lingua italiana

1. Le comunicazioni da farsi all'ISVAP ai sensi degli articoli 69 e 70 debbono essere effettuate in lingua italiana.

Art. 72.

Comunicazione delle condizioni di polizza

1. Le imprese di cui agli articoli 69 e 70 debbono comunicare all'ISVAP, a richiesta di questo ed in via non sistematica, le condizioni di polizza e gli altri documenti da esse utilizzati nell'esercizio dell'attività.

2. La comunicazione degli elementi di cui al comma 1 non costituisce per l'impresa condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

Art. 73.

Vigilanza dell'autorità di controllo dello Stato membro di origine

1. Le imprese aventi la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza finanziaria dell'autorità di controllo dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi.

2. L'autorità di controllo dello Stato membro d'origine di un'impresa che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione, l'autorità di controllo informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.

Art. 74.

Poteri dell'ISVAP

1. L'ISVAP può richiedere all'impresa che opera in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi la presentazione di tutti i documenti necessari per l'applicazione del presente articolo.

2. Qualora l'ISVAP accerti che l'impresa che opera in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica non rispetta le disposizioni della legge italiana che essa è tenuta ad osservare, invita l'impresa stessa a porre fine alla situazione di irregolarità.

3. Qualora l'impresa non si conformi all'invito di cui al comma 2, l'ISVAP ne informa l'autorità di controllo dello Stato membro di origine chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le irregolarità.

4. Ove le irregolarità persistano, l'ISVAP può adottare nei confronti dell'impresa, dopo averne informato l'autorità di controllo dello Stato membro di origine, misure idonee a porre termine alla situazione di irregolarità e, se necessario, di vietare la stipulazione di nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. In quest'ultimo caso, si applica l'art. 63, comma 2.

5. Qualora l'impresa che ha commesso l'infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana vengono adottate nei riguardi dello stabilimento o dei beni predetti.

6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi debbono essere notificate all'impresa interessata.

7. Delle misure adottate ai sensi dei commi precedenti l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa, su quotidiani o altre pubblicazioni a tale fine appositamente individuati, per il periodo di tempo ritenuto necessario.

8. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di controllo dello Stato membro di origine.

9. L'ISVAP vieta alle imprese di cui al presente titolo di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica quando ciò sia richiesto dalle autorità di controllo dei rispettivi Stati membri d'origine, e siano indicati gli attivi che debbono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle predette autorità di controllo, l'ISVAP adotta altresì i provvedimenti d cui all'art. 53.

Art. 75.

Comunicazione dei premi dell'esercizio

1. L'ISVAP chiede alle autorità di controllo degli Stati membri di origine delle imprese operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi di comunicare l'importo aggregato dei premi dell'esercizio precedente distintamente per i contratti conclusi nell'uno e nell'altro regime, al lordo delle cessioni in riassicurazione, suddiviso per ciascuno dei rami esercitati.

Art. 76.

Pubblicità

1. L'ISVAP provvede ogni tre mesi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio delle attività indicate al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 69 e 70.

Art. 77.

Trasferimento di portafoglio

1. Le imprese operanti nel territorio della Repubblica ai sensi delle disposizioni del presente titolo che intendono procedere al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi debbono comunicare all'ISVAP di aver richiesto all'autorità di controllo dello Stato membro d'origine l'autorizzazione al trasferimento.

2. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa stabilita nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il suo accordo dopo aver verificato:

a) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede legale in Italia, che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

b) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede legale in un altro Stato membro, che l'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

3. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa stabilita in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo accordo dopo aver verificato che:

a) l'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

b) l'impresa cessionaria soddisfa, nel territorio della Repubblica, alle condizioni di cui all'art. 70.

4. Il portafoglio oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo non può essere in alcun caso trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

5. L'ISVAP provvede a dare notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei trasferimenti di portafoglio di cui al comma 1 effettuati con il suo accordo.

6. Il trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio dei contratti conclusi dalle imprese di cui al comma 1, che sia stato debitamente autorizzato dall'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'accordo dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

Art. 78.

Rappresentante fiscale

1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 70 debbono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.

2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato, e la sua nomina deve essere comunicata all'ufficio del registro di Roma e all'ISVAP.

3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengano elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

5. Il rappresentante deve presentare all'ufficio del registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese precedente distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

Art. 79.

Rispetto delle disposizioni nazionali di interesse generale

1. È vietata la stipulazione da parte delle imprese di cui al presente titolo di contratti ed il ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale.

Art. 80.

Esercizio di assicurazioni contro i danni

1. Le imprese di cui al presente titolo autorizzate nei rispettivi Stati membri di origine ad esercitare, congiuntamente ai rami indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, uno o più rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni, possono esercitare detti rami anche nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, conformandosi alle disposizioni del predetto decreto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO.

Capo I

CONDIZIONI DI ACCESSO

Art. 81.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica

1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I debbono essere autorizzate dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui all'art. 7, comma 2.

2. L'autorizzazione non può essere rilasciata alle imprese che nello Stato di origine sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le attività di cui al comma 1 e quelle indicate al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni, salvo quanto previsto all'art. 86.

3. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito dei poteri previsti dall'art. 69, comma 1, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 4, lettera *b)* del presente articolo. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nello stesso art. 69, comma 1.

4. L'impresa deve inoltre prova:

a) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato di origine, in una delle forme indicate dall'art. 5 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto *A)* della tabella allegata, per i quali richiede l'autorizzazione;

b) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'art. 90 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.

5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 42, comma 3.

6. Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi del comma 4, lettera *b)* del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Art. 82.

Altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre:

a) presentare insieme alla domanda i seguenti documenti:

1) copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2506 del codice civile;

2) un certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

3) l'elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;

4) il certificato, rilasciato dalle competenti autorità di controllo dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto *A)* della tabella allegata l'impresa è autorizzata ad esercitare e le attività effettivamente esercitate;

b) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica dell'attività esercitata nel territorio stesso e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;

c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità in conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e seguenti;

d) presentare un programma dell'attività che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 83;

e) fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in base al presente decreto.

Art. 83.

Programma di attività

1. Il programma di attività deve indicare:

a) i rischi e le obbligazioni che l'impresa intende assumere;

b) gli elementi patrimoniali che costituiscono l'importo minimo della quota di garanzia;

c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari che costituiscono il fondo di organizzazione di cui l'impresa dispone nel territorio della Repubblica, in misura non superiore alla metà di quella stabilita dall'ISVAP ai sensi dell'art. 10, comma 5;

d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati.

2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui all'art. 12, comma 2, e ad esso deve essere allegata la relazione tecnica di cui all'art. 13.

3. Debbono essere allegati altresì i bilanci relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.

Art. 84.

Diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando:

a) l'impresa non provi di disporre effettivamente nel territorio della Repubblica dei mezzi finanziari che costituiscono il fondo di organizzazione di cui dell'art. 83, comma 1, lettera *c)*;

b) il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di un'impresa assicuratrice;

c) il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 42, comma 3.

2. L'autorizzazione non può essere rilasciata, inoltre, quando non sia rispettato dallo Stato di origine dell'impresa il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

Art. 85.

Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata, che intenda estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve essere autorizzata nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 81.

2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve:

a) presentare il programma di attività relativo ai nuovi rami per i quali l'autorizzazione è richiesta, redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 83 e con gli allegati ivi previsti;

b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia.

3. Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione tecnica di cui all'art. 13 nonché dall'ultimo bilancio approvato.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'art. 15, comma 4.

Art. 86.

Autorizzazione all'esercizio dei rami infortuni e malattia

1. Le imprese di cui al presente titolo che intendono esercitare le attività rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni possono essere a ciò autorizzate in conformità alle disposizioni contenute in detto decreto, a condizione che dispongano di analoga autorizzazione nel loro Stato di origine.

Art. 87.

Altre norme applicabili

1. Le disposizioni contenute nell'art. 7, commi 3 e 4, e negli articoli 8, 14, 18 e 19 si applicano anche alle imprese di cui al presente titolo.

Capo II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 88.

Vigilanza

1. Le sedi secondarie delle imprese di cui al presente titolo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2, 3 e 4.

Art. 89.

Riserve tecniche

1. Le imprese di cui al presente titolo sono tenute a conformarsi, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, alle disposizioni degli articoli 24 e seguenti relativi alla disciplina delle riserve tecniche.

2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 7. L'ISVAP può tuttavia esigere che detti attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove lo ritenga necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 90.

Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia

1. Le imprese di cui al presente titolo debbono disporre, per la loro sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni degli articoli 33, comma 2, e seguenti, in quanto applicabili.

2. Il margine di solvibilità è calcolato in conformità a quanto disposto dagli articoli 35 e 36, avuto riguardo all'attività svolta dalla sede secondaria.

3. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Tale quota non può essere inferiore alla metà dell'importo previsto dall'art. 36.

4. Le attività costitutive del margine di solvibilità debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.

5. La disposizione del comma 1 non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri, le quali siano soggette a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di questi Stati, ai sensi dell'art. 91.

Art. 91.

Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri

1. Le imprese di cui al presente titolo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I in uno o più Stati membri o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere:

a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'art. 90, il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;

b) di poter costituire la cauzione prevista dall'art. 81, comma 4, lettera *b)*, soltanto in uno dei predetti Stati membri;

c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minima di garanzia.

2. La domanda di cui al comma 1 va presentata all'ISVAP ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati.

3. Le agevolazioni previste al comma 1 possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscono una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di altri Stati membri.

4. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata.

5. In caso di accoglimento della domanda, l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'art. 81, comma 4, lettera *b)*, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio della Unione europea.

Art. 92.

Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al comma 1 dell'art. 91 possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorità di controllo degli Stati interessati.

2. L'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale ha diritto di ottenere dalle altre autorità di controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto controllo.

Art. 93.

Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni

1. Le imprese alle quali sono state concesse le agevolazioni di cui all'art. 91, comma 1, debbono calcolare il margine di solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta dall'insieme delle loro sedi secondarie costituite negli Stati membri.

Art. 94.

Vigilanza sull'attuazione del programma di attività

1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'art. 83.

2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo all'esecuzione del programma di attività.

3. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività e allo statuto della società, nonché ogni variazione inerente alle persone indicate nell'art. 82, comma 1, lettera *a)*. Le variazioni apportate al programma di attività debbono essere approvate dall'ISVAP.

Art. 95.

Condizioni di esercizio dei rami infortuni e malattia

1. Le imprese autorizzate a praticare i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) nel territorio della Repubblica debbono conformarsi nell'esercizio degli stessi a quanto stabilito dal decreto legislativo danni, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 61 e 67.

Art. 96.

Determinazione delle tariffe Comunicazione delle basi tecniche e delle condizioni di polizza

1. Le disposizioni contenute negli articoli 22 e 38, commi 1, 3 e 4, si applicano anche alle imprese di cui al presente titolo.

Art. 97.

Divieto per le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo di operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

1. È vietato alle imprese con sede legale in uno Stato terzo di esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nell'allegato I in regime di libertà di prestazione di servizi. La disposizione si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in altri Stati terzi di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.

2. È fatto divieto ai soggetti aventi il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese operanti in violazione di quanto disposto al comma 1. È altresì vietata qualsiasi forma di mediazione per la stipulazione di detti contratti.

Capo III

PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'ISVAP

Art. 98.

Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità

1. In caso di inosservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche e al margine di solvibilità da parte della sede secondaria di un'impresa di cui al presente titolo si applicano nei confronti della stessa, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 50, 51 e 53.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni sul margine di solvibilità da parte di un'impresa stabilita oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri, il cui stato di solvibilità è controllato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 91, l'ISVAP adotta nei confronti della sede secondaria di tale impresa situata nel territorio della Repubblica i provvedimenti di cui agli articoli 51 e 53, e ne dà comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui la sede secondaria ha dei beni.

3. Nell'adottare i provvedimenti di cui al comma 2 l'ISVAP può chiedere alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui la sede secondaria ha dei beni di vietarne la libera disponibilità, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di tali misure.

4. Se lo stato di solvibilità è controllato ai sensi dell'art. 91 dall'autorità di controllo di altro Stato membro, l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 spetta a detta autorità, la quale può avvalersi della facoltà prevista al comma 3 per i beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica.

Art. 99.

Revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria nei casi previsti dall'art. 54, comma 1.

2. La revoca dell'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria è disposta, su proposta dell'ISVAP, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti dall'art. 55.

3. La revoca dell'autorizzazione può altresì essere disposta:

a) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

b) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

4. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di cui al comma 1 deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. L'autorizzazione deve essere parimenti revocata quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia. In questi casi, la revoca deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

5. Si applicano altresì gli articoli 54, comma 2, e 56, rispettivamente in caso di decadenza e di revoca.

Art. 100.

Effetti della revoca dell'autorizzazione

1. Gli effetti della revoca dell'autorizzazione rilasciata per la sede secondaria sono disciplinati dall'art. 58.

2. L'ISVAP può consentire che un'impresa di cui al presente titolo ponga volontariamente in liquidazione la sua sede secondaria quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati nell'art. 99, comma 3, lettere *a)* e *b)*. In tal caso l'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso in cui alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta della sede secondaria.

Art. 101.

Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri

1. I provvedimenti adottati nei confronti delle imprese di cui al presente titolo, concernenti la revoca dell'autorizzazione, la dichiarazione della decadenza dall'autorizzazione, nonché la liquidazione coatta amministrativa e quelli previsti dall'art. 100 sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.

Capo IV

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art. 102.

Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi

1. Le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, nonché la compilazione della situazione patrimoniale e del resoconto speciale per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai documenti di cui all'art. 2435 del codice civile.

2. Si applicano altresì alle imprese di cui al comma 1 le disposizioni contenute nell'art. 61, comma 3.

3. Le imprese di cui al comma 1 debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 61, comma 2, relativamente alla situazione del margine di solvibilità della loro sede secondaria situata nel territorio della Repubblica. Esse debbono altresì attenersi alle predette disposizioni relativamente alla situazione del margine di solvibilità dell'insieme delle loro sedi secondarie situate all'interno dell'Unione europea, quando la vigilanza sullo stato di solvibilità delle stesse, ai sensi dell'art. 91, è esercitata dall'ISVAP.

4. Se un'impresa che esercita le attività indicate nell'allegato al decreto legislativo danni, direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con una sede secondaria di un'impresa di cui al presente titolo che esercita le attività previste dalla tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

Art. 103.

Certificazione del bilancio

1. Le imprese di cui al presente titolo debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 62, per quanto concerne la certificazione della situazione patrimoniale e del resoconto speciale di cui all'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 104.

Trasferimento di portafoglio

1. In caso di trasferimento volontario del portafoglio della sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, l'impresa cedente deve ottenere l'approvazione ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2.

2. Il trasferimento può essere effettuato:

a) ad un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non venga trasferito a favore di una sede secondaria situata in uno Stato terzo;

b) ad un'impresa avente la propria sede legale in uno Stato terzo, ma solo a condizione che il portafoglio ceduto venga trasferito a favore di una sede secondaria della stessa situata nel territorio della Repubblica.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera *a)*, l'impresa cessionaria deve soddisfare alle condizioni indicate all'art. 64, commi 3 e 6.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera *b)*, l'approvazione è subordinata alla verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. Nel caso che il controllo di solvibilità sia demandato all'autorità di controllo di altro Stato membro di stabilimento dell'impresa conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 91, tale verifica compete a detta autorità che ne rilascia attestazione.

5. Si applica, altresì, l'art. 64, commi 10 e 11.

Art. 105.

Altre norme applicabili

1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette alle disposizioni contenute nell'art. 57, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 98, nonché negli articoli 59, 63, 66, 67 e 68.

Capo V

DISPOSIZIONI SULLA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ E SULL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Art. 106.

Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo.

1. L'ISVAP informa la Commissione europea:

a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata ad imprese di nuova costituzione controllate da imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;

b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa che si trova nella situazione di cui al comma 1, lettera *a)*, la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla Commissione.

Art. 107.

Infrazioni al principio di reciprocità

1. L'ISVAP informa la Commissione delle difficoltà incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attività e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

2. Su decisione della Commissione, l'ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni saranno negate qualora le decisioni della Commissione siano prorogate dal Consiglio della Unione europea.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nell'Unione europea, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione.

4. L'ISVAP informa la Commissione, a richiesta:

a) di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa presentata da imprese di nuova costituzione controllate da altre imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;

b) di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Art. 108.

Legge applicabile ai contratti

1. I contratti sono regolati dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione è la Repubblica italiana.

2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975, presumendosi, ai fini della sua applicazione, che il contratto presenti il collegamento più stretto con lo Stato dell'obbligazione.

Art. 109.

Informativa del contraente

1. Le imprese operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, debbono comunicare al contraente, prima della conclusione del contratto, le informazioni figuranti nell'allegato II, punto *A*.

2. Al contraente debbono essere fornite per tutto il periodo di vigenza del contratto le informazioni elencate nell'allegato II, punto *B*.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione; esse debbono essere redatte in lingua italiana, salvo che il contraente non ne richieda la redazione in un'altra lingua.

4. L'ISVAP può prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato II, qualora ciò risulti necessario alla piena comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente.

5. Le imprese di cui ai titoli II e IV debbono altresì inserire nelle proposte, nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: «impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento dell'ISVAP» seguita dalla specificazione della data del provvedimento, nonché della data e del numero della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recante la pubblicazione dell'atto. Nel caso di più provvedimenti di autorizzazione è sufficiente indicare gli estremi del primo provvedimento.

Art. 110.

Sconti

1. Le imprese che esercitano le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, possono prevedere, per le assicurazioni stipulate da contraenti persone fisiche, sconti a carattere generale a condizione che le relative regole vengano dettagliatamente indicate quanto a misura e modalità applicative nella nota informativa per il contraente, di cui all'art. 109, in relazione alla tariffa interessata.

Art. 111.

Diritto di recesso del contraente

1. Il contraente può recedere da un contratto individuale rientrante nei rami I, II, III, IV e V del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso.

2. L'impresa deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.

3. La notifica del recesso da parte del contraente ha effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

4. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Art. 112.

Revocabilità della proposta

1. La proposta relativa ad un contratto di cui all'art. 111 è revocabile.

2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dalla notifica della revoca.

3. Dal rimborso sono escluse le spese di cui all'art. 111, comma 4.

TITOLO VI

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA.

Art. 113.

Abrogazioni

1. Il Titolo XIII, capi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 è abrogato.

2. La legge 22 ottobre 1986, n. 742, è abrogata, salvo quanto previsto all'art. 119 del presente decreto.

3. Il decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, è abrogato.

4. L'art. 12, comma 20, della legge 19 marzo 1993, n. 68, è abrogato.

Art. 114.

Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 20

1. Alla legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni)*. — *1.* Le imprese devono comunicare all'ISVAP, entro il termine di trenta giorni dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società, direttamente o per il tramite di società controllata o fiduciaria o per interposta persona, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente od indirettamente, comporti il controllo della società partecipata. Ai fini del controllo si tiene conto anche delle partecipazioni a titolo di pegno, usufrutto o deposito quando la detenzione inerisca all'esercizio del diritto di voto.

2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 deve altresì essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente, superi i limiti del cinque per cento del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale della società partecipata. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione già comunicata che abbiano comportato nuovamente il superamento dei predetti limiti.

3. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica alle imprese che assumano partecipazioni in società che esercitano la medesima attività»;

b) l'art. 9, comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese di assicurazione da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve essere comunicata per iscritto alle imprese e all'ISVAP entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 5 per cento del capitale dell'impresa, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute direttamente od indirettamente. Le successive variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato il medesimo limite percentuale o in ogni caso da quello nel quale la partecipazione si è ridotta entro il suddetto limite percentuale. Indipendentemente da tali limiti l'intendimento di effettuare le predette acquisizioni, sottoscrizioni, variazioni di partecipazione in misura tale da comportare il controllo dell'impresa deve essere preventivamente comunicato all'ISVAP».

c) nell'art. 10, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Autorizzazioni all'assunzione di partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate nel capitale di imprese di assicurazione»;

d) l'art. 10, comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese di assicurazione, da chiunque effettuate, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, quando comportino l'assunzione di una partecipazione qualificata, ovvero del controllo

dell'impresa, tenuto anche conto delle azioni o quote già possedute direttamente od indirettamente, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP., il quale deve pronunciarsi entro tre mesi dalla comunicazione. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di un'impresa di assicurazione»;

e) dopo l'art. 10, comma 2, è inserito il seguente: «*2-bis.* Ai fini della presente legge si considera partecipazione qualificata il fatto di detenere in un'impresa di assicurazione, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque, in virtù di particolari accordi con l'impresa in cui è detenuta, la possibilità di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorché non dominante»;

f) l'art. 10, comma 4, è sostituito dal seguente: «*4.* Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro trenta giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo o di una partecipazione qualificata dell'impresa di assicurazione da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP»;

g) all'art. 11, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«*5.* Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, determina con proprio decreto i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese di assicurazione, fissando i requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione; se questi soggetti sono persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, ultimo periodo»;

h) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il ritardo, la incompletezza o la erroneità delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9, 10 e 15, comma 1 comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione è raddoppiata se il ritardo è superiore a sessanta giorni.

2. L'omissione o il ritardo superiore a novanta giorni delle comunicazioni di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Qualora la omissione o il ritardo nelle comunicazioni di cui all'art. 15, comma 1 riguardi un atto da cui è derivato pregiudizio delle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. Alla condanna consegue la pubblicazione della sentenza, a spese dell'impresa, su almeno due quotidiani, di cui uno economico a diffusione nazionale.»;

i) l'art. 23 è abrogato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 115.

Requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori

1. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, le persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo in imprese soggette al presente decreto debbono possedere i seguenti requisiti:

a) avere svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzione di amministratore o di sindaco o di carattere direttivo in società od enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale o un fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire;

b) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, nonché per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle leggi in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni, ovvero non essere stati presidenti, amministratori con delega di poteri, direttori generali, sindaci o liquidatori di società od enti, nei settori assicurativo, creditizio o finanziario, che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti alla adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dalla adozione dei provvedimenti stessi.

2. Per gli organi collegiali i requisiti di cui al comma 1, lettera *a)*, devono essere posseduti da almeno un terzo dei componenti degli organi stessi.

Art. 116.

Certificazioni riguardanti residenti in altri Stati

1. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto ministeriale, i residenti in altri Stati possono produrre un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, altro documento equipollente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza.

2. Qualora nello Stato di residenza non sia previsto il rilascio del documento indicato al comma 1, lo stesso può essere sostituito da una dichiarazione giurata, ovvero, per gli Stati nei quali questa non sia prevista, da una dichiarazione resa dall'interessato ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato di residenza che rilascia un attestato facente fede del giuramento o della dichiarazione.

3. I documenti indicati nei commi 1 e 2 devono al momento della loro presentazione essere di data non anteriore a tre mesi.

Art. 117.

Deroghe alla disciplina in materia di capitale e di fondo di garanzia

1. Le imprese di cui al titolo II autorizzate ad esercitare le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono adeguare il proprio capitale o il proprio fondo di garanzia, se inferiore, ai livelli minimi prescritti dall'art. 10, commi 1 e 2, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le stesse imprese, se autorizzate ad esercitare anche uno o più rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo danni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono inoltre, entro il medesimo termine, adeguare il proprio capitale o il proprio fondo di garanzia, se inferiore, ai livelli minimi prescritti dall'art. 12, comma 1, di detto decreto.

3. Gli aumenti del capitale o del fondo di garanzia comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino alla concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale o il fondo di garanzia minimi stabiliti nel primo comma, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie ed alle imposte catastali nella misura fissa di lire un milione.

Art. 118.

Tariffe e condizioni di polizza approvate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. Le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad applicare le tariffe e le condizioni di polizza utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto senza necessità di alcuna comunicazione all'ISVAP. In caso di modifica delle predette tariffe e condizioni di polizza si applicano le disposizioni di cui all'art. 38.

Art. 119.

Norme in materia di calcolo e di copertura delle riserve tecniche

1. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad utilizzare i principi di calcolo vigenti a tale data, in deroga a quanto disposto dagli articoli 24 e 25.

2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute ai sensi degli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e degli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, a cedere all'INA una quota parte dei rischi assunti, provvedono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate a norma del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate anteriormente alla data di cessazione dell'obbligo di cui alle richiamate disposizioni, disposta dall'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito dalla legge 23 giugno 1994, n. 403. Apposite convenzioni da stipularsi tra le medesime imprese e con la CONSAP, da comunicarsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatoed all'ISVAP, provvedono a disciplinare i rapporti sorti in relazione alle predette cessioni legali.

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno termine fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera *a)*, e fino al 31 dicembre 1999 per conformarsi alle disposizioni previste dal comma 1, lettera *c)*, del medesimo articolo.

4. Le imprese di cui al titolo II, in deroga agli articoli 24 e seguenti, ove venga loro richiesto, determinano, rappresentano e localizzano le riserve tecniche inerenti alle obbligazioni assunte in Portogallo e Spagna fino al 31 dicembre 1995, ed in Grecia fino al 31 dicembre 1998, conformemente alle disposizioni vigenti in questi stessi Stati e sotto il controllo delle rispettive autorità.

5. Alle sedi secondarie situate in altri Stati membri appartenenti alle imprese di cui al titolo II si applica la disposizione prevista dal comma 1; le medesime imprese hanno termine fino al 31 dicembre 1999 per uniformare alle disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti gli attivi a copertura delle riserve tecniche costituite presso dette sedi secondarie anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Art. 120.

Forme pensionistiche complementari

1. In attesa dell'entrata in vigore nell'Unione europea di apposite disposizioni di coordinamento, alle imprese di cui agli articoli 49 e 70 è fatto divieto di stipulare convenzioni per la gestione di fondi pensione ai sensi dell'art. 6, commi 1, lettera *b)*, e 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché di istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione dei fondi pensione aperti di cui all'art. 9 dello stesso decreto.

Art. 121.

Provvedimenti amministrativi vigenti

1. Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, continua ad applicarsi il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato in data 10 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1991, n. 161, recante «Determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo per l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o di quote di imprese o enti assicurativi».

2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'ISVAP previsti dall'art. 29, continua ad applicarsi il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 settembre 1988, recante «Determinazione delle quote massime di investimento delle riserve tecniche in specifiche attività relative alle imprese che esercitano le assicurazioni private sulla vita».

3. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'ISVAP previsti dall'art. 61, comma 2, continuano ad applicarsi i decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 giugno 1988, recanti rispettivamente «Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazioni sulla vita ai sensi dell'art. 65, secondo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742» e «Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazioni sulla vita ai dell'art. 65, secondo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742 per gli enti e le imprese indicati all'art. 30, primo comma, della predetta legge n. 742».

Art. 122.

Imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. Le autorizzazioni concesse alle imprese di cui al titolo II anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'esercizio delle attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I nel territorio della Repubblica sono valide anche per operare negli altri Stati membri e negli Stati terzi, fermo l'obbligo per le imprese di conformarsi alle disposizioni di cui al titolo II, capo IV, se non già espressamente abilitate ad operare all'estero.

2. In caso di esercizio dell'attività assicurativa all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese, se non espressamente abilitate, debbono soddisfare l'obbligo di cui al comma 1 entro il 30 giugno 1995.

Art. 123.

Imprese operanti in regime di stabilimento anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. Le sedi secondarie delle imprese di cui ai titoli III e IV autorizzate ad esercitare le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I nel territorio della Repubblica anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che siano in attività a quest'ultima data, possono continuare a svolgere la loro attività nei rami previsti dall'autorizzazione, conformemente alle disposizioni del presente decreto.

Art. 124.

Imprese operanti in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. Le imprese che fino alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno operato in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica in base al decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, possono:

a) se autorizzate ad operare in base all'art. 13 di quest'ultimo decreto, continuare la loro attività nei rami previsti dall'autorizzazione, conformemente alle disposizioni del presente decreto;

b) se abilitate esclusivamente in base all'art. 12 dello stesso decreto legislativo, estendere la loro attività, previa comunicazione ai sensi dell'art. 70 del presente decreto, alla stipulazione di contratti su loro propria iniziativa nell'ambito dei rami già praticati.

Art. 125.

Cessione dei rischi in riassicurazione

1. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.

Art. 126.

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea

1. L'ISVAP rende noto, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il controvalore in lire italiane dell'ECU da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno, ai fini dell'applicazione del presente decreto. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'ECU in tutte le monete dell'Unione europea.

Art. 127.

Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle

assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima delle sanzioni di cui ai predetti articoli è raddoppiata.

Art. 128.

Altre disposizioni applicabili

1. Le disposizioni previste dall'art 67 del testo unico le leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959 n. 449 e successive modifiche si applicano esclusivamente alle imprese di cui ai titoli II e IV del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 119 e 120 del testo unico richiamato al comma 1 si intendono riferite ai depositi effettuati su disposizione dell'ISVAP secondo quanto previsto dall'art. 53 del presente decreto. La disposizione di cui all'art. 121 del predetto testo unico non si applica all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA s.p.a..

Art. 129.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

ALLEGATO I

TABELLA

A) Classificazione per ramo

I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana

II - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità

III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento

IV - L'assicurazione malattia di cui all'art 1, numero 1, lettera *d)*, della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979

V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art 40 del presente decreto

VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa

B) Assicurazioni complementari

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai punti I, II o III della lettera *A)* può con i relativi contratti garantire, in via complementare, i rischi di danni alla persona

ALLEGATO II

NOTA INFORMATIVA PER I CONTRAENTI

A) Informazioni precontrattuali

Informazioni relative all'impresa	Informazioni relative al contratto
a 1 Denominazione sociale, forma giuridica	a 4 Definizione di ciascuna garanzia ed opzione
a. 2 Nome dello Stato membro dove è stabilita la sede legale ed eventualmente la sede secondaria con la quale sarà concluso il contratto	a 5
a 6	a. 7 Durata del contratto
Modalità di scioglimento del contratto	Modalità e durata di versamento dei premi
a 3 Indirizzo della sede legale ed eventualmente della sede secondaria con la quale sarà concluso il contratto	a 8
a 9 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	Indicazione del valore di riscatto e del valore interamente pagato, nonché della natura delle relative garanzie
	a 10 Informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate
	a 11 Elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile
	a 12 Indicazioni sulla natura delle attività a copertura delle obbligazioni nei contratti a capitale variabile

Informazioni relative all'impresa	Informazioni relative al contratto
	—
	a. 13 Modalità d'esercizio del diritto di recesso
	a. 14 Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile al contratto
	a. 15 Regole relative all'esame dei reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari, in merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami
	a. 16 L'indicazione che al contratto si applica la legge italiana, in caso di mancata scelta delle parti; per il caso di scelta, la legislazione che l'impresa propone di scegliere.
	a. 17 L'indicazione che il contratto è redatto in lingua italiana, in caso di mancata scelta; per il caso di scelta, la lingua che l'impresa propone di scegliere.
	a 18 Misure e modalità di eventuali sconti.

B) Informazioni in corso di contratto

Informazioni relative all'impresa	Informazioni relative al contratto
b. 1 Qualsiasi variazione della denominazione sociale, della forma giuridica o dell'indirizzo della sede legale e, se del caso, della sede secondaria con la quale è stato concluso il contratto	b. 2 Tutte le informazioni relative ai punti da a. 4 ad a. 12 del punto *A)*, in caso di modifica del contratto o della legislazione applicabile
	b. 3 Informazioni annuali sulla situazione della partecipazione agli utili.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1993. L'art. 17 così recita:

«Art. 17 *(Assicurazione vita: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/96/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà prevedersi l'obbligo delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai principi attuariali, della comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che ciò possa costituire una condizione preliminare per l'esercizio delle loro attività;

b) dovrà prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) l'approvazione degli statuti, nonché la facoltà per tale istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;

c) dovrà prevedersi la possibilità per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;

d) dovrà prevedersi, nel caso del trasferimento di tutto o parte del portafoglio dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, il diritto del contraente di recedere dal contratto quando il trasferimento avvenga da una impresa avente sede legale in Italia ad una impresa avente sede legale in un altro Stato membro, nonché quando l'impresa cessionaria non sia stabilita in Italia;

e) sarà prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attività per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione;

f) dovrà prevedersi la possibilità, per le imprese autorizzate ad esercitare l'attività nei rami vita, di essere autorizzate all'esercizio nei rami infortuni e malattia e, per le imprese autorizzate ad esercitare unicamente l'attività nei rami infortuni e malattia, la possibilità di essere autorizzate anche all'esercizio dei rami vita;

g) dovrà prevedersi che le imprese autorizzate ad esercitare i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita e che le attività relative ai rischi infortuni e malattia siano disciplinate, per quanto concerne le regole per la liquidazione dell'impresa, dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita;

h) sarà prevista la possibilità, su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di Paesi terzi;

i) dovrà prevedersi la facoltà per le imprese di investire le attività a copertura delle riserve tecniche negli attivi indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del paragrafo 1 dell'art. 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa, prevedendo altresì opportune garanzie per i prestiti, nonché fissando, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, i limiti massimi per le singole categorie di investimenti; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; prevedere, infine, la possibilità che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facoltà di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;

l) dovrà prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facoltà, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;

m) sarà regolamentata la possibilità per le imprese di non applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, nonché di derogare alle regole della congruenza per la copertura delle riserve tecniche, in particolare delle riserve matematiche, ove l'applicazione delle stesse regole comporti che l'impresa debba detenere attività in una valuta per un importo non superiore al 7 per cento delle attività esistenti in altra valuta;

n) verrà previsto che, qualora un impegno debba essere rappresentato da attività espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo sia considerato rispettato qualora tali attività siano espresse in ECU;

o) verranno regolamentati i casi di non applicazione del diritto di recesso in funzione della durata del contratto e della tutela del contraente;

p) sarà previsto che l'ISVAP possa imporre la trasmissione, da parte delle imprese, di informazioni supplementari al contraente, se necessarie alla comprensione degli elementi essenziali del contratto;

q) sarà prevista la possibilità per l'ISVAP di esigere, per ogni impresa operante sul territorio della Repubblica, la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e degli altri documenti che essa intenda applicare, senza che costituisca per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività,

r) verrà previsto che le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino alla data del 27 novembre 1992 la percentuale prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera *a)*, della direttiva si conformino a tale disposizione entro il 31 dicembre 1998»

— La direttiva 92/96/CEE è pubblicata in GUCE legge n 360 del 9 dicembre 1992

— La direttiva 79/267/CEE è pubblicata in GUCE legge n 63 del 13 marzo 1979

— La direttiva 90/619/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 330 del 29 novembre 1990

Note all'art. 1

— Il D.Lgs 27 gennaio 1992, n 90, reca attuazione della direttiva 82/627/CEE relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa L'art 1 così recita

«Art 1 — 1 L'art 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n 216, nel testo stabilito dalla legge 4 giugno 1985, n 281, è sostituito dal seguente

"Art. 5 — Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una societa le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata o in una società estera in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione è determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore Le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto portano a conoscenza del pubblico, con modalità stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, ogni variazione superiore al cinque per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con diritto di voto.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello, approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa,

2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute,

3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle societa controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto, nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote,

4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtù di un accordo

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le società e la borsa può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facoltà della Commissione nazionale per le società e la borsa di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato In caso di inosservanza la deliberazione e impugnabile a norma dell'art 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea

Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, la società che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo avere ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione, in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa

Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 "»

— La direttiva 93/22/CEE è pubblicata in GUCE legge n 141 dell'11 giugno 1993 L'art. 1, punto 13 così recita

«13. "mercato regolamentato", il mercato degli strumenti finanziari di cui all'allegato, sezione B,

— che sia iscritto nell'elenco di cui all'art 16 redatto dallo Stato membro che è lo Stato membro d'origine ai sensi dell'art 1, punto 6, lettera *c)*,

— che funzioni regolarmente,

— che sia caratterizzato dal fatto che le disposizioni, elaborate o approvate dalle autorità competenti, definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato nonché, qualora sia applicabile la direttiva 79/279/CEE, le condizioni di ammissione alla quotazione fissate dalla stessa e, qualora la direttiva 79/279/CEE non sia applicabile, le condizioni che questi strumenti finanziari devono soddisfare per poter essere effettivamente negoziati sul mercato,

— che prescriva il rispetto di tutti gli obblighi di dichiarazione e di trasparenza prescritti in applicazione degli articoli 20 e 21»

— La direttiva 92/44/CEE è pubblicata in GUCE legge n 228 dell'11 agosto 1992

Nota all'art. 3:

— Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, reca approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. L'art. 13-*bis* comma 1, lettera *d)*, così recita:

«1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) - c) (Omissis);

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art.433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a un milione di lire per ciascuna di esse».

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, reca il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

Note all'art. 5:

— L'art. 2325 del codice civile così recita:

«Art. 2325 *(Nozione).* — Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni».

— L'art. 2514 del codice civile così recita:

«Art. 2514 *(Società cooperative a responsabilità limitata).* — Nelle Società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni.

L'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimeno della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541».

— L'art. 2546 del codice civile così recita:

«Art. 2546 *(Nozione).* — Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nella mutue assicuratrici non si puo acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2548».

Nota all'art. 7:

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, reca disciplina delle tasse e delle concessioni governative. L'art. 66 della tariffa, come modificata con D.M. 20 agosto 1992 è così formulato:

«Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
66	1. Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita e contro i danni, nonché delle altre operazioni previste dalle leggi in materia assicurativa (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742):		
	a) per le imprese nazionali e dei Paesi appartenenti negli Stati della Comunità economica europea .	6.000.000	
	b) per le imprese di altri Stati esteri	12.000.000	
	2. Autorizzazione ad estendere l'attività ad altri rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto aumento del capitale o del fondo di garanzia (decreto n. 449 del 1959 e leggi n. 295 del 1978 e n. 742 del 1986)	4.000.000»	

Nota all'art. 11:

— Il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, reca provvedimenti per la cooperazione. L'art. 24, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, così recita:

«Art. 24. — Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di quattro milioni.

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non puo essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non puo essere superiore a lire ventimila.

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'art. 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto».

Note all'art. 26:

— La direttiva 89/647/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 386 del 30 dicembre 1989.

— La legge 13 gennaio 1994, n. 43 disciplina le cambiali finanziarie.

— La direttiva 79/267/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 63 del 13 marzo 1979. L'art. 8 così recita:

«Art. 8. — 1. Ogni Stato membro esige che le imprese che si costituiscono nel suo territorio e richiedono l'autorizzazione:

a) adottino una delle forme seguenti:

— per quanto riguarda il Regno del Belgio:
"société anonyme" "naamloze vennotschap", "société en commandite par actions" "vennootschap bij wijze van geldschieting cp aandelen", "association d'assurance mutuelle", "onderlinge verzekeringsmaatschappij", "société coopérative" "coöperatieve vennootschap";

— per quanto riguarda il Regno di Danimarca:
"aktieselskaber", gensidige selskaber";

— per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania:
"Aktiengesellschaft" "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "öffentlich-reclitliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen";

— per quanto riguarda la Repubblica Francese:
"société anonyme", "société à forme mutuelle à cotisations fixes", "société à forme tontinière";

— per quanto riguarda l'Irlanda:
"incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts" et "societies registered under the Friendly Societies Acts";

— per quanto riguarda la Repubblica italiana.
società per azioni, società cooperativa, mutua di assicurazione e gli istituti di diritto pubblico di cui all'articolo 1883 del codice civile,

— per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo:
"société anonyme", "société en commandite par actions", "association d'assurances mutuelles", "société coopérative";

— per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi·
"naamloze vennootschap", "onderlinge Waarborgmaatschappij",

— per quanto riguarda il Regno Unito·
"incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts", "societies registered under the Friendly Societies Acts", l'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

Gli Stati membri possono inoltre autorizzare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma riconosciuta dal diritto pubblico o suo equivalente, purché lo scopo di tali enti sia quello di svolgere attività assicurativa a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato;

b) limitino il loro oggetto sociale alle attività previste dalla presente direttiva e alle operazioni che direttamente ne derivano ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale;

c) presentino un programma di attività conforme all'art. 9,

d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all'art. 20, paragrafo 2

2. L'impresa che sollecita l'autorizzazione per l'estensione della propria attività ad altri rami, o, nel caso previsto all'art. 6, paragrafo 2, lettera *d)*, ad un'altra parte del territorio, deve presentare un programma di attività conforme all'art. 9 per quanto riguarda questi altri rami o quest'altra parte del territorio.

Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del minimo del margine di solvibilità di cui all'art. 19 e che possiede il fondo di garanzia di cui all'art 20, paragrafi 1 e 2

3 L'attuale coordinamento non osta a che gli Stati membri applichino disposizioni che prevedono la necessità di una qualifica tecnica dei dirigenti, né a che richiedano l'approvazione dello statuto, delle condizioni generali e speciali dei contratti, delle basi tecniche, specie per il calcolo delle tariffe e delle riserve di cui all'art. 17, e di qualsiasi altro documento necessario al normale esercizio del controllo

4. Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessità economiche del mercato»

Nota all'art 27

— L'art 2423-*bis* del codice civile così recita.

«Art 2423-*bis* (*Principi di redazione del bilancio*) — Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi·

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio,

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento,

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo,

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente,

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro

Deroghe al principio enunciato nel numero 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico»

Note all'art 29

— La direttiva 85/611/CEE è pubblicata in GUCE legge n 375 del 31 dicembre 1985

— Per la direttiva 89/647/CEE vedi nota all'art 26

Nota all'art 31

— L'art. 2421 del codice civile così recita:

«Art 2421 (*Libri sociali obbligatori*). — Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art 2214, la società deve tenere·

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti,

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle oggligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi,

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo se questo esiste;

7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni

I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio e annualmente vidimati in ogni foglio e annualmente vidimati a norma degli articoli 2215 e 2216»

Nota all'art 33

— L'art 2424 del codice civile così recita.

«Art. 2424 (*Contenuto dello stato patrimoniale*). — Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema

ATTIVO.

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia richiamata

B) Immobilizzazioni

I - *Immobilizzazioni immateriali*·

1) costi di impianto e di ampliamento,

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità,

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento,

6) immobilizzazioni in corso e acconti,

7) altre

II - *Immobilizzazioni materiali*

1) terreni e fabbricati,

2) impianti e macchinario,

3) attrezzature industriali e commerciali,

4) altri beni,

5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale

III - *Immobilizzazioni finanziarie*, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo;

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) altre imprese.

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri.

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni *(B)*.

C) Attivo circolante:

I - *Rimanenze:*

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale.

II - *Crediti*, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso altri.

Totale.

III - *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:*

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;

6) altri titoli.

Totale.

IV - *Disponibilità liquide:*

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante *(C)*.

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:

I - *Capitale.*

II - *Riserva da sopraprezzo delle azioni.*

III - *Riserve di rivalutazione.*

IV - *Riserva legale.*

V - *Riserva per azioni proprie in portafoglio.*

VI - *Riserve statutarie.*

VII - *Altre riserve, distintamente indicate.*

VIII - *Utili (perdite) portati a nuovo.*

IX - *Utile (perdita) dell'esercizio.*

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte;

3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori;

7) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) debiti verso imprese controllate;

9) debiti verso imprese collegate;

10) debiti verso controllanti;

11) debiti tributari;

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».

Nota all'art. 39:

— La legge 9 gennaio 1991, n. 20, reca integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi. L'art. 10, comma 3, così recita: «3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea».

Note all'art. 50:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. L'art. 75 così recita:

«Art. 75 *(Risoluzione)*. — I contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico o alle quali sia fatto divieto di assumere nuovi affari ai sensi dell'art. 70 sono risoluti, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di una rata successiva.

La denuncia deve essere comunicata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale si intendono far decorrere gli effetti»

— Il R D 4 gennaio 1925, n 63 reca il regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private. Gli articoli 114 e 115 così dispongono

«Art. 114 — Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare debbono limitare la propria attività alla gestione dei contratti in corso è perciò ad esse vietata la stipulazione di nuovi contratti e la rinnovazione di quelli esistenti

I contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati nel Regno presso le imprese alle quali sia fatto il divieto di assumere nuovi affari sono risoluti, nonostante qualunque patto in contrario, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di rate successive. La denuncia dovrà essere notificata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale il contraente intende che decorrano gli effetti»

«Art 115 — Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare, in un periodo di tempo, non superiore a sei mesi, che sarà stabilito dal Ministero dell'economia nazionale, anche per le imprese cui sia stato fatto il divieto di operare anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento, debbono provvedere a rimuovere le cause per le quali fu pronunciato il divieto o mettersi in liquidazione secondo le norme del codice di commercio

Quando sia trascorso il termine predetto senza che l'impresa abbia provveduto ai termini del comma precedente, essa sarà messa in liquidazione a norma degli articoli 92, 96 e 104 del presente regolamento, senza pregiudizio di ogni altra eventuale azione a carico dell'impresa, nonché di amministratori, rappresentanti legali e direttori, ai sensi delle disposizioni del decreto legge, del presente regolamento o di altre leggi»

Note all'art. 53

— Per il R D. 4 gennaio 1925, n 63, vedi nota precedente L'art 27 così dispone:

«Art. 27 — I titoli di cui all'articolo precedente debbono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di emissione, salvo quanto è disposto nel terzo comma del presente articolo La polizza o la ricevuta di deposito deve contenere dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati le cui polizze di assicurazione fanno parte del portafoglio italiano

Nessun mutamento nei titoli depositati può essere effettuato se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale

Le imprese sono esonerate dall'obbligo del deposito di cui al primo comma del presente articolo, quando si tratti di titoli nominativi sui quali, dall'ente che ha emesso i titoli medesimi, sia apposta dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati

Le annualità di cui al n 3 dell'articolo precedente, sono vincolate mediante dichiarazione autentica delle imprese notificata ai Ministeri nei cui bilanci sono iscritte le somme corrispondenti Ricevuta tale notificazione, i Ministeri disporranno che l'importo delle quote di capitale comprese in dette annualità sia versato alla Cassa depositi e prestiti, la quale provvederà al reimpiego nei titoli di cui ai nn 1 e 2 del precedente art. 26 su indicazione dell'impresa interessata o, in mancanza di tale dichiarazione, di ufficio Le annualità potranno essere invece liberamente pagate alle imprese quando queste provino, con dichiarazione del Ministero dell'economia nazionale, che le attività vincolate sono sufficienti a coprire le riserve matematiche

Il Ministero dell'economia nazionale, previa verificazione della libera proprietà del fondo o del credito, promuove con proprio decreto la iscrizione di ipoteca sui beni immobili, e, pei mutui ipotecari, la annotazione di vincolo, ai termini dell'art 1994 del codice civile in margine all'iscrizione dell'ipoteca stabilita a garanzia dei mutui stessi.

I depositi in numerario ai termini del numero 7 del precedente art 26 debbono essere eseguiti presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso istituti di credito o casse di risparmio ordinarie o postali, sul documento restituito all'impresa, comprovante il deposito, deve essere inscritta, da parte dell'Istituto depositario, la dichiarazione del vincolo e l'obbligazione di non effettuare qualsiasi restituzione se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale»

Note all'art 54

— Il R D. 16 marzo 1942, n 267, disciplina il fallimento, il concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa Gli articoli 195 e 202 così recitano.

«Art 195 *(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa)* — Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione

Prima di provvedere il tribunale deve sentire l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'art 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione Essa è inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento

Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore

Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'art. 2.

Il tribunale provvde d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di una impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici»

«Art 202 *(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza)* — Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione e stata disposta per insufficienza di attivo

Si applicano le norme dell'art 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto»

Note all'art 61

— Per il D.P R. 13 febbraio 1959, n 449, vedi nota all'art 4 Gli articoli 55, 56 e 61 così recitano:

«Art 55 *(Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio)* — L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente testo unico ha iniziato il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno

In deroga all'art 2364 del codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine può essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero dell'industria e del commercio su domanda delle società interessate»

«Art. 56 *(Modelli di bilancio e relativa presentazione)*. — Il bilancio, compilato in conformità ai modelli di cui al successivo comma, e gli altri documenti indicati dall'art. 2435 del codice civile, debbono essere presentati al Ministero dell'industria e del commercio, nel termine di un mese dalla loro approvazione.

I modelli di bilancio sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio. Le modificazioni hanno effetto dall'esercizio successivo a quello della emanazione del relativo decreto».

«Art. 61 *(Libri e registri contabili)*. — Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nazionali ed estere, oltre i libri e scritture obbligatori stabiliti dal codice civile e da leggi speciali, debbono tenere i libri e i registri ausiliari stabiliti dal regolamento, agli effetti del controllo sul bilancio.

Presso le imprese nazionali di assicurazione sulla vita e presso la rappresentanza delle imprese estere che esercitano l'assicurazione medesima deve essere tenuta una contabilità speciale, per le assicurazioni appartenenti al portafoglio italiano e tutto il materiale tecnico e statistico, relativo a queste assicurazioni, necessarie ai fini del controllo prescritto dal presente testo unico».

— L'art. 2435 del codice civile così recita:

«Art. 2435 *(Pubblicazione del bilancio)*. — Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per azioni e a responsabilità limitata».

— Per l'art. 2421 del codice civile vedi nota all'art. 31.

Note all'art. 62:

— Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, reca attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera *a)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216 concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa. L'art. 8 così recita:

«Art. 8 *(Albo speciale delle società di revisione)*. — 1. La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-*bis* e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le società che rispondono ai seguenti requisiti:

a) oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende;

b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili;

d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili;

e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

3. Per l'iscrizione nell'albo le società devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività sociale.

4. Le società costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purché ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-*bis* e 9.

5. Le società costituite all'estero iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attività di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.

6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. È inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo.

7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facoltà di cancellazione dall'albo».

— Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 15 e 16 del medesimo decreto così recitano:

«Art. 1 *(Controllo della contabilità e della valutazione del patrimonio sociale)*. — Nelle società con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio delle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale sono attribuite a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dal successivo art. 8. La società di revisione provvede, altresì, alla certificazione del bilancio ai sensi del successivo art. 4, nonché alla certificazione del bilancio consolidato, se sussiste l'obbligo della sua redazione. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle indicate nell'art. 2426, n. 5, dello stesso codice.

La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli informando il collegio sindacale dei fatti che ritiene censurabili, per gli adempimenti di competenza del collegio stesso a norma del secondo comma dell'art. 2408 del codice civile.

Le relazioni di certificazione, i pareri espressi e gli accertamenti eseguiti dalla società di revisione devono risultare da apposito libro, da tenersi, a cura della stessa, nella sede della società alla quale si riferiscono. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile.

Alla società di revisione si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 2407 del codice civile».

«Art. 2 *(Conferimento o revoca dell'incarico alla società di revisione)*. — Nelle società con azioni quotate in borsa il conferimento dell'incarico a una società di revisione è deliberato dall'assemblea, che deve essere convocata a tal fine almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico in corso. Nelle società in accomandita per azioni, alla deliberazione di conferimento dell'incarico si applica l'art. 2469 del codice civile.

Qualora l'assemblea non sia stata convocata nel termine indicato nel comma precedente o la deliberazione non sia stata adottata, la Commissione nazionale per le società e la borsa provvede, d'ufficio, al conferimento dell'incarico.

In caso di prima ammissione delle azioni alla quotazione di borsa la negoziazione non può aver inizio fino a quando l'incarico non sia stato conferito e la società di revisione non sia stata immessa nell'esercizio delle funzioni. Qualora la Commissione abbia richiesto la presentazione di un bilancio certificato in allegato alla domanda di ammissione delle azioni alla quotazione di borsa, il controllo contabile continua a essere svolto dalla società che ha certificato il bilancio sino a quando l'assemblea non abbia provveduto al conferimento dell'incarico. Se le azioni sono state ammesse d'ufficio alla quotazione in borsa a norma dell'art. 3, lettera *d)*, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, l'incarico deve essere conferito entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione e la certificazione del bilancio è effettuata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui è stata disposta l'ammissione. Si applica la disposizione del secondo comma.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito alla stessa società solo dopo il decorso di cinque esercizi.

L'assemblea o la Commissione, nel conferire l'incarico, determina il corrispettivo spettante alla società di revisione secondo criteri generali fissati dalla stessa Commissione.

Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico la relativa deliberazione deve essere trasmessa per l'approvazione alla Commissione, corredata delle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza della società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'art. 3 ad eccezione di quelle del n. 4). La Commissione, entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione, può negare l'approvazione qualora accerti l'esistenza di una delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'art. 3 o qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non sia tecnicamente idonea ad assumerlo. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione.

Anche prima della scadenza del triennio, l'assemblea può revocare l'incarico alla società di revisione quando ricorra una giusta causa, provvedendo con la stessa deliberazione a conferire l'incarico ad altra società di revisione. La Commissione, sentita la società revocata, può negare l'approvazione della deliberazione entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione medesima. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scandenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Le funzioni di controllo continuano a essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione dell'assemblea non sia divenuta efficace. Se la Commissione abbia negato l'approvazione della deliberazione limitatamente al conferimento del nuovo incarico, il relativo provvedimento deve essere notificato ai sensi e per gli effetti del successivo nono comma.

L'art. 2409 del codice civile si applica anche nel caso di fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri della società di revisione.

La Commissione dispone d'ufficio, sentita la società di revisione, la revoca dell'incarico quando rilevi l'esistenza di alcuna delle cause che avrebbero comportato il diniego della sua approvazione. Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l'assemblea non sia stata convocata o la deliberazione non sia stata adottata provvede d'ufficio la Commissione. Le funzioni di controllo continuano ad essere esercitate dalla società fino a quanto la deliberazione dell'assemblea di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento d'ufficio della Commissione.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel sesto, settimo e nono comma del presente articolo, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione, gli amministratori devono provvedere al deposito della deliberazione di conferimento o di revoca dell'incarico, per l'iscrizione nel registro delle imprese ed entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione devono chiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni a responsabilità limitata.

I provvedimenti della Commissione di cui al secondo e nono comma devono, entro quindici giorni dalla data della loro comunicazione alla società, essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori, i quali devono altresì richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata entro trenta giorni dall'iscrizione».

«Art. 3. *(Incompatibilità)* — L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;

2) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

3) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incario;

4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società.

I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico a norma dell'art. 2 non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l'incarico, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione.

Il divieto di cui al quarto comma dell'art. 2372 del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società stessa».

«Art. 5 *(Deposito e pubblicazione del bilancio)*. — Il bilancio delle società con azioni quotate in borse deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, con gli allegati di cui al terzo comma dell'art. 2429 del codice civile e con la relazione della società di revisione, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il collegio sindacale, tenuto conto della relazione della società di revisione, può formulare, riferendone direttamente in assemblea, eventuali osservazioni e proposte in aggiunta a quelle contenute nella relazione di cui all'art. 2429 del codice civile.

La relazione della società di revisione è depositata in allegato al bilancio a norma dell'art. 2435 del codice civile.

Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata».

«Art. 6 *(Effetti della certificazione del bilancio)* — In deroga agli artt. 2377, secondo comma, e 2379 del codice civile, la deliberazione dell'assemblea che approva il bilanci certificato dalla società di revisione può essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, o cento milioni di lire in valore nominale se il capitale sociale è superiore a due miliardi di lire.

L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

Le società soggette a controllo contabile a norma del presente decreto debbono allegare alla dichiarazione dei redditi anche copia della relazione di certificazione del bilancio, di cui all'art. 4 secondo comma, o della relazione di cui all'art. 4, terzo comma. In caso di omessa allegazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

«Art. 12 *(Responsabilità civile)* — Le persone che hanno sottoscritto la relazione di certificazione e i dipendenti che abbiano effettuato le operazioni di controllo contabile, sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società assoggettata a revisione e dei terzi».

«Art. 14 *(Falsità nella certificazione dei bilanci o in relazioni, comunicazioni o dichiarazioni)* — Gli amministratori della società di revisione che nella certificazione del bilancio attestano il falso o che nelle relazioni o in altre comunicazioni o dichiarazioni, relative alla società assoggettata a revisione, espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero o nascondono o alterano, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni».

«Art. 15 *(Divulgazione di notizie riservate)* — Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che si servono, a profitto proprio o altrui, di notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.

Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società stessa, con la reclusione fino a un anno.

I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della società cui si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate».

«Art. 16 *(Prestiti e garanzie della società e compensi illegali)*. — Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire ottocentomila.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che percepiscono in proprio favore, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire quattrocentomila. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione che hanno corrisposto il compenso non dovuto».

— La legge 9 febbraio 1942, n. 194, reca disciplina giuridica della professione di attuario.

Note all'art. 63:

— Il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, vedi nota all'art. 50. L'art. 129 così recita:

«Art. 129. — Quando risultino polizze di assicurazione che non siano regolarmente registrate, gestite e contabilizzate presso le sedi o rappresentanze italiane agli effetti della determinazione delle riserve e delle cauzioni prescritte dal decreto legge, l'assicurato ha sempre diritto di richiedere l'annullamento del contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o personalmente ritirando ricevuta. L'assicurato ha diritto di ripetere dalle imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati».

— Per il d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 50.

Note all'art. 64:

— La direttiva 73/239/CEE è pubblicata in GUCE L 228 del 16 agosto 1973. GLi articoli 6 e 7 così recitano:

«Art. 6. — 1. Ciascun stato membro subordina ad autorizzazione amministrativa l'accesso all'attività assicurativa diretta sul proprio territorio.

2. Quest'autorizzazione dev'essere richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato da:

a) l'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di tale Stato;

b) l'impresa la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro e che apre una succursale o un'agenzia nel territorio dello Stato membro interessato;

c) l'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione prevista alla lettera *a)* o alla lettera *b)*, estende sul territorio di questo Stato le sue attività ad altri rami;

d) l'impresa che, avendo ottenuto conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, l'autorizzazione per una parte del territorio nazionale, estende la sua attività al di fuori di detta parte.

3. Gli Stati membri non subordinano a un deposito o ad una cauzione il rilascio dell'autorizzazione».

«Art. 7. — 1. L'autorizzazione è valida per l'intero territorio nazionale, a meno che, nella misura in cui la legislazione nazionale lo permette, il richiedente domandi l'autorizzazione di esercitare la propria attività soltanto in una parte del territorio nazionale.

2. L'autorizzazione è concessa per ramo. Essa copre l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi che rientrano in detto ramo quali sono previsti al punto A dell'allegato.

Tuttavia:

a) ogni Stato membro ha facoltà di concedere l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati nel punto B dell'allegato, dandole la denominazione corrispondente ivi prevista;

b) l'autorizzazione concessa per un ramo o per un gruppo di rami è valida anche per la garanzia dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste al punto C dell'allegato;

c) fino a coordinamento ulteriore, che dovrà intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, la Repubblica federale di Germania può mantenere il divieto di cumulare sul suo territorio l'assicurazione malattia, l'assicurazione crediti e cauzione o l'assicurazione tutela giuridica, sia tra loro, sia con altri rami».

L'art. 2112 del codice civile così recita:

«Art. 2112 *(Trasferimento dell'azienda)* — In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.

Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda».

Nota all'art. 66:

— Per il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, vedi nota all'art. 54. L'art. 194, comma 2, così recita: «Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213».

— La legge 12 agosto 1982, n. 576, reca la riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

Note all'art. 67:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. L'art. 88 così recita:

«Art. 88. *(Trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione)*. — Con i decreti presidenziali di liquidazione delle imprese e degli enti sottoposti alle norme del presente testo unico si può, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 83, disporre che il commissario liquidatore provveda, con apposita convenzione, al trasferimento di ufficio del portafoglio a imprese in regolare esercizio negli stessi rami aventi capitali e riserve tecniche non minori del doppio di quelli dell'impresa o dell'ente posto in liquidazione e sempreché sussistano le garanzie volute dal presente testo unico e dal regolamento nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall'impresa in seguito alla cessione.

La convenzione deve essere stipulata con l'impresa che offra le migliori condizioni e deve essere approvata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del commissario liquidatore.

Il trasferimento di portafoglio assicurativo in base a convenzioni approvate e pubblicate, ai sensi del precedente comma, non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

I rischi inerenti ai contratti come sopra trasferiti sono a carico dell'impresa cessionaria a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati, i contratti di assicurazoine in corso non possono, salvo patto contrario, essere disdetti dall'impresa cessionaria. Qualora questa proceda, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della convenzione e con preavviso di almeno trenta giorni, a notificare la disdetta di contratti di singoli assicurati, con decorrenza dalla successiva scadenza di premio, i medesimi assicurati possono, a loro volta, disdire tutti i contratti di assicurazione contro i danni stipulati con la cessionaria o con la cedente».

— Per il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, vedi nota all'art. 54. L'art. 111, comma 1, così recita:

«Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa»

— Il D.L 23 dicembre 1976, n 157, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1957, n. 39, reca modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Note all'art 68.

— Per il R D. 16 marzo 1942, n. 267, vedi nota all'art. 54 L'art 213, commi 2 e 3, così recita.

«Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del Tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile

Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art 117, e se del caso degli artt. 2456 e 2457 del codice civile»

— Per il D.P R. 13 febbraio 1959, n 449, vedi nota all'art 50

Nota all'art. 69

— Per la direttiva 79/267/CEE vedi nota all'art 26 Gli articoli 19 e 20 così recitano·

«Art. 19 — Fatto salvo l'art. 20, il minimo del margine di solvibilità è determinato come segue secondo i rami esercitati·

a) per le assicurazioni di cui all'art 1, punto 1, lettere *a)* e *b)*, diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'articolo 1, punto 3, tale minimo deve essere pari alla somma dei due risultati seguenti

primo risultato· il numero che rappresenta un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche di cui sopra, tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85%;

secondo risultato per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi il numero che rappresenti un'aliquota dello 0,3% di tali capitali presi a carico dall'impresa è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione, tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%,

per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata è pari allo 0,1%, per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15%,

b) per le assicurazioni complementari di cui all'art 1, punto 1, lettera *c)*, tale minimo deve essere pari al risultato del calcolo seguente.

si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi;

si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio;

si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo

Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di unità di conto, la seconda comprendente l'eccedenza, le aliquote del 18% e del 16% sono calcolate rispettivamente su tali quote e sono sommate.

La somma così ottenuta si moltiplica per il rapporto, riferito all'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo aver detratto, nelle operazioni di riassicurazione, le cessioni e le retrocessioni e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore a 50%.

Nel caso dell'associazione di assicuratori nota come Lloyd's, il calcolo del margine di solvibilità è effettuato partendo dai premi netti, questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo è fissato annualmente e determinato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici più recenti concernenti in particolare le commissioni versate Tali elementi, nonché il calcolo effettuato, sono comunicati alle autorità di controllo dei paesi nel cui territorio il Lloyd's è stabilito;

c) per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, comprese nell'art 1, punto 1, lettera *d)*, e per le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 1, punto 2, lettera *b)*, tale minimo deve essere pari ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera *a)*, primo risultato, del presente articolo;

d) per le operazioni tontinarie di cui all'art 1, punto 2, lettera *a)*, tale minimo deve essere pari ad un'aliquota dell'1% dei fondi delle associazioni,

e) per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'art 1, punto 1, lettere *a)* e *b)*, e per le operazioni di cui all'art 1, punto 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, tale minimo deve essere pari.

ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera *a)*, primo risultato, del presente articolo, nella misura in cui l'impresa assuma un rischio d'investimento, e ad un'aliquota dell'1% delle riserve così calcolata nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento ed a condizione tuttavia che la durata del contratto superi i cinque anni e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione previste nel contratto sia fissato per un periodo superiore a cinque anni, piu

un'aliquota dello 0,3% dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera *a)*, secondo risultato, primo comma, del presente articolo nella misura in cui l'impresa assuma un rischio di mortalità».

«Art 20 — 1 Un terzo del minimo del margine di solvibilità, quale è previsto all'art. 19, costituisce il fondo di garanzia Fatto salvo il paragrafo 2, esso è costituito almeno per il 50% dagli elementi elencati nell'art 18, punti 1 e 2.

2 *a)* Il fondo di garanzia è comunque al minimo di 800 000 unità di conto

b) Ogni Stato membro può prevedere la riduzione a 600.000 unità di conto del minimo del fondo di garanzia per le mutue, le società a forma mutualistica e quelle a forma tontinaria

c) Per le mutue assicuratrici di cui all'art. 3, punto 2, secondo trattino, seconda frase, non appena rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, e per le società a forma tontinaria, ogni Stato membro può autorizzare la costituzione di un minimo di fondo di garanzia di 100.000 unità di conto, portato progressivamente all'importo di cui alla lettera *b)* mediante quote successive di 100 000 unità di conto ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500.000 unità di conto

d) Il minimo del fondo di garanzia di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* deve essere costituito dagli elementi elencati nell'art. 18, punti 1 e 2

3. Le mutue assicuratrici che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'art 8, paragrafo 2, o dell'art. 10 possono procedervi solo qualora si conformino immediatamente alle esigenze di cui al paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo»

Nota all'art 70

— Per la direttiva 79/267/CEE vedi nota precedente

Nota all'art. 78:

— La legge 29 ottobre 1961, n. 1216, reca disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. Gli articoli 12, 24 e 28 così recitano:

«Art. 12. — Gli assicuratori e i loro agenti od incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo art. 28 e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'art. 9.

Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.

In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4».

«Art. 24. — Le trasgressioni alle disposizioni della presente legge sono punite come segue:

1) la omessa tenuta dei registri dei premi di cui agli articoli 5, 6 e 14 o la mancata vidimazione, con la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 6.000.000;

2) la omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, con la pena pecuniaria da due a cinque volte la imposta dovuta su ciascuna delle partite non registrate, col minimo di lire 8.000 per ogni omissione;

3) la infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, con la pena pecuniaria da quattro a dieci volte l'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota, col minimo di lire 8.000;

4) la mancata conservazione dei registri dei premi giusta il secondo comma dell'art. 8 e il secondo comma dell'art. 14, con la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 6.000.000;

5) il rifiuto alla esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli artt. 12 e 14 e l'inadempimento alle altre disposizioni di detto art. 12, con la pena pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 3.000.000;

6) la infedele indicazione d'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, con la sopratassa pari a trenta volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di lire 10.000;

7) l'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 6, con la pena pecuniaria da lire 30.000 a lire 60.000, rispettivamente per ogni rendiconto e per ciascuna partita, omissione od irregolarità;

8) la mancata conservazione degli originari rendiconti giusta la lettera *c)* di detto secondo comma dell'art. 6 con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 per ogni rendiconto non conservato;

9) la mancata conservazione degli originali contratti prescritta dall'ultimo comma dell'art. 8, con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 per ogni contratto non conservato;

10) la omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, con la sopratassa pari al triplo della imposta dovuta sulla somma non denunziata, col minimo di lire 4.000;

11) la infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15 con la sopratassa pari a sei volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di lire 10.000;

12) la mancata presentazione all'ufficio del registro, prescritta dall'art. 10, delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 per ciascuna polizza, certificato od appendice di cui sia stata omessa la presentazione a carico dell'assicuratore o del suo agente o incaricato;

13) il ritardato pagamento delle imposte dovute oltre i termini stabiliti dagli articoli 9, 11 e 15 con la sopratassa uguale al decimo della imposta di cui sia stato ritardato il pagamento;

14) l'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 17, con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a carico dell'assicuratore per ogni contratto o ricevuta in cui non sia indicata la somma delle imposte fatte rifondere dal contraente.

Oltre alla pena di cui al comma precedente, l'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, incorrerà in altra pena di lire 8.000 per ogni contratto o ricevuta, nella quale si sia verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo di rimborso al contraente della somma in più percetta;

15) la omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'art. 20, con la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 600.000;

16) l'inosservanza dei divieti ed obblighi di cui agli articoli 18 e 19, nonché ogni altra trasgressione alle norme della presente legge, non espressamente contemplata nei precedenti numeri, con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000».

«Art. 28. — L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, l'applicazione delle sanzioni e la definizione delle relative controversie sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni della presente legge, anche se costituenti reato, è altresì demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I funzionari o gli impiegati di cui al secondo comma, nonché gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle funzioni».

Nota all'art. 81:

— Per il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, vedi nota all'art. 50.

Nota all'art. 82:

— L'art. 2506 del codice civile così recita:

«Art. 2506 *(Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato)*. — Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu, sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe.

Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.

Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.

Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'art. 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione».

Note all'art. 102:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. Per gli articoli 55, 56 e 61 vedi nota all'art. 61. L'art. 58 così recita:

«Art. 58 *(Bilancio delle imprese estere)*. — Le imprese estere sono autorizzate a compilare il bilancio secondo le prescrizioni della legge del loro paese. Devono però compilare annualmente una situazione patrimoniale e un resoconto speciale per le operazioni compiute in Italia, in conformità al modello prescritto».

— Per l'art. 2435 del codice civile, vedi nota all'art. 61.

Nota all'art. 103

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota precedente.

Nota all'art. 107

— Per la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi nota all'art. 39 L'art. 10, comma 5, così recita: «5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione»

Nota all'art 108

— La legge 18 dicembre 1984, n 975, ratifica e dà esecuzione alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali adottata a Roma il 19 giugno 1980

Note all'art 113

— Per il D P R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. Il titolo XIII, ai capi I e 2, disciplinava il frazionamento delle provviste di acquisto e le distrazioni di contratti di assicurazioni sulla vita

— La legge 22 ottobre 1986, n 742, reca nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita.

— Il D.Lgs 23 dicembre 1992, n 515, reca attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita.

— La legge 19 marzo 1993, n 68, reca conversione in legge del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8 in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

Note all'art. 114

— Per la legge 9 gennaio 1991, n 20, vedi nota all'art 39. L'art. 5 così recitava.

«Art. 5. *(Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni)*. — 1. Le imprese e gli enti assicurativi devono comunicare all'ISVAP, entro il termine di quarantotto ore dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società, qualora la partecipazione, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata La comunicazione è in ogni caso dovuta quando il valore della partecipazione sia superiore al 5 per cento del capitale sociale dell'impresa o dell'ente assicurativo

2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 deve altresì essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, superi i limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP, con riferimento al capitale della società partecipata ed al patrimonio libero dell'impresa o dell'ente assicurativo. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione già comunicata

3. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo».

L'art. 9, comma 1, così recitava: «1. L'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese ed enti assicurativi da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve essere comunicata per iscritto alle imprese o enti assicurativi e all'ISVAP entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 2 per cento del capitale dell'impresa o dell'ente, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, e indipendentemente da tali limiti quando comporti il controllo dell'impresa o dell'ente Le variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro quindici giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà del medesimo limite percentuale o in ogni caso da quando la partecipazione si è ridotta entro il suddetto limite percentuale».

L'art. 10 così recitava:

«Art 10. *(Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese ed enti assicurativi)*. — 1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese o enti assicurativi, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, quando comportino il controllo delle imprese o degli enti assicurativi, tenuto anche conto delle azioni o quote già possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di una impresa o di un ente assicurativo.

2. Ai fini della presente legge una società si considera controllata nei casi previsti dall'art 2359 del codice civile Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP

3 Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né dopo la comunicazoine del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro quindici giorni Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo della impresa o dell'ente assicurativo da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP.

5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale vietare l'autorizzazione»

L'art 11 così recita:

«Art 11 *(Autorizzazioni e comunicazioni)* — 1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'art. 10 devono farne domanda a mezzo raccomandata all'ISVAP; l'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro il termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta, la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dall'ISVAP tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'art 10, comma 2, o di altri eventi successivi all'autorizzazione.

3. I provedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati al richiedente, alla impresa o all'ente assicurativo interessato ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, in prima applicazione, i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di garantire l'indipendenza delle imprese o degli enti assicurativi e la tutela degli assicurati e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle imprese o degli enti che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni delle imprese o degli enti assicurativi,

nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti. Le relative deliberazioni, i modelli per le domande di autorizzazione con l'indicazione della documentazione da allegare sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

L'art. 16 così recitava:

«Art. 16. *(Sanzioni)*. — 1. Il ritardo o la incompletezza delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9 e 15, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione è raddoppiata se il ritardo è superiore a sessanta giorni.

2. L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, è punita con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da lire quattro milioni a lire cinquanta milioni.

3. Nel caso in cui le comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, contengano indicazioni false, si applica la pena dell'arresto fino a tre anni, se il fatto non costituisce reato più grave.

4. Qualora la omissione della comunicazione di cui all'art. 15, comma 1, riguardi un atto da cui è derivato pregiudizio alle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. La violazione degli obblighi prescritti dall'art. 10, comma 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, è punita con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni.

6. Alla condanna consegue in ogni caso la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale».

L'art. 23 così recitava

«Art. 23. *(Liquidazione delle società di mutuo soccorso)*. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove gli risulti l'assoluta mancanza di attività di una società di mutuo soccorso posta in liquidazione coatta amministrativa per aver esercitato attività assicurativa, provvede allo scioglimento della società senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo in caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazoine del decreto di scioglimento.

2. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività, può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 213, secondo e terzo comma, delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"».

Note all'art. 119:

Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. Gli articoli 23, 24, 25 e 26 così recitano:

«Art. 23 *(Obbligo di cessione)*. — Le imprese nazionali ed estere, che esercitano nel territorio della Repubblica l'assicurazione sulla vita ai sensi del presente testo unico, sono obbligate a cedere all'istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il potafoglio italiano.

La quota predetta è del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi cinque anni di esercizio nel territorio della Repubblca nel ramo vita e, rispettivamente del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito.

Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione.

L'Istituto ha facoltà di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese. Quando non si avvale di questa facoltà, l'Istituto è tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali.

Le quote cedute sono garantite dallo Stato.

Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel territorio della Repubblica all'Istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi».

«Art. 24 *(Modalità della cessione)*. — La cessione di cui all'articolo precedente viene fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato dalla quota parte di spese di acquisizione in misura non superiore all'ottanta per cento del premio del primo anno, col limite massimo del quattro per cento del capitale assicurato. Negli anni successivi al primo l'aliquota del premio da corrispondere dalle imprese private all'Istituto sarà decurtata delle spese di incasso, in misura pari all'otto per cento del premio annuo.

Le imprese private sono autorizzate altresì a trattenere metà della quota parte proporzionale degli aumenti tariffari che vengano applicati ai sensi dell'art. 21 del presente testo unico.

La provvigione di acquisto che l'Istituto deve corrispondere alle imprese private sulle quote ad esso cedute è dall'Istituto stesso liquidata integralmente nel primo anno alle imprese, ma queste, sulle polizze che vengano stornate nel secondo anno, escluse quelle di cui all'art. 97, sono tenute a restituire, all'atto dello storno, il quindici per cento delle provvigioni percepite, commisurato al pro-rata dei premi stornati del secondo anno, trattenendo la differenza a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute».

Art. 25 *(Partecipazione delle imprese cedenti agli utili di bilancio dell'Istituto)*. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a corrispondere alle imprese private, a decorrere dal 1° gennaio 1939, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati.

Le imprese debbono destinare tale provento all'assegnazione di una compartecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall'Istituto allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio».

«Art. 26 *(Vincolo delle somme dovute dall'Istituto alle imprese cedenti)*. — Le somme che l'Istituto deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, nonché le riserve matematiche inerenti alle quote cedute, sono vincolate a favore dei beneficiari e degli assicurati delle polizze stesse».

— Per la legge 22 ottobre 1986, n. 742, vedi nota all'art. 113. Gli articoli 62 e 63 così recitano:

«Art. 62 *(Obbligo di cessione)*. — 1. ...

2. La modificazione apportata dal primo comma all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica ai rischi assunti a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 63 *(Modalità della cessione)*. — 1. La cessione di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, viene fatta verso una corrispondente quota del premio risultante dalla polizza. L'impresa cedente ha diritto di trattenere una quota dei premi da cedere per il rimborso degli oneri effettivi di acquisto, di incasso e di gestione da essa sostenuti.

2. La quota da trattenere agli effetti del comma 1 è rappresentata dai caricamenti dei premi e da una aliquota delle riserve tecniche corrispondenti alle cessioni di ciascuna impresa.

3. La parte del caricamento dei premi afferente alla provvigione iniziale di acquisto, calcolata secondo le basi tecniche della tariffa, è trattenuta per intero sul premio di primo anno. Le analoghe trattenute sugli incrementi di premio che maturino negli anni successivi in applicazione di clausole contrattuali verranno effettuate con le modalità precisate nelle convenzioni di cui al comma 6.

4. Per le polizze stornate nel primo e nel secondo anno di assicurazione le imprese sono tenute a restituire, in proporzione alle aliquote di liquidazione previste agli articoli 96 e 97 del testo unico citato nel comma 1, per l'anno in cui si verifica lo storno, la quota parte del caricamento afferente alle provvigioni di acquisto che corrisponde alle rate di premio non incassate, al netto di una quota del 50 per conto a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute. In ogni caso l'ammontare netto trattenuto dalle imprese sulle polizze stornate non può essere superiore all'importo dei premi netti ceduti all'Istituto nazionale delle assicurazioni su dette polizze.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa, con proprio decreto, le modalità di calcolo della trattenuta da effettuare sui premi ceduti, determinando in particolare, per ogni triennio, l'aliquota di cui al comma 2 in relazione alle condizioni di investimento ed agli oneri di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

6 Apposite convenzioni, stipulate tra l'istituto e le imprese cedenti e comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ISVAP, regolano l'applicazione delle norme che disciplinano le modalità della cessione.

7. Fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della precedente legge l'aliquota di cui al comma 2 è fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni impresa in misura non superiore al 28 per cento dei premi annui

8 Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano sui premi soggetti a cessione a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge Le trattenute sui premi ceduti anteriormente alla predetta data effettuate dalle imprese a titolo di rimborso degli oneri di acquisto, di incasso e di gestione restano a tutti gli effetti acquisite alle imprese stesse, qualunque sia la misura nella quale sono state operate, purché non superiore a quella risultante dalla prima applicazione dei commi precedenti

9 ...».

— Il D L. 23 maggio 1994, n. 301, convertito dalla legge 23 giugno 1994, n 403, reca accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dall'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita. L'art. 2 così recita:

«Art. 2. — 1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449 e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n 742

2 Il bilancio della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., deve prevedere accantonamenti adeguati agli impegni derivanti a suo carico dalle cessioni di premi effettuate dalle imprese di assicurazione.

3. La CONSAP è tenuta ad adempiere, per le quote a suo carico, gli obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti.

4 L'INA è esonerato da ogni responsabilità, compresa quella sociale di cui all'articolo 2504-*decies*, comma secondo, del codice civile, per le obbligazioni della CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1

5. Il Ministero del tesoro è responsabile in via solidale dell'esatto adempimento, da parte della CONSAP, delle obbligazioni di cui al comma 3. Agli eventuali oneri si provvede con lo stanziamento recato dagli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro istituiti per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prestate dallo Stato.

6. Il Ministero del tesoro, in relazione alle obbligazioni di cui al comma 3, tiene indenne e solleva l'INA da ogni responsabilità nei casi di azioni o pretese esercitate nei confronti dell'INA stesso.

7. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle contenute nel decreto-legge 6 maggio 1994, n 277»

Nota all'art. 120

— Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n 124, reca disciplina delle forme pensionistiche complementari a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)* della legge 23 ottobre 1992, n 471 L'art. 6 così recita·

«Art. 6 *(Regime delle prestazioni e modelli gestionali)* — 1. Il fondo pensione non è abilitato all'assunzione diretta di impegni di natura assicurativa e gestisce le risorse mediante·

a) convenzione con soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti alla Comunità economica europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzione con impresa assicurativa autorizzata e abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),

c) convenzione con ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla base dei principi e criteri del presente decreto legislativo,

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera *a)*

2 Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, nonché per le forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito di cui all'art 2, comma 2, il fondo pensione gestisce le relative risorse esclusivamente mediante convenzione con impresa assicurativa abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

3. Le osservazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente tra loro.

4. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art 4, comma 3, lettera *b)*. A tale fine, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono, tra l'altro individuati· *a)* le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, *b)* i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; *c)* i criteri di rendicontazione dell'attività svolta e di applicazione delle commissioni di gestione; *d)* il contenuto dei contratti tra fondo e gestore, *e)* le regole da osservare in materia di conflitto di interessi

5 I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza.

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controlli direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento».

Note all'art. 121

— Per la legge 22 ottobre 1986, n 742, vedi nota all'art 113 l'art. 65 così recita·

«Art. 65 *(Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 66, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP.

2 Al bilancio, oltre alla realizzazione tecnica di cui all'art 31, comma 3, deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le società di cui all'articolo 30 che continuano ad esercitare le attività indicate nel punto *A)* della tabella allegata e per quelle di cui all'art 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è approvato un apposito prospetto.

3. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi della presente legge e ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici approvati dall'ISVAP e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile.

4. Le imprese di cui al titolo II, capo III, sono tenute all'adempimento di cui al comma 2 relativamente alla situazione del margine di solvibilità soltanto quando la vigilanza sullo stato della loro solvibilità è esercitata, ai sensi dell'art. 51 dall'ISVAP.

5. Gli enti e le imprese cha assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitale o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti sono tenute ad allegare al loro bilancio la relazione tecnica di cui all'art. 31, comma 3.

6. Se un'impresa che esercita le attività contemplate nell'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attività di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'ISVAP, relativamente ad imprese con sede sociale nel territorio della Repubblica, vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate».

L'art. 30 della stessa legge così recita:

«Art. 30 *(Obbligo di gestione distinta per le imprese già autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni).* — 1. Le imprese, che alla data del 15 marzo 1979 esercitavano congiuntamente ai rami di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, uno o più rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata, possono continuare in tale esercizio, ma devono tenere per ciascuna delle due attività suddette una gestione distinta.

2. L'impresa che esercita la propria attività a norma del comma 1 deve:

a) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i fatti contabili e di gestione ed i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità prescritto, rispettivamente, dalla presente legge e dalla legge 10 giugno 1978, n. 295. In particolare, tutte le partite dei profitti e delle rendite nonché delle perdite e delle spese devono essere ripartite in base alla loro origine, mentre gli elementi comuni alle due gestioni devono essere imputati alle stesse secondo criteri di ripartizione. Tali criteri devono essere comunicati all'ISVAP, che ne valuta la congruità in conformità alle direttive fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) con il bilancio dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, attribuire alle due gestioni gli elementi espliciti costitutivi del margine di solvibilità di ciascuna di esse e, con i bilanci degli esercizi successivi, attribuire a ciascuna delle due gestioni gli elementi espliciti che si rendano disponibili successivamente;

c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità specifici a ciascuna attività al margine di solvibilità della corrispondente gestione.

3. L'impresa che abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, informandone l'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili; l'ISVAP vigila affinché non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati e dei beneficiari per contratti di assicurazione sulla vita e degli assicurati contro i danni.

4. Agli effetti della presente legge si considerano come elementi espliciti gli elementi costitutivi del patrimonio netto dell'impresa indicati nella lettera *a)*, comma 2, dell'art. 36.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche alle società già autorizzate alla data del 15 marzo 1979 all'esercizio delle attività indicate nel punto *A)* della tabella allegata che, valendosi delle disposizioni previste in materia dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, abbiano proceduto, alla data di pubblicazione della presente legge, alla fusione anche per incorporazione con altra società esercente le assicurazioni di cui all'art. 1 della citata legge, a condizione che una delle società partecipanti all'operazione di fusione fosse, alla stessa data del 15 marzo 1979, controllata o collegata con le altre».

Note all'art. 124:

— Per il D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 515, vedi nota all'art. 113. L'art. 13 così recita:

«Art. 13 *(Autorizzazione per l'assunzione di obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa dell'impresa e condizioni per il rilascio).* — 1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro, che intendono assumere obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 4, devono essere a ciò preventivamente autorizzate.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP. Essa è valida per l'intero territorio nazionale. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 7 e il comma 2 dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

3. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla domanda di autorizzazione devono essere uniti i seguenti documenti:

un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dall'art. 19 della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attività assicurativa anche all'estero;

un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare e attestante che detta autorità consente che l'impresa stessa assuma obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi;

un programma di attività, redatto in lingua italiana, recante l'indicazione della natura delle obbligazioni che l'impresa intende assumere, gli elementi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, le condizioni generali e speciali di polizza, le tariffe, i formulari e ogni altro stampato che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di assicurazione o di operazioni.

4. Le tariffe e le condizioni di polizza relative alle attività di cui al comma 3 presentate dalle imprese devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'approvazione è concessa, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, con lo stesso decreto con cui viene rilasciata l'autorizzazione.

5. Qualora l'impresa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, intenda effettuare in regime di libertà di prestazione di servizi operazioni diverse da quelle indicate nel programma di attività, deve essere a ciò espressamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'osservanza delle modalità di cui al comma 2.

6. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza, nonché le relative modificazioni, che le imprese intendono adottare in corso di esercizio per le attività ammesse, devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, entro tre mesi dalla loro presentazione. Decorso il termine suddetto le tariffe e le condizioni di polizza si intendono approvate. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, in caso di approvazione tacita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza dei tre mesi dalla presentazione.

7. Sono soggette ad approvazione con le modalità previste dal comma 6 le modificazioni relative agli atti e ai dati previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1986, n. 742».

— L'art.12 del medesimo decreto così recita:

«Art. 12 *(Condizioni per l'assunzione di obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa del contraente).* — 1. Le imprese stabilite in un altro stato membro, che intendono assumere obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 4, devono preventivamente presentare all'ISVAP:

a) un certificato, rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dall'art. 19

della direttiva CEE n 79/267 del 5 marzo 1979, e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attività assicurativa anche all'estero,

b) un certificato, rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare e attestante che detta autorità consente che l'impresa stessa effettui operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi;

c) una dichiarazione indicante la natura delle obbligazioni che l'impresa intende assumere

2 L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1, a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma

3 Le imprese che successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui alla lettera *c)* del comma 1 intendano effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assunzione di obbligazioni diverse da quelle indicate in detta dichiarazione devono darne comunicazione all'ISVAP.

4 L'ISVAP, ove ne ravvisi l'opportunità, può richiedere, non sistematicamente, alle imprese la comunicazione delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, dei formulari e di ogni altro stampato da esse utilizzati nell'esercizio dell'attività.

5 I contratti di cui al presente articolo possono anche essere stipulati in deroga alle disposizioni nazionali, salvo comunque il rispetto delle norme di ordine pubblico»

Note all'art 127

— Per il D P.R. 13 febbraio 1959, n 449, vedi nota all'art 4 Gli articoli 114 e 115 così recitano.

«Art 114 *(Sanzioni per il collocamento di rischi all'estero e per l'esercizio di attività assicurative in violazione del testo unico)* — È vietata la mediazione per il collocamento di rischi all'estero

Chiunque viola tale divieto è punito con una sanzione amministrativa pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire 100 000 per ogni contratto

La stessa pena si applica·

a) a coloro che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico;

b) agli intermediari che collocano assicurazioni presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico,

c) a coloro che cedono rischi ai riassicuratori per i quali è stato posto il veto ai sensi dell'articolo 73;

d) a coloro che stipulano all'estero assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti di rischi speciali per i quali sia intevenuta particolare autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio

e) a coloro ai quli sia stato fatto divieto di operare ai sensi del presente testo unico qualora, ciò nonostante, continuino ad assumere contratti.

In caso di recidiva l'ammenda è raddoppiata»

«Art. 115 *(Altre sanzioni)* — Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento, sono puniti con le sanzioni amministrative stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire 30 000 e non superiore a lire 300 000 per ciascuna inosservanza»

Note all'art. 128·

— Per il D P R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4 L'art 67 così recita·

«Art. 67 *(Obbligo dei contributi)*. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere, di qualsiasi natura, le quali operino nel territorio della Repubblica, debbono pagare annualmente, per le assicurazioni stipulate od eseguite nel territorio stesso, un contributo di vigilanza nella misura, non superiore all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

L'Istituto e le predette imprese sono tenuti altresì a versare un contributo, in misura del quattro per cento di quello di cui al precedente comma, per le spese di redazione e pubblicazione dell'annuario delle assicurazioni, edito annualmente dal Ministero dell'industria e del commercio, Ispettorato delle assicurazioni private, e per le spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali ed internazionali che interessino le assicurazioni

I contributi di cui ai commi precedenti sono dovuti anche dagli enti indicati nel terzo comma dell'art 1 Per detti enti il contributo di vigilanza non può essere fissato in misura superiore al mezzo per mille dei premi, contributi e conferimenti annui, tenendo conto delle spese all'uopo sostenute per il funzionamento del servizio di vigilanza sulle assicurazioni».

— Gli articoli 119, 120 e 121 così recitano·

«Art 119 *(Esenzioni dalla imposta di bollo per i titoli di credito depositati presso la Cassa depositi e prestiti, e dalle imposte ipotecarie)* — I titoli di credito di cui all'art. 30 ammessi al deposito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art 31 e non soggetti originariamente all'imposta di bollo, sono accettati con esenzione dalla imposta stessa fino a quando rimangono vincolati presso la Cassa medesima Sono parimenti esenti dalla imposta proporzionale di bollo le ricevute rilasciate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese private in occasione del ritiro di titoli depositati alla predetta Cassa depositi e prestiti, in esecuzione del presente testo unico

Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo di cui al citato art 31 sono esenti dalle imposte ipotecarie»

«Art 120 *(Tassa di custodia sui depositi di titoli presso la Cassa depositi e prestiti)*. — Sui depositi di titoli pubblici effettuati, presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese ed enti di cui al presente testo unico, a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a garanzia della massa degli assicurati, è dovuta la tassa di custodia in ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito».

«Art 121 *(Divieto di assumere la denominazione di «istituto» e l'appellativo di «nazionale»)* — È vietato alle imprese private di assicurazione di assumere la denominazione di «istituto» e di includere nelle loro denominazioni l'appellativo di «nazionale»

Non può essere ordinata l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di quelle imprese che contravvengono alla precedente disposizione»

Note all'allegato I

— Per la direttiva 79/267/CEE vedi nota all'art 26 L'art 1, numero 1, così recita:

«La presente direttiva riguarda l'accesso alle attività non salariate dell'assicurazione diretta, praticata dalle imprese che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l'esercizio di tali attività, quali sono qui di seguito definite

1 le seguenti assicurazioni ove risultino da un contratto

a) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione per il caso di vita, l'assicurazione per il caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione vita con controassicurazione, l'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità,

b) l'assicurazione di rendita,

c) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazione vita, ossia in particolare le assicurazioni per danni corporali, comprese l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via completamentare alle assicurazioni vita,

d) l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito, denominata "permanent health insurance" (assicurazione malattia, a lungo termine, non rescindibile)»

95G0174

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. **175.**

Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria per il 1993, ed in particolare gli articoli 18 e 19, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE, e della direttiva 91/371/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, relativa all'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978 n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1986 n. 742, regolante l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576 del 1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE CHE COORDINA LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 73/239/CEE E 88/357/CEE (TERZA DIRETTIVA ASSICURAZIONE NON VITA).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) Stato membro: uno Stato membro della Unione europea;

b) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

c) impresa: ogni società che esercita le assicurazioni nei rami indicati nella tabella allegata al presente decreto;

d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 82, comma 5;

e) Stato membro di ubicazione del rischio:

1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempreché entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;

3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti;

f) rischio assunto in regime di stabilimento: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio del medesimo Stato membro in cui è ubicato il rischio;

g) rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;

h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume il rischio;

i) Stato membro di stabilimento: lo Stato in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

l) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui è ubicato il rischio quando esso è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;

m) società controllata: una società si considera controllata nei casi previsti dall'articolo 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;

n) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque la possibilità di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorché non dominante;

o) mercato regolamentato: un mercato finanziario così come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993, che può essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione;

p) autorità di controllo: le autorità nazionali incaricate del controllo delle imprese;

q) unità di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale della Unione europea;

r) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una determinata valuta, con corrispondenti attività espresse o realizzabili in questa stessa valuta;

s) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

t) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei seguenti rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata del presente decreto:

a) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera *c)*;

b) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;

c) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 6,2 milioni di ECU;

l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni di ECU;

il numero dei dipendenti occupati in medio durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità.

Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;

u) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice;

v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo «responsabilità civile autoveicoli»;

z) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;

aa) decreto legislativo vita: il decreto legislativo che recepisce la direttiva n. 92/96/CEE del 10 novembre 1992.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio delle assicurazioni indicate nel punto *A)* della tabella allegata. Esso si applica:

a) alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, per l'attività da queste esercitata nel predetto territorio e per quella esercitata in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati terzi, nonché per quella svolta in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri;

b) alle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro, per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi, per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento.

Art. 3.

Condizioni specifiche di assicurazione per circostanze particolari del rischio

1. Le disposizioni del presente decreto che fanno riferimento alle condizioni generali e speciali di polizza non riguardano le condizioni specifiche di assicurazione che contemplano, in un caso determinato, circostanze particolari del rischio da coprire.

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4.

Campo di applicazione

1. L'accesso da parte di imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica alle attività indicate nel punto *A)* della tabella allegata, e l'esercizio da parte delle stesse imprese delle predette attività nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri o di Stati terzi, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente titolo.

2. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo:

a) le amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;

b) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526 e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'art. 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303;

c) le società di mutua assicurazione, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) nello statuto sia prevista la possibilità di procedere ad un richiamo di contributi;

2) sia escluso l'esercizio dell'assicurazione di responsabilità civile, salvo che si tratti di garanzia accessoria ai sensi del punto *C)* della tabella allegata, e delle assicurazioni del credito e delle cauzioni;

3) l'ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle operazioni di assicurazione contro i danni, in misura in lire italiane non eccedente il controvalore di un milione di unità di conto europea;

4) almeno la metà dei contributi riscossi per operazioni di assicurazione contro i danni provenga da parte dei soci;

d) le stesse società di mutua assicurazione che abbiano stipulato con un'impresa della stessa natura, avente la sede legale in Italia, una convenzione che preveda la riassicurazione integrale dei contratti da essa sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai suddetti contratti. L'impresa riassicuratrice cessionaria è soggetta al presente decreto e la convenzione deve essere approvata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

e) la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047;

f) le imprese che esercitano unicamente l'attività di assistenza, di cui al numero 18 del punto *A)* della tabella allegata, allorché la relativa attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi non superi, in lire italiane, il controvalore di 200.000 unità di conto europee.

Art. 5.

Norme applicabili alle società di mutua assicurazione

1. Alle società di mutua assicurazione di cui all'art. 4, comma 2, lettere *c)* e *d)*, continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni contro i danni contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Le misure del fondo di garanzia previste dall'art. 38 del predetto testo unico e quelle della cauzione minima globale prevista dall'art. 40, primo comma, dello stesso testo unico sono ridotte alla metà.

2. Qualora le società di mutua assicurazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, operino in un solo comune e abbiano un incasso annuo di contributi non superiore a dieci milioni di lire per ciascun ramo esercitato, con un massimo di cinquanta milioni complessivi per tutti i rami, le misure del predetto fondo di garanzia e della cauzione minima sono ridotte ad un decimo di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 38 e 40 citati nel comma 1.

Art. 6.

Assicurazioni escluse dal campo di applicazione del decreto

1. Il presente decreto non si applica alle assicurazioni dei danni alla persona praticate in via complementare a quelle sulla durata della vita umana.

2. Esso non si applica del pari alle assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonché ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavoro all'estero, assunte e gestite dalla S.A.C.E. - Sezione autonoma del credito all'esportazione, ai sensi delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 7.

Tipi di società che possono esercitare le assicurazioni indicate nel punto A) *della tabella allegata*

1. Salvo quanto previsto dalle norme speciali per le associazioni agrarie di mutua assicurazione, le attività indicate nel punto *A)* della tabella allegata al presente decreto possono essere esercitate soltanto da società per azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile, nonché da società europee allorché tale forma societaria verrà istituita nell'Unione europea.

2. Le società di cui al comma 1 debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attività indicate nel punto *A)* della predetta tabella, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.

3. Le società di cui al comma 1, che limitino l'oggetto sociale all'esercizio delle sole assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *A)* della tabella allegata, nonché della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse, possono tuttavia comprendere nell'oggetto sociale anche l'esercizio delle attività rientranti nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita nonché della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse. Per l'esercizio di tali attività esse debbono conformarsi alle disposizioni contenute in quest'ultimo decreto.

4. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che abbiano per oggetto l'esercizio delle attività indicate nel punto *A)* della tabella allegata esclusivamente all'estero.

Art. 8.

Contratti compresi nel portafoglio del lavoro diretto italiano

1. Sono compresi nel portafoglio italiano tutti i contratti stipulati dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 9, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi.

Capo II

CONDIZIONI DI ACCESSO

Art. 9.

Autorizzazione

1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le assicurazioni indicate nel punto *A)* della tabella allegata debbono essere autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi, fermo l'obbligo dell'impresa di conformarsi alle disposizioni del capo V del presente titolo.

3. L'autorizzazione è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 80 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

4. L'impresa non può iniziare l'attività assicurativa prima della pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più dei rami indicati al punto *A)* della tabella allegata. Nel caso in cui comprenda contemporaneamente uno o più dei gruppi di rami indicati al punto *B)* della stessa tabella, essa è rilasciata per ciascun gruppo sotto la denominazione ivi indicata per il gruppo stesso.

2. L'autorizzazione copre tutti i rischi rientranti nei rami cui si riferisce, quali previsti al punto *A)* della tabella allegata, nonché i rischi accessori. Si considerano accessori i rischi compresi in altri rami quando ricorrono le condizioni indicate al punto *C)* della suddetta tabella.

3. Le imprese possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata soltanto ad una parte dei rischi che rientrano nei singoli rami.

Art. 11.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 12.

2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, il quale deve indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare e, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione;

b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, direzione nonché di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entità di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che, nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse;

e) il programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 14 e accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 15.

3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'approvazionedello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP.

Art. 12.

Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione

1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

a) lire 10.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto *A)* della tabella allegata;

b) lire 5.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto *A)* della suddetta tabella;

c) lire 3.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto *A)* della suddetta tabella.

2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà degli importi fissati nel comma 1.

3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

4. Se l'autorizzazione comprende più rami di assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio è richiesto il capitale o il fondo di garanzia di importo più elevato.

5. La misura minima del fondo di organizzazione necessaria per la copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *c)*, è determinata, in via generale, dall'ISVAP, con proprio provvedimento; in ogni caso tale misura non può essere superiore alla metà di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2.

6. Le società che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano un capitale inferiore all'ammontare minimo devono, entro sette anni dalla stessa data, adeguarlo a detto ammontare.

Art. 13.

Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione

1. Il limite individuale per le quote o le azioni delle società cooperative costituite per l'esercizio delle attività previste al punto *A)* della tabella allegata non può eccedere lo 0,50 per cento del capitale sociale. Tale limite non si applica alle persone giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'arti-

colo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Art. 14.

Programma di attività

1. Il programma di attività deve indicare:

a) i rischi che l'impresa intende assumere;

b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;

c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese e che costituiscono il fondo di organizzazione;

d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati.

2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi:

a) l'indicazione della prevedibile situazione di tesoreria;

b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilità di cui agli articoli 23 e seguenti;

c) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni dei costi e dei ricavi, con adeguata specificazione per ramo, sia per le operazioni dirette, sia per le operazioni di riassicurazione passiva, nonché per le operazioni di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima, e che contenga inoltre un conto economico previsionale riassuntivo;

d) le previsioni relative alle spese di gestione, diverse dalle spese di impianto, ed in particolare quelle relative alle spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni;

e) le previsioni relative al gettito dei premi o dei contributi, tenendo conto in particolare delle possibilità operative offerte dal mercato;

f) le previsioni relative all'ammontare dei sinistri da pagare e da iscrivere a riserva, comprese le spese di liquidazione.

3. L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni obbligatorie di cui al n. 10 (r.c. autoveicoli terrestri) e n. 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) deve altresì allegare al programma di attività le relative condizioni generali e speciali di contratto.

4. L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni di cui al n. 17 (tutela giudiziaria) del punto *A)* della tabella allegata, deve inoltre indicare a quali modalità intende attenersi per la gestione dei sinistri e la relativa attività di consulenza.

5. L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni di cui al n. 18 (assistenza) del punto *A)* della tabella allegata, deve inoltre indicare il personale e le attrezzature di cui essa dispone per fornire l'assistenza promessa.

Art. 15.

Relazione tecnica

1. Il programma di attività deve essere accompagnato da una relazione tecnica contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi. Per l'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, le previsioni relative ai sinistri di cui all'art. 14, comma 2, lettera *f)*, debbono essere effettuate tenendo conto della frequenza media e del costo medio dei sinistri.

Art. 16.

Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più dei rami indicati al punto *A)* della tabella allegata che intende estendere la propria attività ad altri rami ivi indicati deve essere a ciò autorizzata dall'ISVAP, nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 9.

2. Per ottenere l'estensione della autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'art. 12 e di essere in regola con le disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia di cui agli articoli 33 e seguenti, nonché alle riserve tecniche. Qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta dall'art. 39 una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale quota minima.

3. La domanda di estensione dell'autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 14. Si applica la disposizione di cui all'art. 15.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'art. 10, comma 3, intenda estendere l'esercizio ad altri rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.

Art. 17.

Diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 7 e 11, commi 1 e 4, non può essere rilasciata:

a) se i documenti indicati nel comma 2 dello stesso art. 11 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o irregolare;

b) se non è fornita la prova che si è provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;

c) se non è fornita la prova dell'effettiva disponibilità del fondo di organizzazione;

d) se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo non posseggono i requisiti prescritti con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, lettera *c)*;

e) se le persone fisiche, o gli amministratori, i direttori generali ed i sindaci delle persone giuridiche, che detengono il controllo o una partecipazione qualificata nell'impresa difettano dei requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 11, comma 2, lettera *d)*, o, comunque, non garantiscono una gestione sana e prudente della stessa;

f) se il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

g) nel caso in cui la domanda di autorizzazione riguardi il ramo assistenza, se l'impresa non prova di disporre del personale e delle attrezzature di cui al comma 5 dell'art. 14.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.

Art. 18.

Modalità di diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è negata dall'ISVAP con provvedimento motivato da notificare all'impresa interessata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti indicati negli articoli 11, 14 e 15 o da quella della presentazione dei documenti aggiuntivi e dei chiarimenti richiesti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'ISVAP si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende rifiutata.

Art. 19.

Decadenza dall'autorizzazione

1. L'impresa che non dà inizio all'esercizio dell'attività entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana decade dall'autorizzazione.

2. Se entro il termine di cui al comma 1 l'impresa ha iniziato ad esercitare solamente alcuni dei rami autorizzati, essa decade dall'autorizzazione limitatamente ai rami non esercitati.

3. La decadenza dall'autorizzazione è dichiarata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 20.

Autorizzazione all'esercizio dei rami vita e capitalizzazione

1. Le imprese di cui al presente titolo, che hanno limitato il proprio oggetto sociale all'attività nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *A)* della tabella allegata, e che intendono esercitare anche le attività rientranti nei rami indicati nel punto *A)* della Tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita, debbono essere a ciò autorizzate in conformità a quanto disposto da detto decreto.

2. In aggiunta al capitale minimo di cui al precedente art. 12, le imprese di cui al comma 1 debbono possedere il capitale sociale minimo di cui al decreto legislativo vita.

Capo III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 21.

Vigilanza

1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, sia per quella esercitata in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri.

2. L'ISVAP esercita nei confronti delle imprese di cui al comma 1 tutte le funzioni di vigilanza ad esso attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari che non siano espressamente abrogate dal presente decreto o non risultino comunque con esso incompatibili.

3. Nel quadro dei compiti di vigilanza dell'ISVAP rientra in particolare la vigilanza finanziaria, la quale consiste nel costante controllo della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, e specialmente del possesso del margine di solvibilità e di riserve tecniche sufficienti in rapporto all'insieme dell'attività svolta, fermo restando quanto disposto dall'art. 22, nonché di attivi congrui ai fini della loro integrale copertura, conformemente a quanto disposto dal presente decreto.

4. Le imprese di cui al comma 1 debbono essere dotate di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e debbono disporre di adeguate procedure di controllo interno.

5. Per le imprese autorizzate all'esercizio del ramo 18 (assistenza) di cui al punto *A)* della tabella allegata, la vigilanza dell'ISVAP si estende anche al controllo del personale e dei mezzi tecnici di cui le imprese stesse dispongono per fornire l'assistenza promessa.

6. L'ISVAP vigila affinché le imprese di cui al comma 1 che svolgono attività sia in regime di stabilimento che di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilità sufficiente avuto riguardo anche alla predetta attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni assunti nell'esercizio delle stesse.

Art. 22.

Obbligo di gestione distinta per le imprese autorizzate ad esercitare anche i rami vita e capitalizzazione

1. Le imprese di cui all'art. 20 debbono tenere per ciascuna delle due attività una gestione distinta secondo le disposizioni dettate dal decreto legislativo vita.

Art. 23.

Riserve tecniche relative al portafoglio italiano

1. Le imprese hanno l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche sufficienti a garantire le obbligazioni assunte. Dette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione.

2. Le imprese debbono costituire la riserva dei premi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati. In caso di ammortamento delle provvigioni corrisposte per l'acquisizione di contratti di durata poliennale, è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.

3. Le imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora liquidati, nonché alle relative spese di liquidazione.

4. La riserva per i rischi in corso deve essere calcolata, in linea di principio, secondo il metodo *pro rata temporis*. Il calcolo può tuttavia effettuarsi in misura forfettaria. In tal caso la riserva premi non può essere inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota è elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed è ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singolo viaggio di corpi di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi.

5. Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva dei premi per i rischi in corso, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi. I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del provvedimento. Con lo stesso provvedimento l'ISVAP può altresì stabilire per le assicurazioni di cui al comma 4 metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri.

6. Nella determinazione del reddito delle imprese che esercitano le attività indicate nel punto *A)* della tabella allegata sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche di cui al presente articolo fino all'importo derivante dall'applicazione dei principi previsti dagli articoli 24 e seguenti.

Art. 24.

Riserva di compensazione

1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito debbono anche costituire una riserva di compensazione, destinata a coprire l'eventuale perdita tecnica nel ramo credito alla fine di ciascun esercizio.

2. La riserva di compensazione deve essere costituita accantonando annualmente un importo pari al 75 per cento dell'eventuale eccedenza tecnica realizzata nel ramo credito, sino a quando l'accantonamento non abbia raggiunto il 150 per cento dell'ammontare più elevato dei premi del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di riferimento. L'accantonamento annuale non può comunque essere superiore al 12 per cento dei premi dell'esercizio di riferimento.

3. I premi di cui al comma precedente sono quelli lordi, dedotte soltanto le imposte e le tasse a carico degli assicurati.

4. Nel caso che il rapporto sinistri a premi dell'esercizio risulti pari o superiore al 120 per cento, le imprese possono utilizzare l'accantonamento corrispondente alla riserva di compensazione anche in misura ridotta, ma comunque non inferiore ai limiti dell'importo determinato mediante l'applicazione sulle somme che risultano

accantonate all'inizio dell'esercizio delle aliquote indicate nella seguente tabella in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso:

Rapporto sinistri a premi (per cento) —	Percentuali di utilizzo —
120	90
125	85
130	80
135	75
140	70
145	65
150 e rapporto superiore	60

Art. 25.

Riserva di senescenza

1. Per i contratti di assicurazione contro le malattie facenti parte del portafoglio italiano che abbiano durata poliennale o che, pur avendo durata annuale prevedano l'obbligo dell'assicuratore di rinnovarli alla scadenza, le imprese, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata del rapporto, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto, debbono costituire una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati.

2. Per i contratti di cui al comma 1 le imprese possono esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro solo entro i primi due anni dalla data di stipulazione del contratto.

3. La riserva di cui al comma 1 deve essere calcolata in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati e alle basi tecniche adottate dall'impresa.

4. Le imprese debbono presentare all'ISVAP in allegato al bilancio una relazione dalla quale risultino i criteri seguiti per il calcolo della riserva di senescenza.

5. Il calcolo della riserva di senescenza può essere effettuato anche forfettariamente, in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al comma 1. L'ISVAP, sulla base dei criteri indicati al comma 2, può fissare, anche per singole imprese, una aliquota più elevata per il calcolo in via forfettaria della riserva.

Art. 26.

Riserva per sinistri denunciati tardivamente

1. Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano una riserva per i sinistri avvenuti nell'esercizio ma non ancora denunciati al termine dell'esercizio stesso secondo i criteri che sono fissati con provvedimento dell'ISVAP.

2. Per le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dall'art. 126 del presente decreto.

Art. 27.

Copertura delle riserve tecniche

1. Le riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti debbono essere coperte con attivi di proprietà dell'impresa nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 29. Nella scelta degli attivi l'impresa deve tener conto del tipo di operazioni effettuate e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità dei propri investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli stessi.

2. Le imprese possono coprire le riserve tecniche solamente con disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

a) investimenti:

1) - titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona *A*, ai sensi della direttiva numero 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;

- obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o emessi da società o enti creditizi il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

- altre obbligazioni o titoli assimilabili purché con scadenza residua inferiore all'anno;

- pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso un istituto di credito, nonché accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito;

- cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;

- altri strumenti del mercato monetario e dei capitali che verranno identificati con provvedimento di carattere generale dell'ISVAP, il quale indicherà anche i criteri per l'utilizzazione e la valutazione di strumenti derivati, quali *options, futures, swaps* in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche;

2) mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;

3) quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative, azioni e *warrant* negoziati in mercati regolamentati o emessi da società il cui bilancio sia stato certificato da almeno tre anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

4) partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare;

5) quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi di investimento;

6) terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche;

b) crediti:

1) crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare;

2) depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare;

3) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;

4) crediti derivanti da salvataggio o surrogazione;

5) crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia decorso il termine prescritto per l'accertamento;

6) crediti verso fondi di garanzia;

c) altri attivi:

1) immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento;

2) immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;

3) depositi bancari; depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;

4) spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve tecniche, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;

5) ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche; ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare.

3. In ogni caso, per la copertura delle riserve tecniche debbono essere rispettate le seguenti regole:

a) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme equivalenti di garanzia;

b) gli strumenti derivati quali *options, futures* e *swaps* in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti;

c) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in società di assicurazione, costituite nelle forme previste dall'art. 8 della direttiva n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, e in società di investimento con sede legale in uno Stato membro;

d) i crediti sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti del debitore;

e) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono ammessi soltanto nella misura in cui sono effettivamente esigibili da meno di tre mesi;

f) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve tecniche.

4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 3, comunica all'impresa il divieto di destinarli, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.

5. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche.

6. In caso di attivi a copertura rappresentati da un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione gestisce in tutto o in parte gli investimenti della stessa, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.

7. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano le imprese possono localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri.

8. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi di cui al comma 7 in uno Stato terzo.

9. In deroga alle disposizioni dei commi 7 e 8, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall'art. 139.

Art. 28.

Valutazione delle attività patrimoniali

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche debbono essere valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.

2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente.

3. L'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme più dettagliate per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2.

4. Alle imprese di assicurazione sono consentite, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423-*bis* del codice civile eventuali deroghe ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse.

5. Per i beni immobili le imprese devono fornire all'ISVAP adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non è superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione, il maggior valore non è riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilità.

6. L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 29.

Regole sulla congruenza

1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile in detta valuta.

2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Tuttavia l'assicuratore può eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione stessa debba essere corrisposta in tale ultima valuta.

3. L'assicuratore è in ogni caso libero di effettuare la prestazione nella valuta utilizzabile in base alle obiettive regole di esperienza ovvero, in difetto di queste, in lire italiane:

a) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 (limitatamente alla r.c. del produttore) del punto *A)* della tabella allegata al presente decreto;

b) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti in altri rami della predetta tabella quando, avuto riguardo alla natura del rischio, la prestazione deve essere corrisposta in una valuta diversa da quella risultante ai sensi dei commi precedenti.

4. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore risulta liquidata, in particolare a seguito di sentenza o di accordo tra le parti, in una valuta diversa da quella derivante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta.

5. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore viene stimata in una valuta allo stesso previamente nota ma diversa da quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta.

6. Le imprese debbono provvedere alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. È consentito, tuttavia, di derogare a questo principio:

a) qualora, in applicazione di esso, risulti che l'impresa dovrebbe disporre di attività espresse in una determinata valuta per un importo non eccedente il 7 per cento delle attività espresse in altre valute;

b) qualora gli impegni risultino esigibili in una valuta di uno Stato terzo e gli investimenti in tale valuta siano soggetti a regolamentazione, o sussistano restrizioni al trasferimento della valuta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve;

c) nei limiti del 20 per cento degli impegni esigibili in una determinata valuta; tuttavia la totalità degli attivi in tutte le valute considerate insieme deve essere pari almeno alla totalità degli impegni esigibili in tutte le valute considerate insieme.

7. Qualora gli impegni risultino esigibili in valute di Stati membri, le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche con attivi espressi in ECU.

8. Per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, l'importo di cui al comma 6, lettera *a)* non può superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1998.

9. Per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, l'importo di cui al comma 6, lettera *a)*, non può superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1996.

Art. 30.

Quote massime

1. Ciascuna impresa non può investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per più del:

a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati, ancorché detenuti tramite società immobiliari sufficientemente vicini, tali da poter essere considerati come un unico investimento;

b) 5 per cento del loro ammontare lordo totale nei seguenti attivi complessivamente considerati:

1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, titoli, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della società emittente;

2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o da un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.

Il limite sopra indicato può essere portato al 10 per cento se l'impresa non investe più del 40 per cento delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5 per cento dei suoi attivi;

c) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in azioni, in altri titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato.

2. Ferme le disposizioni di cui al comma 1, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento disposizioni più dettagliate sui limiti massimi di investimento per singole categorie di attivi, nonché sui criteri di investimento negli attivi stessi. Dette disposizioni debbono essere formulate in aderenza ai seguenti principi:

a) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da garantire che non vi sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore di investimento o da un investimento specifico;

b) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;

c) in caso di attivi a copertura di un investimento in una società controllata si deve tener conto, per l'applicazione delle regole e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dalla società controllata;

d) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente;

e) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, si può tener conto, per l'applicazione delle regole e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue autorità locali e le sue attività, per statuto, consistano nel fungere da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorità locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali;

f) non può essere imposto alle imprese di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.

3. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2, l'ISVAP adotta criteri più restrittivi per l'utilizzo ai fini della copertura delle riserve tecniche dei seguenti attivi:

a) quote di organismi di investimento comune in valori mobiliari (OICVM) non coordinati ai sensi della direttiva n. 85/611/CEE e di altri fondi di investimento diversi dagli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva;

b) titoli non negoziati su un mercato regolamentato;

c) titoli, obbligazioni ed altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti alla zona *A)* ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, o i cui emittenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro.

4. In circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, deroghe alle disposizioni stabilite ai sensi del comma 2, fatti salvi i principi di cui all'art. 27, comma 1.

5. L'ISVAP può portare al 40 per cento il limite di cui al comma 1, lettera *b)*, per le obbligazioni emesse da un ente creditizio avente la sede legale in uno Stato membro, quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'ente sia soggetto, in virtù di legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni;

b) le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni siano investite, in conformità alla legge di detto Stato membro, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e siano destinati per privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti in caso di inadempienza dell'emittente.

Art. 31.

Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche

1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti.

2. È fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la situazione delle predette attività risultante dal registro, con apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP.

3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attività devono essere annotati sul registro mensilmente e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entra trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 27.

4. Il registro può essere formato anche usando supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti.

5. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono.

6. Le imprese che esercitano le assicurazioni obbligatorie di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, debbono allegare al bilancio un apposito modello contenente l'indicazione delle attività da esse assegnate alla copertura delle riserve tecniche relative a tali assicurazioni.

Art. 32.

Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi di detti Stati.

2. L'ISVAP controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle predette riserve.

Art. 33.

Margine di solvibilità

1. Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l'intera attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'art. 35.

2. Il margine di solvibilità corrisponde al patrimonio netto dell'impresa. Esso comprende in particolare:

a) Il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

b) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritti;

c) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;

d) il fondo di integrazione di cui all'art. 28, comma 4;

e) gli utili riportati;

f) i crediti che le società di mutua assicurazione a contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi nei limiti della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al 50 per cento del margine di solvibilità;

g) i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50 per cento del margine, di cui il 25 per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa sempreché esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione dell'impresa, i prestiti subordinati abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. Per i prestiti subordinati devono essere computati solo i fondi effettivamente versati; tali prestiti devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'art. 34;

h) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, fino al 50 per cento del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera *g)*, che soddisfino le condizioni di cui all'art. 34. Vanno computati i soli importi effettivamente versati.

3. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto B/I dell'articolo 2424 del codice civile, delle azioni proprie, del 40 per cento delle provvigioni da ammortizzare per contratti pluriennali, nonché di altri analoghi elementi immateriali.

4. Su richiesta dell'impresa accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP può consentire che siano compresi nel margine di solvibilità, fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso calcolata forfettariamente in percentuale dei premi e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto.

5. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni dell'art. 28, comma 4, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilità gli elementi di cui al comma 2, lettera *b)*.

Art. 34.

Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità degli elementi di cui all'articolo 33, comma 2, lettere g) *e* h)

1. I prestiti subordinati di cui all'art. 33, comma 2, lettera *g)* possono essere inclusi nel patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle seguenti condizioni:

a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non sia inferiore a cinque anni;

b) per i prestiti per i quali non è fissata scadenza, se è convenuto nel contratto che essi potranno essere rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la possibilità di rimborso anticipato qualora sia stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso l'impresa dovrà presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità posseduto e dovuto prima e dopo detto rimborso;

c) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta.

2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità con le quali essa intende operare per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di solvibilità al livello necessario. L'obbligo predetto non ricorre qualora l'impresa abbia ridotto gradualmente l'importo per il quale il prestito è stato computato ai fini del margine di solvibilità nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera *a)*, e 2, non precludono la possibilità di rimborso anticipato dei prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine di solvibilità dell'impresa.

4. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera *h)* possono essere inclusi nel margine di solvibilità solo quando soddisfino alle seguenti condizioni:

a) sia esclusa la loro rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP;

b) il contratto di emissione dia all'impresa la possibilità di differire il pagamento degli interessi;

c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli prevedano la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di proseguire le sue attività.

5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP.

Art. 35.

Determinazione del margine di solvibilità

1. Il margine di solvibilità si determina in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi. Tuttavia, nel caso che l'impresa eserciti esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa ad uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 38, l'ammontare del margine deve essere almeno pari al più elevato tra i risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione indicati nel comma 1.

Art. 36.

Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi

1. Il margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue:

a) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione;

b) si aggiunge l'importo dei premi per rischi assunti in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni in retrocessione;

c) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio nonché quello delle imposte, tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a dieci milioni di unità di conto europea e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a tale ammontare.

3. Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento e moltiplicando la somma dei due importi così ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

Art. 37.

Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri

1. Il margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola come segue:

a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per assicurazioni dirette nel corso degli esercizi indicati al comma 1 dell'art. 35;

b) si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi, per rischi accettati in riassicurazione, al lordo delle quote a carico dei retrocessionari;

c) si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri costituite alla fine dell'ultimo esercizio sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione;

d) si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli esercizi di cui al comma 1 dell'art. 35;

e) si detrae l'ammontare delle riserve sinistri costituiti all'inizio del periodo di cui al comma 1 dell'art. 35, sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione.

2. La terza, o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'art. 30, dell'ammontare così ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire corrispondente a sette milioni di unità di conto europee e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.

3. Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 26 per cento e sulla seconda quella del 23 per cento e moltiplicando le somme dei due importi così ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

4. Per le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo assistenza, l'importo dei sinistri pagati è costituito anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di assistenza.

Art. 38.

Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilità nell'assicurazione malattia

1. Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 36 e 37, per il calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattia gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali è gestita l'assicurazione sulla vita, quando:

a) le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbilità con criteri attuariali;

b) sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza;

c) sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza;

d) sia escluso il diritto per l'assicurazione di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;

e) sia prevista in polizza la possibilità di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto.

2. Quando l'assicurazione malattia di cui al presente articolo è gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilità si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati così ottenuti.

Art. 39.

Quota di garanzia

1. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia.

2. Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 12, tale quota non può, in nessun caso, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente agli importi seguenti:

a) 1.400.000 unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi nel ramo indicato al numero 14 del punto *A)* della tabella allegata e l'ammontare dei premi o dei contributi per il ramo suddetto ha superato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'importo di 2.500.000 unità di conto europee oppure il 4 per cento dell'ammontare totale dei premi o dei contributi;

b) 400.000 unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13 e 15 del punto *A)* della tabella allegata, ovvero se concerne i rischi o parte dei rischi compresi nel ramo indicato al numero 14 del punto *A)* della tabella allegata, nel caso che non si applichi la disposizione di cui alla lettera *a)*;

c) 300.000 unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto *A)* della tabella allegata;

d) 200.000 unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto *A)* della tabella allegata.

3. Qualora l'autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l'importo più elevato.

4. L'impresa autorizzata all'esercizio del ramo indicato al numero 14 del punto *A)* della tabella allegata, tenuta ad elevare la quota di garanzia a 1.400.000 unità di conto europee ai sensi del comma 2, lettera *a)*, ha a disposizione:

a) un termine di tre anni per raggiungere l'importo di 1.000.000 unità di conto europee;

b) un termine di cinque anni per raggiungere l'importo di 1.200.000 unità di conto europee;

c) un termine di sette anni per raggiungere l'importo di 1.400.000 unità di conto europee.

5. I termini indicati al comma 4 iniziano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui si realizzano le condizioni previste dal comma 2, lettera *a)*.

Art. 40.

Vigilanza sull'attuazione del programma di attività

1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'art. 14.

2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzione del programma di attività.

3. Qualora da tale rendiconto appaia un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può adottare tutte le misure necessarie per imporre il rispetto del programma e ristabilire l'equilibrio della gestione.

4. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività e allo statuto della società, nonché ogni variazione inerente alle persone indicate nell'art. 11, comma 2, lettere *c)* e *d)*. Le eventuali modifiche del programma di attività e dello statuto devono essere approvate dall'ISVAP.

Art. 41.

Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di polizza

1. Le imprese debbono comunicare, a richiesta dell'ISVAP e in via non sistematica, le tariffe, le condizioni generali e speciali di polizza e i documenti, formulari e stampati da esse utilizzati, nelle relazioni con i contraenti.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le imprese autorizzate ad esercitare assicurazioni obbligatorie debbono comunicare all'ISVAP, prima della loro applicazione, le relative condizioni generali e speciali di polizza.

3. La comunicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2 non costituisce per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

Art. 42.

Sopravvenuta inidoneità degli amministratori e degli azionisti

1. Se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo dell'impresa perdono uno dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, lettera *c)*, decadono dall'ufficio. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza dell'inidoneità sopravvenuta. Nel caso in cui la decadenza non venga dichiarata dal consiglio di amministrazione nel termine sopra indicato, la stessa viene dichiarata con provvedimento dell'ISVAP.

2. Alle persone fisiche, agli amministratori, direttori generali e sindaci delle persone giuridiche, detentrici del controllo o di una partecipazione qualificata nell'impresa che perdono in tutto o in parte i requisiti di cui all'art. 11, comma 2, lettera *d)*, si applica l'art. 10, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

Art. 43.

Condizioni di esercizio dei rami vita e capitalizzazione

1. Le imprese di cui all'art. 20 per l'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione debbono conformarsi alle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo vita.

Capo IV

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AD ALCUNI RAMI

Sezione I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 44.

Esercizio e campo d'applicazione

1. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo 17 (tutela giudiziaria) di cui al punto *A)* della tabella allegata, debbono attenersi, nell'esercizio di tale ramo, alle disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Rientrano nel ramo tutela giudiziaria i contratti di assicurazione con i quali l'assicuratore si obbliga a prendere a carico le spese legali e peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle assicurazioni di tutela giudiziaria che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione;

b) all'attività esercitata dall'assicuratore della responsabilità civile per resistere all'azione dei danneggiati a norma dell'art. 1917 del codice civile.

Art. 45.

Cumulabilità con altre garanzie

1. Qualora la garanzia di tutela giudiziaria sia prestata cumulativamente con altre garanzie assicurative, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.

Art. 46.

Modalità per la gestione dei sinistri

1. Le imprese che esercitano il ramo tutela giudiziaria devono adottare, per la gestione dei sinistri di tale ramo e per la relativa attività di consulenza, una delle seguenti modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'ISVAP.

2. L'impresa assicuratrice può:

a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;

b) affidarla ad un'impresa giuridicamente distinta;

c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'assicuratore, a un procuratore legale, o ad altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione, da lui scelto.

3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera *a)*, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) se l'impresa è multirami, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo assicurativo esercitato dall'impresa;

b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multirami o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale corrono i predetti legami.

4. Se l'impresa intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera *b)*, deve dichiararlo nel contratto, indicando la ragione sociale dell'impresa di cui intende avvalersi. Se l'impresa giuridicamente distinta ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o un'analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa giuridicamente distinta è anche essa soggetta alla vigilanza dell'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 10 agosto 1982, n. 576.

5. Le imprese possono successivamente adottare una diversa modalità, dandone preventiva comunicazione all'ISVAP. La variazione ha effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla predetta comunicazione.

Art. 47.

Condizioni generali del contratto

1. L'assicurato ha diritto:

a) nel caso che per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo occorra far ricorso ad un procuratore legale o ad un altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione nazionale, di scegliere il professionista della cui opera avvalersi;

b) di scegliere un procuratore legale, od altro professionista abilitato a norma della legislazione vigente, al quale affidare la tutela dei suoi interessi nel caso si venga a trovare in situazione di conflitto di interessi con l'impresa.

2. Le condizioni generali di contratto devono prevedere il diritto di cui al comma 1.

3. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono o adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.

Art. 48.

Esclusioni

1. Salvo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 47, comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto lo prevedano espressamente quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'assicurazione tutela giudiziaria è limitata a controversie derivanti dalla utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio della Repubblica;

b) tale assicurazione è collegata con un contratto di assicurazione per l'assistenza da fornirsi in caso di incidenti o di guasti relativi agli stessi autoveicoli;

c) né l'assicuratore della tutela giudiziaria, né l'assicuratore dell'assistenza esercitano il ramo responsabilità civile.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora l'impresa assicuri per la tutela giudiziaria entrambe le parti della controversia, queste debbono comunque essere assistite e rappresentate da procuratori legali, o da altri soggetti abilitati a norma della vigente legislazione, da essa indipendenti.

Art. 49.

Conflitto di interessi

1. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri l'impresa deve richiamare per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui all'art. 47, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Art. 50.

Esercizio e campo d'applicazione

1. Esercita attività assicurativa nel ramo assistenza l'impresa che si obbliga, dietro pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

2. L'aiuto può consistere in prestazioni in danaro od in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche mediante utilizzazione di personale ed attrezzature di terzi.

3. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza il fornire servizi di manutenzione o riparazione, prestazioni di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto.

4. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza l'attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti in detto territorio, a condizione che l'attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni:

a) soccorso sul posto, prestato utilizzando, nella maggior parte dei casi, personale e mezzi propri;

b) trasporto del veicolo fino all'officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia del quale chi riceve l'assistenza è membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l'organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.

6. L'attività di assistenza descritta al comma 4, se effettuata da impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18 (assistenza) di cui al punto *A)* della tabella allegata, fatto salvo il punto *C)* della stessa tabella.

Art. 51.

Controllo dei mezzi delle imprese

1. Le imprese che esercitano attività assicurativa nel ramo assistenza sono soggette al controllo dell'ISVAP anche per quanto riguarda il personale e le attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui esse dispongono per far fronte agli impegni assunti.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, stabilisce, con proprio decreto i requisiti del personale e le caratteristiche delle attrezzature necessari per l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

3. L'ISVAP può richiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni e i dati che ritenga utili ai fini degli accertamenti di cui al comma 1, qualora personale ed attrezzature siano sottoposti a controllo anche in detti Stati.

4. L'ISVAP può a sua volta fornire alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri i dati e le informazioni di cui al comma 3.

5. La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del presente articolo non costituisce violazione del segreto di ufficio.

Capo V

ATTIVITÀ ALL'ESTERO IN REGIME DI STABILIMENTO E DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Art. 52.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro

1. Le imprese che intendono istituire una sede secondaria in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP.

2. L'impresa deve unire alla comunicazione:

a) l'indicazione dello Stato nel cui territorio intende istituire la sede secondaria, e l'indirizzo di tale sede;

b) un programma di attività recante, in particolare, l'indicazione dei rischi che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria;

c) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio di detto Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.

3. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti stabiliti dall'articolo 11, comma 2, lettera *c)*. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 42, comma 1, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, dando comunicazione all'ISVAP del nominativo della persona prescelta per tale sostituzione.

4. Se l'impresa intende assumere tramite la sede secondaria i rischi indicati nel ramo 10 (r.c. autoveicoli terrestri) di cui al punto *A)* della tabella allegata, esclusa la responsabilità del vettore, deve altresì presentare una dichiarazione dalla quale risulti che essa è divenuta membro dell'ufficio nazionale di assicurazione e del fondo di garanzia dello Stato membro della sede secondaria.

Art. 53.

Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP

1. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 52, ove non ravvisi l'esistenza di impedimenti ai sensi del comma 2, trasmette le comunicazioni stesse all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 33 e seguenti.

2. L'ISVAP non può dare corso all'adempimento di cui al comma 1 qualora giudichi che la situazione finanziaria dell'impresa non sia sufficientemente stabile, ovvero che il rappresentante generale, o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, non possiede i necessari requisiti di onorabilità e di professionalità, ovvero che sia inadeguata la struttura organizzativa che l'impresa intende dare alla sede secondaria.

3. L'ISVAP informa per iscritto l'impresa dell'avvenuta trasmissione all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale essa intende stabilirsi delle informazioni di cui all'art. 52, ovvero, nel caso che decida di non procedere alla trasmissione, del rifiuto e delle relative motivazioni. In caso di rifiuto, la comunicazione all'impresa deve essere data prima della scadenza del termine indicato al comma 1.

4. L'impresa non può costituire la sede secondaria e dare inizio all'attività della stessa prima di aver ricevuto una comunicazione di assenso da parte dell'autorità di controllo dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio di quest'ultima, prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data nella quale tale autorità ha ricevuto dall'ISVAP le informazioni di cui all'art. 52. L'ISVAP è tenuto a trasmettere immediatamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che, entro tale termine, gli pervenga dalla predetta autorità di controllo in ordine alle condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, la sede secondaria deve attenersi nell'esercizio della sua attività.

5. Qualora l'impresa intenda modificare il contenuto di una o più delle informazioni di cui all'articolo 52, comma 2, deve darne per iscritto comunicazione all'ISVAP e all'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria, almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di ricevimento di tali informazioni, valuta la modificazione agli effetti degli adempimenti rientranti nella propria attività di controllo. Esso trasmette immediatamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che gli pervenga dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.

Art. 54.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro

1. Le imprese che intendono effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP. Alla comunicazione deve essere allegato un programma nel quale debbono essere indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali essa intende operare e la natura dei rischi che intende assumere.

2. Se la legislazione dello Stato membro di prestazione di servizi lo prescrive, le imprese di cui al comma 1 che intendono assumere i rischi indicati nel ramo 10 (r.c. autoveicoli terrestri) di cui al punto 1 della tabella allegata, con esclusione della responsabilità del settore, devono altresì trasmettere preventivamente all'ISVAP, per ciascuno Stato membro in cui intendono operare:

a) il nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione sinistri, di cui all'art. 12-*bis*, paragrafo 4, della direttiva n. 88/357/CEE del 22 giugno 1988;

b) una dichiarazione dalla quale risulti che l'impresa è divenuta membro dell'ufficio nazionale di assicurazione e del fondo di garanzia dello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione di servizi.

Art. 55.

Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP

1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'art. 54, trasmette all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi:

a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale;

b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 33 e seguenti;

c) un certificato che indichi i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

d) una dichiarazione che indichi la natura dei rischi che l'impresa intende assumere.

L'ISVAP informa contemporaneamente l'impresa interessata della trasmissione della predetta documentazione.

2. Entro il termine previsto al comma 1, l'ISVAP trasmette altresì, ove necessario, alla medesima autorità di controllo le informazioni di cui all'art. 54, comma 2.

3. L'ISVAP non può dare corso alla trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 qualora giudichi che l'impresa non dispone di una struttura amministrativa e di una situazione finanziaria adeguata avuto riguardo al suo programma di attività. Ove rifiuti la trasmissione, l'ISVAP dà motivata comunicazione all'impresa interessata entro il termine indicato nello stesso comma 1.

4. L'impresa può iniziare l'attività dalla data nella quale riceve dall'ISVAP comunicazione dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

5. Qualora l'impresa intenda modificare una delle informazioni contenute nel programma di cui all'art. 54, essa deve conformarsi a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5. L'ISVAP valuta la comunicazione dell'impresa e trasmette immediatamente all'impresa stessa ogni eventuale comunicazione che gli pervenga dall'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi.

Art. 56.

Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale

1. Le imprese che intendono assumere rischi di cui al ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, in conformità a quanto disposto dall'art. 54, paragrafo 2, primo comma, della direttiva n. 92/49/CEE, debbono richiedere all'ISVAP le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di controllo degli Stati membri interessati. L'ISVAP è tenuto a provvedere entro venti giorni dalla richiesta stessa.

2. Le imprese di cui al comma 1 debbono comunicare all'ISVAP, prima della sua utilizzazione, la base tecnica per il calcolo dei premi relativi.

Art. 57.

Poteri dell'ISVAP

1. L'ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie dell'impresa operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione, l'ISVAP deve informare l'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

2. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di cui al presente titolo ivi operanti, o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la solidità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.

Art. 58.

Comunicazioni relative ai contratti

1. Le imprese di cui agli articoli 52 e 54 devono trasmettere all'ISVAP, insieme al bilancio, un rendiconto tecnico concernente separatamente le attività svolte in regime di stabilimento e quelle svolte in regime di

libertà di prestazione di servizi, suddiviso per Stato membro e per i rami indicati al punto *A)* della tabella allegata, raggruppati nel modo seguente:

a) infortuni e malattia (n. 1 e n. 2);

b) assicurazione autoveicoli (n. 3, n. 7 e n. 10; le cifre relative al ramo n. 10, esclusa la responsabilità del vettore, debbono essere specificate);

c) incendio e altri danni ai beni (n. 8 e n. 9);

d) assicurazioni aeronautiche, marittime e trasporti (n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 11 e n. 12);

e) responsabilità civile generale (n. 13);

f) credito e cauzione (n. 14 e n. 15);

g) altri rami (n. 16, n. 17 e n. 18).

2. Le imprese di cui al comma 1 dovranno indicare separatamente i dati relativi ai contratti di coassicurazione comunitaria concernenti rischi situati al di fuori del territorio della Repubblica.

3. Il rendiconto tecnico di cui al comma 1 va redatto secondo le disposizioni stabilite con provvedimento dell'ISVAP.

4. L'ISVAP, a decorrere dal mese successivo a quello di ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, comunica alle autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi che ne facciano richiesta l'importo aggregato dei premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, risultante dai rendiconti stessi.

Art. 59.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

1. Le imprese che intendono istituire una sede secondaria in uno Stato terzo debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando lo Stato nel cui territorio si propongono di operare e l'indirizzo della sede secondaria.

2. L'impresa deve unire alla comunicazione un programma di attività che indichi il nominativo della persona che essa intende preporre alla direzione della sede secondaria, i rischi che essa intende assumere e, per i primi tre esercizi, le previsioni relative all'ammontare delle provvigioni da corrispondere, al gettito dei premi ed all'ammontare dei sinistri da pagare, nonché la struttura organizzativa che l'impresa intende dare alla sede secondaria.

3. L'ISVAP può vietare all'impresa di procedere alla istituzione della sede secondaria qualora giudichi che la situazione finanziaria dell'impresa stessa non sia sufficientemente stabile ovvero qualora, sulla base del programma di attività presentato, ritenga inadeguata la struttura organizzativa della sede secondaria.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

Capo VI

ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA SVOLTA DA SEDI SECONDARIE SITUATE IN ALTRI STATI MEMBRI.

Art. 60.

Condizioni di accesso e di esercizio

1. Le imprese di cui al presente titolo che intendono operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro debbono preventivamente darne comunicazione all'ISVAP fornendo i seguenti elementi:

a) l'indirizzo della sede secondaria da cui l'impresa intende operare;

b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi che l'impresa si propone di assumere;

c) se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deve altresì trasmettere all'ISVAP l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 90.

2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

3. L'impresa è tenuta a comunicare all'ISVAP ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1.

4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo, nonché negli articoli 81, comma 5, 87 e 89, in quanto applicabili.

Capo VII

PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'ISVAP

Art. 61.

Violazione delle norme sulle riserve tecniche

1. Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti, l'ISVAP invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tal fine un termine congruo.

2. L'ISVAP previa comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni, può vietare con proprio provvedimento all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni esistenti nel territorio della Repubblica. Può inoltre

richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di tali misure.

3. Se l'impresa, nel termine assegnatole, non ottempera all'invito rivoltole ai sensi del comma 1, l'ISVAP, con proprio provvedimento può vietarle l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'art. 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed agli articoli 114 e 115 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato all'impresa interessata ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il divieto di assunzione di nuovi affari ha durata massima di sei mesi. Ove entro tale termine l'impresa abbia rimosso le cause per le quali lo stesso è stato adottato, il provvedimento è revocato. Del provvedimento di revoca è data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera.

Art. 62.

Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia

1. Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi dell' art. 35, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento.

2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'art. 39 o se detta quota non è più costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, su proposta dell'ISVAP, che fissa il termine per la loro esecuzione, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 13 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

5. Nel caso previsto dal comma 1 l'ISVAP, può vietare all'impresa con proprio provvedimento di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica. Analogo provvedimento può essere adottato nel caso previsto dal comma 2. In entrambi i predetti casi del provvedimento viene data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali può essere richiesto di adottare analoga misura per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. Nella richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire oggetto del provvedimento.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere comunicato all'impresa interessata.

7. Per le imprese di cui all'art. 22 che non dispongono del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP in relazione ai piani di cui al presente articolo o all'articolo del decreto legislativo vita può autorizzare, il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra.

Art. 63.

Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento

1. L'ISVAP può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle società alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art. 62 del presente decreto, assista un proprio rappresentante per l'esecuzione del piano stesso.

2. Il presidente dell'ISVAP, riferisce periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attuazione del piano di risanamento o di finanziamento, nonché sulla situazione generale dell'impresa.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può richiedere che, nel corso della sua attuazione, siano apportate al piano di risanamento o di finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi prefissati, concedendo, ove occorra, una proroga del termine per l'esecuzione del piano stesso.

Art. 64.

Vincolo delle attività patrimoniali

1. L'ISVAP, nel caso previsto dall'art. 62, comma 2, ordina alle competenti autorità, con proprio provvedimento, l'iscrizione di ipoteca, a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative, sui beni immobili dell'impresa localizzati

nel territorio della Repubblica che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 31. Ordina altresì, nello stesso modo, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel predetto registro, nonché il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel registro stesso.

2. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonché per il vincolo dei depositi in numerario delle annualità dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

3. Per i crediti diversi da quelli indicati al comma 2, ovunque localizzati, l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che dà disposizioni sulla relativa utilizzazione.

4. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del comma 1 sui beni localizzati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa.

5. L'ISVAP dà comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni; può inoltre richiedere alle stesse autorità:

a) l'adozione di provvedimento analogo a quello previsto al comma 1, primo periodo, per i beni immobili localizzati nei rispettivi territori;

b) il vincolo dei titoli e dei depositi in numerario localizzati nei rispettivi territori, ai fini del loro trasferimento nel territorio della Repubblica.

6. Il provvedimento di cui al comma 1 può essere adottato dall'ISVAP anche nel caso previsto dall'art. 61, comma 3, in relazione alla gravità delle irregolarità contestate all'impresa.

Art. 65.

Decadenza dall'autorizzazione

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 19, l'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale ai sensi dell'art. 9 quando si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) vi rinunci espressamente;

b) cessi di esercitare totalmente la propria attività per un periodo superiore a sei mesi; se la cessazione dell'attività riguarda soltanto alcuni dei rami autorizzati, la decadenza concerne esclusivamente detti rami;

c) si ponga volontariamente in liquidazione;

d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria;

e) venga assoggettata a liquidazione coatta amministrativa;

f) trasferisca totalmente il proprio portafoglio.

2. Per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle società di cui al titolo II nei casi previsti dagli articoli 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve essere sentito preventivamente l'ISVAP.

3. La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'ISVAP da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 66.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, quando l'impresa:

a) non soddisfi più alle condizioni di accesso;

b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'art. 62;

c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni del presente decreto, nonché ad ogni altra disposizione al cui rispetto essa è tenuta per l'esercizio della sua attività;

d) non si attenga, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti nel programma di attività;

e) sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive.

2. Nei confronti delle imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la revoca dell'autorizzazione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 126 del presente decreto.

Art. 67.

Modalità di revoca dell'autorizzazione

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

2. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dalla impresa o solo alcuni di essi.

3. Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 68.

Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.

1. In caso di revoca dell'autorizzazione disposta in conformità all'art. 67, l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative nonché dei lavoratori dipendenti,

può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato in applicazione degli articoli 61 e 62. L'ISVAP, può altresì adottare i provvedimenti previsti dall'art. 64.

2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 deve essere data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe in conformità a quanto previsto dagli articoli 61, 62 e 64.

Art. 69.

Effetti della decadenza e della revoca dell'autorizzazione

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la liquidazione coatta dell'impresa nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera *d)* o sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati ai sensi del presente decreto. La liquidazione coatta può essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale è disposta la revoca.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati all'art. 66, comma 1, lettere *a), c), d)* ed *e)*. Il Ministero, su proposta dell'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero la pone in liquidazione coatta.

3. Le imprese nei cui confronti venga disposta la revoca o la decadenza dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni dei rami esercitati ai sensi del presente decreto debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

4. Le clausole di tacito rinnovo, contenute nei contratti in corso, perdono efficacia con il provvedimento di revoca. I contraenti possono recedere dai predetti contratti mediante comunicazione fatta per iscritto all'impresa, con effetto dalla prima scadenza del premio annuale, quando la durata dell'assicurazione sia superiore all'anno.

5. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni dei commi 3 e 4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può disporre la liquidazione coatta dell'impresa stessa.

Art. 70.

Liquidazione volontaria

1. Nel caso in cui un'impresa deliberi di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dalll'ISVAP.

Art. 71.

Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri

1. I provvedimenti adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, concernenti la revoca o la decadenza dall'autorizzazione, nonchè la liquidazione coatta amministrativa sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art. 72.

Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi

1. Salvo quanto previsto dall'art. 73, le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai documenti di cui all'art. 2435 del codice civile.

2. Al bilancio deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato dall'ISVAP. Per le imprese di cui all'art. 20, comma 1, e per quelle che esercitano anche i rami vita e capitalizzazione, è approvato un modello aggiuntivo.

3. Le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo assistenza devono altresì allegare al bilancio un documento dal quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.

4. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi del presente decreto e ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonchè dell'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, possono essere formati da supporti informatici e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti.

5. Le imprese che esercitano l'assicurazione del credito debbono predisporre e tenere a disposizione dell'ISVAP apposite evidenze contabili che indichino sia i risultati tecnici sia le riserve tecniche relativi al suddetto ramo.

6. Se un'impresa che esercita le attività indicate nell'allegato I del decreto legislativo vita direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attività previste dalla tabella allegata, l'ISVAP vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

Art. 73.

Certificazione del bilancio

1. Il bilancio delle imprese di cui al presente titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dalla quale risulti la certificazione della corrispondenza del bilancio stesso, redatto in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia.

2. Qualora tra gli amministratori della società di revisione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale.

3. Nel caso di imprese non soggette alle disposizioni del decreto di cui al comma 1, la relazione deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che ne hanno la rappresentanza e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate all'art. 3, comma 1, del citato decreto.

4. Si applicano, anche per le imprese non soggette alle disposizioni del decreto di cui al comma 1, gli articoli 1, 2, commi primo, secondo, terzo e quarto, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, primo e terzo comma, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso.

5. L'impugnazione della delibera assembleare che approva il bilancio delle imprese soggette e non soggette al decreto di cui al comma 1 può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione stessa nel registro delle imprese.

6. Nel caso di imprese non soggette alle disposizioni del decreto di cui al comma 1, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una società di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

7. Qualora la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando per le società e gli enti soggetti al decreto di cui al comma 1 il disposto dell'art. 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

8. Qualora le società di revisione non si attengano alla disposizione di cui al comma 7, il consiglio di amministrazione dell'ISVAP ne informa la Consob per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Art. 74.

Annullabilità e risoluzione dei contratti

1. I contratti compresi nel portafoglio italiano delle imprese di cui al presente titolo sono annullabili con le modalità stabilite dall'art. 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta del contraente, se gli stessi non vengono regolarmente registrati o contabilizzati presso le rispettive sedi legali agli effetti della determinazione delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, prescritti dal presente decreto. In caso di annullamento, l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi incassati.

2. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano delle imprese di cui al comma 1 che operano in violazione delle disposizioni del presente decreto o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'art. 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 75.

Trasferimento di portafoglio

1. In caso di trasferimento volontario di tutto o di parte del portafoglio italiano, come definito all'art. 8, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione dell'ISVAP le relative deliberazioni e condizioni.

2. L'approvazione è data dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le imprese possono trasferire il portafoglio italiano sia ad altre imprese aventi la propria sede legale nel territorio della Repubblica, sia ad imprese aventi la propria sede legale in altri Stati membri. L'impresa cessionaria deve essere regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività ad essa trasferite ai sensi dell'art. 9 del

presente decreto o delle corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, adottate in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della direttiva n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973, e deve disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto del trasferimento. In nessun caso, tuttavia, il portafoglio può essere trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

4. Se il trasferimento riguarda il portafoglio afferente le assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica anche la disposizione contenuta nell'art. 17, comma 3, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 126, comma 1, lettera *g)*, del presente decreto.

5. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie, l'ISVAP rilascia l'approvazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole delle autorità di controllo degli Stati membri nei quali sono situate le sedi secondarie interessate.

6. Ai fini dell'approvazione, è altresì necessaria l'acquisizione del preventivo parere favorevole delle autorità di controllo degli Stati membri di ubicazione del rischio quando nel portafoglio oggetto del trasferimento sono compresi contratti stipulati in altri Stati membri in regime di libertà di prestazione di servizi.

7. In caso di trasferimento del portafoglio ad un'impresa avente la propria sede legale in un altro Stato membro, spetta all'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cessionaria attestare che l'impresa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. Qualora il portafoglio venga trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria situata in uno Stato membro diverso dalla Repubblica Italiana, l'impresa cessionaria, per l'attività che essa, a seguito del trasferimento, venga ad esercitare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi, è tenuta a conformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 81.

8. Se le autorità di controllo di cui ai commi 5, 6 e 7 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.

9. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo a condizione:

a) che l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 93 del presente decreto, le attività ad essa trasferite;

b) che il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;

c) che il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;

d) che la predetta sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario ai sensi del presente decreto.

10. Le imprese possono altresì trasferire ad imprese aventi la propria sede legale in Stati terzi quella parte del loro complessivo portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello Stato in cui è situata la sede legale dell'impresa cessionaria.

11. Il trasferimento di portafoglio attuato in conformità al presente articolo non è causa di risoluzione dei contratti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di approvazione del trasferimento, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa avente la propria sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia, oppure a favore di una sede secondaria di un'impresa avente la propria sede legale in Italia.

12. Il trasferimento totale del portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dall'autorizzazione per l'esercizio delle attività cedute. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa con sede legale in uno Stato estero, ma a favore di sede secondaria della stessa situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del decreto di approvazione, delle disposizioni dell'art. 2112 del codice civile.

13. Nel caso in cui il trasferimento di portafoglio effettuato da un'impresa con sede legale in un altro Stato membro ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, comprenda rischi assunti al di fuori di questo territorio, l'ISVAP dà il suo accordo a condizione che l'impresa cessionaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario, e che soddisfi alle condizioni previste dagli articoli 52 e 54.

Art. 76.

Fusione e scissione di imprese

1. Le imprese di cui al presente titolo possono stipulare atti di fusione, anche mediante incorporazione, con imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, o con imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro che siano autorizzate, ai sensi dell'art. 9 del presente decreto o delle corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, ad esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella allegata al presente decreto. La fusione, le relative modalità e le nuove norme statutarie debbono essere sottoposte all'approvazione dell'ISVAP.

2. In caso di fusione attuata per incorporazione da parte di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa incorporante deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione.

3. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, questa deve essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 9 del presente decreto e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione.

4. La fusione di cui al comma 1 è approvata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Qualora alla fusione partecipino imprese aventi la sede legale in altri Stati membri, l'approvazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di controllo di detti Stati.

5. Per le fusioni che danno luogo alla incorporazione di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o che danno luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo parere favorevole solo dopo avere verificato:

a) che l'impresa incorporante o la nuova impresa dispongono del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

b) che l'impresa incorporante o la nuova impresa si conformano alle disposizioni contenute negli articoli 80 e 81.

6. Per i trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione si applicano le disposizioni di cui all'art. 75, commi 4 e 11.

7. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi precedenti valgono anche per le operazioni di scissione.

Art. 77.

Procedura della liquidazione coatta

1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con il decreto con cui dispone la liquidazione coatta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori scelti tra una rosa di nominativi indicati dall'ISVAP.

3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con i poteri dei liquidatori delle società commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze dei liquidatori sono poste a carico della liquidazione.

4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorità di controllo di questi Stati.

5. Un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fa parte, in qualità di esperto, del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, disposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1982, n. 576. L'ISVAP, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, procederà all'emanazione dei provvedimenti di integrazione; ai fini delle decisioni del comitato di sorveglianza, in relazione all'integrazione predetta, ove necessario prevale il voto del presidente.

6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta può essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale.

Art. 78.

Effetti della liquidazione

1. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.

2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione.

3. Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, con apposita convenzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 e conformemente alle modalità previste dall'art. 75. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 23 e seguenti, che alla data del decreto che dispone la liquidazione coatta risultano iscritti nel registro di cui all'art. 31 sono riservati, salvo quanto previsto al comma 7, esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono. Conseguentemente sono soddisfatti con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assisti da privilegio o ipoteca:

a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione;

b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso.

5. Se gli attivi a copertura risultano insufficienti per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui al comma 4, lettera *a)*, sono preferiti ai crediti di cui al comma 4, lettera *b)*.

6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, comma 1, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. Per le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 79.

Liquidazione coatta di imprese non autorizzate

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove risulti l'assoluta mancanza di attività di una società posta in liquidazione coatta amministrativa per esercizio abusivo dell'attività assicurativa, provvede, su proposta dell'ISVAP, allo scioglimento della società senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

3. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività o queste non siano sufficienti a far fronte al pagamento del compenso o a spese autorizzate, può richiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.

4. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 213, commi 2 e 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico della Consap s.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

6. Ai contratti stipulati con le predette imprese di cui al presente articolo si applica l'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO.

Art. 80.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica

1. L'accesso alle attività indicate nel punto *A)* della tabella allegata in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:

a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale, nonché l'indirizzo della sede secondaria che essa si propone di costituire in Italia;

b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973;

c) un programma di attività recante in particolare l'indicazione dei rischi che essa intende assumere e la struttura organizzativa di detta sede secondaria;

d) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria, che sia munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti poteri;

e) la dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, se nel programma di cui alla lettera *c)* risulta che l'impresa stessa intenda coprire la responsabilità civile per l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti.

2. L'ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1 per indicare, se del caso, all'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa interessata le condizioni, giustificate da motivi d'interesse generale, che la stessa deve osservare nell'esercizio della sua attività.

3. L'impresa può costituire la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica a decorrere dal momento in cui riceve l'assenso dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Qualora l'impresa intenda modificare una o più delle informazioni di cui al comma 1 ne dà comunicazione all'ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP valuta la modificazione e, se del caso, interviene presso l'autorità di controllo dello Stato membro d'origine dell'impresa ai sensi del comma 2.'

Art. 81.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica

1. L'accesso alle attività indicate nel punto *A)* della tabella allegata in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:

a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale o, nel caso in cui l'impresa intenda operare da una sede secondaria situata in altro Stato membro, l'indirizzo di detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale;

b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973;

c) un certificato indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi che l'impresa intende assumere.

2. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deve altresì trasmettere all'ISVAP:

a) l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 90;

b) una dichiarazione attestante che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

3. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta la regolarità della documentazione ricevuta ai sensi dei medesimi commi.

4. L'impresa è tenuta a comunicare all'ISVAP, attraverso l'autorità di controllo dello Stato membro d'origine, ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non possono avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se essa si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.

Art. 82.

Obbligo di uso della lingua italiana

1. Le comunicazioni da farsi all'ISVAP ai sensi degli articoli 80 e 81 debbono essere effettuate in lingua italiana.

Art. 83.

Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di polizza

1. Le imprese di cui agli articoli 80 e 81 debbono comunicare all'ISVAP, a richiesta di questo ed in via non sistematica, le tariffe, le condizioni generali e speciali di polizza e i documenti, formulari e stampati, da esse utilizzati nelle relazioni con i contraenti.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le imprese autorizzate ad esercitare assicurazioni obbligatorie debbono comunicare all'ISVAP, prima della loro applicazione, le relative condizioni generali e speciali di polizza.

3. La comunicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2 non costituisce per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

Art. 84.

Vigilanza dell'autorità di controllo dello Stato membro di origine

1. Le imprese aventi la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza finanziaria dell'autorità di controllo dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi.

2. L'autorità di controllo dello Stato membro d'origine di un'impresa che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione, l'autorità di controllo informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.

Art. 85.

Poteri dell'ISVAP

1. L'ISVAP può richiedere all'impresa che opera in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi la presentazione di tutti i documenti necessari per l'applicazione del presente articolo.

2. Qualora l'ISVAP accerti che l'impresa che opera in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica non rispetta le disposizioni della legge italiana che essa è tenuta ad osservare, invita l'impresa stessa a porre fine alla situazione di irregolarità.

3. Qualora l'impresa non si conformi all'invito di cui al comma 2, l'ISVAP ne informa l'autorità di controllo dello Stato membro di origine chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le irregolarità.

4. Ove le irregolarità persistano, l'ISVAP può adottare nei confronti dell'impresa, dopo averne informato l'autorità di controllo dello Stato membro di origine, misure idonee a porre termine alla situazione di irregolarità e, se necessario, di vietare la stipulazione di nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. In quest'ultimo caso, si applica l'art. 74, comma 2.

5. Qualora l'impresa che ha commesso l'infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana vengono adottate nei riguardi dello stabilimento o dei beni predetti.

6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi debbono essere notificate all'impresa interessata.

7. Delle misure adottate ai sensi dei commi precedenti l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa, su quotidiani o altre pubblicazioni a tale fine appositamente individuati, per il periodo di tempo ritenuto necessario.

8. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di controllo dello Stato membro di origine.

9. L'ISVAP vieta alle imprese di cui al presente titolo di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica quando ciò sia richiesto dalle autorità di controllo dei rispettivi Stati membri d'origine, e siano indicati gli attivi che debbono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle predette autorità di controllo, l'ISVAP adotta altresì i provvedimenti di cui all'art. 64.

Art. 86.

Comunicazione di dati relativi all'attività svolta

1. L'ISVAP chiede alle autorità di controllo degli Stati membri di origine delle imprese operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi di comunicare l'importo aggregato dei premi, dei sinistri e delle provvigioni dell'esercizio precedente, distintamente per i contratti conclusi nell'uno e nell'altro regime, al lordo delle cessioni in riassicurazione, suddiviso per i seguenti gruppi di rami:

a) infortuni e malattia (n. 1 e n. 2);

b) assicurazione autoveicoli (n. 3, n. 7 e n. 10; le cifre relative al ramo n. 10, esclusa la responsabilità del vettore, debbono essere specificate);

c) incendio e altri danni ai beni (n. 8 e n. 9);

d) assicurazioni aeronautiche, marittime e trasporti (n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 11 e n. 12);

e) responsabilità civile generale (n. 13);

f) credito e cauzione (n. 14 e n. 15);

g) altri rami (n. 16, n. 17 e n. 18).

2. Per quanto riguarda le assicurazioni relative al ramo 10 (r.c. autoveicoli terrestri) di cui al punto *A)* della tabella allegata, l'ISVAP chiede altresì i dati relativi alla frequenza dei sinistri osservata ed al costo medio dei sinistri stessi, distinguendo il costo medio dei sinistri pagati ed il costo medio dei sinistri riservati.

Art. 87.

Pubblicità

1. L'ISVAP provvede ogni tre mesi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio delle attività indicate al punto *A)* della tabella allegata nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 80 e 81.

Art. 88.

Trasferimento di portafoglio

1. Le imprese operanti nel territorio della Repubblica ai sensi delle disposizioni del presente titolo che intendono procedere al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi sia in regime di stabilimento che in regime di prestazione di servizi debbono comunicare all'ISVAP di aver richiesto all'autorità di controllo dello Stato membro d'origine l'autorizzazione al trasferimento.

2. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa stabilita nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il suo accordo dopo aver verificato:

a) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede legale in Italia, che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

b) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede legale in un altro Stato membro, che l'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

3. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa stabilita in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo accordo dopo aver verificato che:

a) l'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

b) l'impresa cessionaria soddisfa, nel territorio della Repubblica, alle condizioni di cui all'art. 81.

4. Il portafoglio oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo non può essere in alcun caso trasferito a favore di una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

5. L'ISVAP provvede a dare notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei trasferimenti di portafoglio di cui al comma 1 effettuati con il suo assenso.

6. Il trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio dei contratti conclusi dalle imprese di cui al comma 1, che sia stato debitamente autorizzato dall'autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

Art. 89.

Rappresentante fiscale

1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 81 debbono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.

2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato, e la sua nomina deve essere comunicata all'ufficio del registro di Roma e all'ISVAP.

3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengano elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

5. Il rappresentante deve presentare all'ufficio del registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

Art. 90.

Rappresentante per la gestione dei sinistri

1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 81 per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti debbono nominare un proprio rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.

2. Il rappresentante deve avere residenza nel territorio della Repubblica e non può svolgere per conto della impresa attività diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione.

3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dalla impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.

4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale previsto dall'art. 89.

5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante debbono essere indicati nella polizza di assicurazione nonché nel contrassegno e nel certificato previsti dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Art. 91.

Rispetto delle disposizioni nazionali di interesse generale

1. Le imprese di cui al presente titolo non possono stipulare contratti nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale.

Art. 92.

Esercizio dei rami vita e capitalizzazione

1. Le imprese di cui al presente titolo autorizzate nei rispettivi Stati membri di origine ad esercitare, congiuntamente ai rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata, uno o più dei rami indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita, possono esercitare detti rami anche nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, conformandosi alle disposizioni del predetto decreto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO.

Capo I

CONDIZIONI DI ACCESSO

Art. 93.

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica

1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto *A)* della tabella allegata debbono essere autorizzate dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui all'art. 9, comma 2.

2. Le imprese che nello Stato di origine esercitano congiuntamente le attività di cui al comma 1 e quelle indicate al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita, possono essere autorizzate ad esercitare esclusivamente le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto all'art. 98.

3. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito dei poteri previsti dall'art. 80, comma 1, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 4, lettera *b)*. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nello stesso art. 80, comma 1.

4. L'impresa deve inoltre dare prova:

a) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato di origine, in una delle forme indicate dall'art. 7 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto *A)* della tabella allegata, per i quali richiede l'autorizzazione;

b) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'art. 103 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.

5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 52, comma 3.

6. Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi del comma 4, lettera *b)*, si applicano le disposizioni dell'art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Art. 94.

Altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre:

a) presentare insieme alla domanda i seguenti documenti:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2506 del codice civile;

2) un certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

3) l'elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;

4) il certificato, rilasciato dalle competenti autorità di controllo dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto *A)* della tabella allegata l'impresa è autorizzata ad esercitare ed i rischi effettivamente esercitati.

b) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica dell'attività esercitata nel territorio stesso e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;

c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità in conformità a quanto previsto dagli articoli 103 e seguenti;

d) presentare un programma dell'attività che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 95;

e) fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione in base al presente decreto.

Art. 95.

Programma di attività

1. Il programma di attività deve indicare:

a) i rischi che l'impresa intende assumere;

b) gli elementi patrimoniali che costituiscono l'importo minimo della quota di garanzia;

c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari che costituiscono il fondo di organizzazione di cui l'impresa dispone nel territorio della Repubblica nella misura prevista dall'art. 12, comma 5;

d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati;

e) se l'impresa intende garantire i rischi compresi nel ramo 18 (assistenza), il personale e le attrezzature di cui essa dispone per fornire l'assistenza promessa.

2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui all'art. 14, comma 2, e ad esso deve essere allegata la relazione tecnica di cui all'art. 15.

3. Debbono essere allegati altresì i bilanci relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.

4. Si applica inoltre l'art. 14 commi 3 e 4.

Art. 96.

Diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando:

a) l'impresa non provi di disporre effettivamente nel territorio della Repubblica dei mezzi finanziari che costituiscono il fondo di organizzazione di cui all'art. 95 comma 1, lettera *c)*;

b) il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di un'impresa assicuratrice;

c) il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 52, comma 3.

2. L'autorizzazione non può essere rilasciata, inoltre, quando non sia rispettato dallo Stato di origine dell'impresa il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

Art. 97.

Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata, che intende estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve essere autorizzata nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 93.

2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve:

a) presentare il programma di attività relativo ai nuovi rami per i quali l'autorizzazione è richiesta, redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 95;

b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia, tenuto conto dei nuovi rami per i quali è richiesta l'estensione dell'autorizzazione, e di avere correlativamente adeguato il deposito cauzionale di cui all'art. 93, comma 4, lettera *b)*.

3. Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione tecnica di cui all'art. 15 e dall'ultimo bilancio approvato.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'art. 16, comma 4.

Art. 98.

Autorizzazione all'esercizio dei rami vita e capitalizzazione

1. Le imprese di cui al presente titolo che esercitano nello Stato di origine esclusivamente le attività rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I che intendono esercitare anche le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita possono essere a ciò autorizzate in conformità alle disposizioni contenute in detto decreto, a condizione che dispongano di analoga autorizzazione nel loro Stato di origine.

Art. 99.

Altre norme applicabili

1. Le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 3 e 4, e negli articoli 10, 18 e 19 si applicano anche alle imprese di cui al presente titolo.

Art. 100.

Disposizioni particolari concernenti imprese aventi la sede legale nella Confederazione elvetica

1. Le imprese che hanno la sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate al punto *A)* della tabella allegata non sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 93, comma 4, lettera *b)*, e comma 6.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla domanda di autorizzazione un certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato d'origine il quale attesti che l'impresa dispone della quota minima di garanzia conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 e del margine di solvibilità, calcolato a norma degli articoli 33 e seguenti, nel caso in cui tale margine sia più elevato della predetta quota.

3. Il certificato di cui al comma 2 deve altresì indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone nel territorio della Repubblica per far fronte alle spese di cui all'art. 95, comma 1, lettera *c)*.

4. Alle imprese di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 96, comma 2, e all'art. 97, comma 2, lettera *b)* relativamente al deposito cauzionale.

Capo II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 101.

Vigilanza

1. Le sedi secondarie delle imprese di cui al presente titolo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 21.

Art. 102.

Riserve tecniche

1. Le imprese di cui al presente titolo sono tenute a conformarsi per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, alle disposizioni degli articoli 23 e seguenti relativi alla disciplina delle riserve tecniche.

2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, comma 7. L'ISVAP può tuttavia esigere che detti attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove lo ritenga necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 103.

Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia

1. Le imprese di cui al presente titolo debbono disporre, per la loro sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni degli articoli 33, comma 2, e seguenti, in quanto applicabili.

2. Il margine di solvibilità è calcolato in conformità a quanto disposto dagli articoli 35 e seguenti, avuto riguardo all'attività svolta dalla sede secondaria.

3. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Tale quota non può essere inferiore alla metà dell'importo previsto dall'art. 39 per i rami ai quali si riferisce l'autorizzazione, rilasciata all'impresa a norma dell'art. 93.

4. Le attività costitutive del margine di solvibilità debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.

5. La disposizione del comma 1 non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri, le quali sono soggette a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di questi Stati, ai sensi dell'art. 104.

Art. 104.

Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri

1. Le imprese di cui al presente titolo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nei rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata in uno o più Stati membri o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere:

a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'art. 103, comma 2, il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;

b) di poter costituire la cauzione prevista dall'art. 93, comma 4, lettera *b)*, soltanto in uno dei predetti Stati membri;

c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minima di garanzia.

2. La domanda di cui al comma 1 va presentata all'ISVAP ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati.

3. Le agevolazioni previste al comma 1 possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscono una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di altri Stati membri.

4. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata.

5. In caso di accoglimento della domanda, l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'art. 93, comma 4, lettera *b)*, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio della Unione europea.

Art. 105.

Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui all'art. 104, comma 1, possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorità di controllo degli Stati interessati.

2. L'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale ha diritto di ottenere dalle altre autorità di controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto controllo.

Art. 106.

Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni

1. Le imprese alle quali sono state concesse le agevolazioni di cui all'art. 104, comma 1, debbono calcolare il margine di solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta dall'insieme delle loro sedi secondarie costituite negli Stati membri.

Art. 107.

Vigilanza sull'attuazione del programma di attività

1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'art. 95.

2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo all'esecuzione del programma di attività.

3. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività e allo statuto della società, nonché ogni variazione inerente alle persone indicate nell'art. 94, comma 1, lettera *a)*. Le variazioni apportate al programma di attività debbono essere approvate dall'ISVAP.

Art. 108.

Condizioni di esercizio dei rami vita e capitalizzazione

1. Le imprese che esercitano esclusivamente i rami infortuni e malattia e che sono autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni sulla vita di cui all'allegato I del decreto legislativo vita debbono conformarsi nell'esercizio delle stesse a quanto stabilito dal predetto decreto, fermo restando quanto previsto agli articoli 22, 72 e 78.

Art. 109.

Comunicazioni all'ISVAP

1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette alle disposizioni contenute nell'art. 41.

Art. 110.

Divieto per le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo di operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

1. È vietato alle imprese con sede legale in uno Stato terzo di esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nella tabella allegata in regime di libertà di prestazione di servizi. La disposizione si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.

2. È fatto divieto ai soggetti aventi il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese operanti in violazione di quanto disposto al comma 1. È altresì vietata qualsiasi forma di mediazione per la stipulazione di detti contratti.

Art. 111.

Disposizioni particolari concernenti imprese aventi la sede legale nella Confederazione elvetica

1. Le imprese indicate nell'art. 100 non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 103 a 106.

Capo III

PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'ISVAP

Art. 112.

Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità

1. In caso di inosservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche e al margine di solvibilità da parte della sede secondaria di un'impresa di cui al presente titolo si applicano nei confronti della stessa, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 61, 63 e 64.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni sul margine di solvibilità da parte di un'impresa stabilita oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri, il cui stato di solvibilità è controllato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 104, l'ISVAP stesso adotta nei confronti della sede secondaria di tale impresa situata nel territorio della Repubblica i provvedimenti di cui agli articoli 62 e 64, e ne dà comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui la sede secondaria ha dei beni.

3. Nell'adottare i provvedimenti di cui al comma 2 l'ISVAP può chiedere alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui la sede secondaria ha dei beni di vietarne la libera disponibilità, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di tali misure.

4. Se lo stato di solvibilità è controllato ai sensi dell'art. 104 dall'autorità di controllo di altro Stato membro, l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 spetta a detta autorità, la quale può avvalersi della facoltà prevista al comma 3 per i beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica.

Art. 113.

Revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria nei casi previsti dall'art. 65, comma 1.

2. La revoca dell'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria è disposta, su proposta dell'ISVAP, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti dall'art. 66.

3. La revoca dell'autorizzazione può altresì essere disposta:

a) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

b) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

4. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di cui al comma 1 deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate al punto *A)* della tabella allegata nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. L'autorizzazione deve essere parimenti revocata quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia. In questi casi, la revoca deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

5. Si applicano altresì gli articoli 65, comma 2, e 67, rispettivamente in caso di decadenza e di revoca.

Art. 114.

Effetti della revoca dell'autorizzazione

1. Gli effetti della revoca dell'autorizzazione rilasciata per la sede secondaria sono disciplinati dall'art. 69.

2. L'ISVAP può consentire che un'impresa di cui al presente titolo ponga volontariamente in liquidazione la sua sede secondaria quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati nell'art. 113, comma 3, lettere *a)* e *b)*. In tal caso l'ISVAP assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso in cui alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta della sede secondaria.

Art. 115.

Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri

1. I provvedimenti adottati nei confronti delle imprese di cui al presente titolo, concernenti la revoca e la decadenza dall'autorizzazione, nonché la liquidazione coatta amministrativa e quelli previsti dall'art. 114 sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.

Capo IV

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art. 116.

Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi

1. Le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, nonché la compilazione della situazione patrimoniale e del resoconto speciale per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai documenti di cui all'art. 2435 del codice civile.

2. Si applicano altresì alle imprese di cui al comma 1 le disposizioni contenute nell'art. 72, commi 3, 4 e 5.

3. Le imprese di cui al comma 1 debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 72, comma 2, relativamente alla situazione del margine di solvibilità della loro sede secondaria situata nel territorio della Repubblica. Esse debbono altresì attenersi alle predette disposizioni relativamente alla situazione del margine di solvibilità dell'insieme delle loro sedi secondarie situate all'interno dell'Unione europea, quando la vigilanza sullo stato di solvibilità delle stesse, ai sensi dell'art. 104, è esercitata dall'ISVAP.

4. Se un'impresa che esercita le attività indicate nell'allegato I del decreto legistativo vita, direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con una sede secondaria di un'impresa di cui al presente titolo che esercita le attività previste dalla tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

Art. 117.

Certificazione del bilancio

1. Le imprese di cui al presente titolo debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 73, per quanto concerne la certificazione della situazione patrimoniale e del resoconto speciale di cui all'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 118.

Trasferimento di portafoglio

1. In caso di trasferimento volontario del portafoglio della sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, l'impresa cedente deve ottenere l'approvazione ai sensi dell'art. 75, commi 1 e 2.

2. Il trasferimento può essere effettuato:

a) ad un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non venga trasferito a favore di una sede secondaria situata in uno Stato terzo;

b) ad un'impresa avente la propria sede legale in uno Stato terzo, ma solo a condizione che il portafoglio ceduto venga trasferito a favore di una sede secondaria della stessa situata nel territorio della Repubblica.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera *a)*, l'impresa cessionaria deve soddisfare alle condizioni indicate all'art. 75, commi 3 e 7.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera *b)*, l'approvazione è subordinata alla verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. Nel caso che il controllo di solvibilità sia demandato all'autorità di controllo di altro Stato membro di stabilimento dell'impresa conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 104, tale verifica compete a detta autorità che ne rilascia attestazione.

5. Si applicano altresì i commi 11 e 12 dell'art. 75.

Art. 119.

Altre norme applicabili

1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette alle disposizioni contenute nell'art. 68, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 112, nonché negli articoli 70, 74, 77, 78 e 79.

Capo V

DISPOSIZIONI SULLA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ E SULL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Art. 120.

Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo.

1. L'ISVAP, informa la Commissione europea:

a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata ad imprese di nuova costituzione controllate da imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;

b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa che si trovi nella situazione di cui al comma 1, lettera *a)*, la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla Commissione.

Art. 121.

Infrazioni al principio di reciprocità

1. L'ISVAP, informa la Commissione delle difficoltà incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attività e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

2. Su decisione della Commissione, l'ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 120, comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni saranno negate qualora le decisioni della Commissione siano prorogate dal Consiglio della Unione europea.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nell'Unione europea, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione.

4. L'ISVAP, informa la Commissione, a sua richiesta:

a) di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa presentata da imprese di nuova costituzione controllate da altre imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;

b) di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Art. 122

Legge applicabile

1. I contratti sono regolati dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.

2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

3. Le disposizioni specifiche relative a una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975, presumendosi, ai fini della sua applicazione, che il contratto presenti il collegamento più stretto con lo Stato in cui è ubicato il rischio.

5. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione di tale Stato salvo che le parti, in conformità di questa, non abbiano convenuto di sottoporre il contratto alla legislazione di un altro Stato.

Art. 123.

Informativa al contraente

1. Le imprese operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, debbono comunicare al contraente, prima della conclusione del contratto:

a) la legislazione applicabile al contratto, qualora le parti non abbiano la libertà di scelta, oppure che le parti hanno la libertà di scegliere la legislazione applicabile e, in tal caso, la legislazione che l'assicuratore propone di scegliere;

b) le disposizioni relative all'esame dei reclami in merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organismo incaricato di esaminare i reclami stessi.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è applicabile soltanto se il contraente è persona fisica.

3. Le informazioni di cui al comma 1 debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione; esse debbono essere redatte in lingua italiana, salvo che il contraente non ne richieda la redazione in altra lingua.

4. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione, le imprese di cui al comma 1 debbono informare il contraente del nome dello Stato membro in cui è situata la sede legale o la sede secondaria con cui sarà concluso il contratto. Tali informazioni debbono figurare nei documenti che vengono eventualmente forniti al contraente.

5. Gli obblighi di cui al comma 4 non si applicano ai contratti concernenti i grandi rischi.

6. Se il contratto concerne l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, le imprese debbono altresì indicare nei suddetti documenti il nome e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 90.

7. Sulla proposta di assicurazione, sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'impresa che concede la copertura assicurativa.

8. Le imprese di cui ai titoli II e IV debbono altresì inserire nelle proposte, nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: «Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento dell'ISVAP», seguita dalla specificazione della data del provvedimento, nonché della data e del numero della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recante la pubblicazione dell'atto. Nel caso di più provvedimenti di autorizzazione, è sufficiente indicare gli estremi del primo provvedimento.

TITOLO VI

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE TRIBUTARIA SULLE ASSICURAZIONI

Art. 124.

Imposte ed oneri parafiscali

1. All'art. 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, i primi cinque commi sono sostituiti dal seguente:

«Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato *A*):

a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;

b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;

c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;

d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando sono stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreché per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;

e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere *a), b), c)* e *d),* quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;

f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate».

2. L'art. 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è soppresso.

3. La disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è da intendersi nel senso che le riassicurazioni fatte da imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica o da imprese estere quivi operanti con sedi secondarie e concernenti assicurazioni di rischi esteri non sono soggette all'imposta di cui alla stessa legge.

4. Sono indeducibili dal reddito d'impresa soggetto alle imposte sui redditi i premi delle assicurazioni per i quali non è stato effettuato il pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, qualora al pagamento della predetta imposta sia tenuto il contraente.

5. Ogni contratto di assicurazione concernente un rischio ubicato in Italia è altresì sottoposto agli oneri parafiscali gravanti sui premi a norma della legislazione vigente.

TITOLO VII

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA.

Art. 125.

Disposizioni relative alla legge 10 giugno 1978, n. 295, al decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, ed al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49.

1. La legge 10 giugno 1978, n. 295, è abrogata.

2. Il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, è abrogato ad eccezione degli articoli 3 e 12.

3. L'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'art. 25 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 e l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11 sono abrogati a decorrere dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

4. Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, è abrogato ad eccezione degli articoli 38, 39 e 40.

5. Il decreto legislativo 17 dicembre 1992, n. 509, è abrogato.

Art. 126.

Modifiche ed integrazioni alla legislazione sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1. Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — *1.* L'assicurazione obbligatoria può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ai sensi delle norme vigenti ad esercitare nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che di libertà di prestazione di servizi, la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.»;

b) l'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — *1.* Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate.

2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, l'impresa stessa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.

4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nello stesso comma 2.»;

c) dopo l'art. 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. — *1.* Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a motore e dei natanti.

2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.

3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni»;

d) l'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — *1.* Per le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che potranno essere individuate con provvedimento dell'ISVAP, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di «franchigia» che prevedano un contributo dell'assicurato ad risarcimento del danno.

2. L'ISVAP procede all'individuazione delle categorie di veicoli di cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze di prevenzione.

e) l'art. 15 è abrogato;

f) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. — *1.* L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata quando le imprese:

a) rifiutino ingiustificatamente l'adempimento di quanto prescritto dall'art. 11;

b) omettano o ritardino l'adempimento di quanto prescritto negli articoli 30 e 31.»;

g) l'art. 17 è abrogato, ad eccezione del comma 3;

h) all'art. 19, primo comma, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.»;

i) dopo l'art. 19 è inserito il seguente articolo:

«19-*bis*. — *1.* Il Fondo vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede sociale in Italia operante in tale Stato ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II capo V, la quale, al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare con proprio decreto, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», a sottoscrivere convenzioni con fondi di garanzia di altri Stati membri, concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.»;

l) all'art. 19, le parole: «L'Istituto nazionale delle assicurazioni», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A.»;

m) all'art. 20, primo comma e quinto comma, le parole «dall'Istituto nazionale delle assicurazioni» e «dell'Istituto nazionale delle assicurazioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dalla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.» e «della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.»;

n) all'art. 22, primo comma, le parole «all'Istituto nazionale delle assicurazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.»;

o) all'art. 31, terzo comma, le parole «l'Istituto nazionale delle assicurazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.»;

p) all'art. 36, terzo comma, le parole «l'Istituto nazionale delle assicurazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.».

2. Al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* In occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese debbono rilasciare al contraente un'attestazione che indichi:

a) la data di scadenza per la quale l'attestazione stessa viene rilasciata;

b) la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni;

c) il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, secondo modalità indicate dall'ISVAP;

d) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo.

2. L'attestazione deve essere consegnata dal contraente all'assicuratore nel caso in cui lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato medesimo.

3. Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire un milione per ogni attestazione non rilasciata. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza per le irrogazioni delle sanzioni è degli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

4. L'obbligo di cui al comma 1, lettera *c)*, entrerà in vigore gradualmente giungendo a regime alla data del 31 dicembre 1998»;

b) all'art. 3, comma 10, le parole «all'Istituto nazionale delle assicurazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.»;

c) l'art. 7, è abrogato;

d) all'art. 13, le parole «dell'Istituto nazionale delle assicurazioni» sono sostituite dalle seguenti: «della Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.»;

e) gli articoli 14-*bis*, e 14-*ter* sono abrogati.

3. L'art. 70, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, è abrogato.

Art. 127.

Disposizioni relative all'assicurazione contro i danni derivanti dalla grandine, dal gelo e dalla brina e da altre avversità atmosferiche.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottata in armonia con i principi contenuti nel presente decreto legislativo e nel rispetto delle norme del Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992, una normativa sostitutiva dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. L'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 resta in vigore fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

Art. 128.

Modifica alla legge 10 giugno 1982, n. 348

1. La lettera *c)* del primo comma dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 è sostituita dalla seguente:

«*c)* da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi».

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 129.

Requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori

1. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 2, lettera *c)*, le persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, direzione nonché controllo in imprese soggette al presente decreto debbono possedere i seguenti requisiti:

a) avere svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzione di amministratore o di sindaco o di carattere direttivo in società od enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale o un fondo di dotazione non inferiore a cinquecento milioni di lire;

b) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, nonché per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle leggi in materia tributaria o valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni, ovvero non essere stati presidenti, amministratori con delega di poteri, direttori generali, sindaci o liquidatori di società od enti, nei settori assicurativo, creditizio o finanziario, che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti alla adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dalla adozione dei provvedimenti stessi.

2. Per gli organi collegiali, i requisiti di cui al comma 1, lettera *a)*, devono essere posseduti da almeno un terzo dei componenti degli organi stessi.

Art. 130.

Provvedimenti amministrativi vigenti

1. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall'art. 11, comma 2, lettera *d)*, dall'art. 23, comma 5, dall'art. 51, comma 2, e dall'art. 72, comma 2, continuano ad applicarsi i seguenti provvedimenti:

a) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1991, n. 161, recante «Determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo per l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese o enti assicurativi»;

b) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1981, n. 148, recante «Determinazione della riserva premi e della riserva sinistri per le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami «credito» e «cauzioni»;

c) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1981, n. 341, recante «Criteri d'integrazione della riserva premi per le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali»;

d) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1984, n. 170, recante «Integrazione della riserva premi per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi»;

e) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1981, n. 293, recante «Integrazione della riserva premi per le assicurazioni dei danni derivanti dalla energia nucleare»;

f) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1992, n. 58, recante «Requisiti del personale e caratteristiche delle attrezzature necessari per l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza»;

g) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 1980, n. 154, recante «Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione previsto dalle norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni.».

2. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 30, comma 3, continuano ad applicarsi i seguenti provvedimenti:

a) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1988, n. 172, recante «Determinazione delle quote massime e minime di investimento della riserva premi e della riserva sinistri in specifiche attività relative alle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni diverse da quelle della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»;

b) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1988, n. 172, recante «Determinazione delle quote massime e minime d'investimento della riserva premi e della riserva sinistri in specifiche attività relative alle imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».

3. L'applicazione dei provvedimenti di cui al comma 2, resta limitata alla determinazione delle quote massime di investimento.

Art. 131.

Disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1. Le disposizioni di cui all'art. 11-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, inserito dall'art. 126 del presente decreto, si applicano ai premi incassati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Entro il mese ancora successivo le imprese di assicurazione debbono presentare all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza, la denuncia dei premi soggetti al contributo che prevedono di incassare nell'anno 1995.

2. Il provvedimento di cui all'art. 12, comma 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 126, è emanato dall'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

3. A decorrere dal 1° luglio 1994 cessa, per le imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'obbligo di immettere nel conto consortile, di cui all'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, una quota pari al due per cento di tutti i rischi assunti.

4. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, verranno stabilite le modalità per la liquidazione del conto consortile, di cui all'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Art. 132.

Certificazioni riguardanti residenti in altri Stati

1. Agli effetti dell'art. 11, comma 2, lettere *c)* e *d)* del presente decreto legislativo i residenti in altri Stati possono produrre un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, altro documento equipollente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza.

2. Qualora nello Stato di residenza non sia previsto il rilascio del documento indicato al comma 1, lo stesso può essere sostituito da una dichiarazione giurata, ovvero, per gli Stati nei quali questa non sia prevista, da una dichiarazione resa dall'interessato ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato di residenza che rilascia un attestato facente fede del giuramento o della dichiarazione.

3. I documenti indicati nei commi 1 e 2 devono al momento della loro presentazione essere di data non anteriore a tre mesi.

Art. 133.

Deroghe alla disciplina in materia di capitale di fondo di garanzia e di riserve tecniche

1. Le imprese di cui al titolo II, autorizzate ad esercitare uno o più rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, debbono adeguare il proprio capitale o fondo di garanzia, se inferiori, ai minimi prescritti dall'art. 12, comma 1, di detto decreto, entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli aumenti del capitale o del fondo di garanzia comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino alla concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale o il fondo di garanzia minimi stabiliti nel primo comma, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie ed alle imposte catastali nella misura fissa di lire un milione.

3. Le imprese di cui ai titoli II e IV hanno termine fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 1, lettera *a)*.

4. Le imprese di cui al titolo II, in deroga agli articoli 23 e seguenti, determinano, rappresentano e localizzano le riserve tecniche inerenti alle obbligazioni assunte in Spagna fino al 31 dicembre 1996, ed in Grecia e Portogallo fino al 31 dicembre 1998, conformemente alle disposizioni vigenti in questi stessi Stati e sotto il controllo delle rispettive autorità.

Art. 134.

Deroga alla disciplina in materia di assicurazione malattia

1. Qualora le assicurazioni di cui all'art. 56 concernano rischi ubicati nel territorio della Repubblica federale di Germania e le autorità di controllo di detto Stato membro non pubblichino e non trasmettano la tabella di frequenza e gli altri dati indicati nel comma 1 del predetto articolo, l'ISVAP è tenuto a comunicare immediatamente la base tecnica per il calcolo dei premi, di cui all'art. 56 comma 2, alle predette autorità di controllo, al fine di consentire loro di presentare eventuali osservazioni.

2. Se l'ISVAP non ritiene di dover tener conto di tali eventuali osservazioni, ne informa in modo dettagliato le autorità di controllo di cui al comma 1, fornendone i motivi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1995.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 135.

Collocamento di rischi all'estero

1. Le disposizioni di cui all'art. 114, primo, secondo e terzo comma, lettera *c)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, non si applicano a coloro che stipulano con le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi ubicati nel territorio della Repubblica, nonché a coloro che svolgono attività di mediazione per la stipulazione di detti contratti.

2. Le predette disposizioni non si applicano altresì a coloro che stipulano all'estero contratti relativi alle assicurazioni di responsabilità civile, ivi compresa la responsabilità per l'inquinamento da idrocarburi, e rischi accessori concernenti navi coperte da bandiera italiana e navi utilizzate da armatori o noleggiatori residenti in Italia, nonché a coloro che svolgono attività di mediazione per la stipulazione di detti contratti.

Art. 136.

Disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie

1. L'ISVAP comunica alla Commissione della Unione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorietà, indicando per le stesse:

a) le disposizioni vigenti per ciascuna di esse;

b) gli elementi che devono figurare nel documento attestante l'adempimento dell'obbligo di assicurazione che eventualmente l'assicuratore debba rilasciare all'assicurato.

Art. 137.

Imprese autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. Le autorizzazioni concesse alle imprese di cui al titolo II anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'esercizio delle attività indicate nel punto *A)* della tabella allegata nel territorio della Repubblica sono valide anche per operare negli altri Stati membri e negli Stati terzi, fermo l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle disposizioni di cui al titolo II, capo IV, se non già espressamente abilitata ad operare all'estero.

2. Le sedi secondarie delle imprese di cui ai titoli III e IV, autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni di cui al punto *A)* della tabella allegata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che siano in attività a quest'ultima data, possono continuare a svolgere la loro attività conformemente alle disposizioni del decreto stesso.

3. In caso di esercizio dell'attività assicurativa all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese, se non espressamente abilitate, debbono soddisfare l'obbligo di cui al comma 1 entro il 30 giugno 1995.

Art. 138.

Imprese operanti in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto operano in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica in base al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, come modificato dal decreto legislativo 17 dicembre 1992, n. 509, possono:

a) se autorizzate ad operare in base all'art. 17 del predetto decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, continuare la loro attività nei rami previsti dall'autorizzazione, senza necessità di effettuare alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 81 del presente decreto, salvo che intendano apportare modifiche alla predetta attività;

b) se abilitate esclusivamente in base all'art. 16 del medesimo decreto legislativo, estendere la loro attività, previa comunicazione ai sensi dell'art. 81, alla stipulazione di contratti per l'assicurazione di altri rischi.

Art. 139.

Cessione dei rischi in riassicurazione

1. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.

Art. 140.

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea

1. L'ISVAP, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rende noto il controvalore in lire italiane dell'ECU da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno ai fini dell'applicazione del presente decreto. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'ECU in tutte le monete dell'Unione europea.

Art. 141.

Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima delle sanzioni di cui ai predetti articoli è raddoppiata.

Art. 142.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

ALLEGATO

A) CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO

1 Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

prestazioni forfettarie;

indennità temporanee;

forme miste,

persone trasportate

2. Malattia:

prestazioni forfettarie;
indennità temporanee;
forme miste.

3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari):

ogni danno subito da:
veicoli terrestri automotori;
veicoli terrestri non automotori.

4. Corpi di veicoli ferroviari:

ogni danno subito da veicoli ferroviari.

5. Corpi di veicoli aerei:

ogni danno subito da veicoli aerei.

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:

ogni danno subito da:
veicoli fluviali;
veicoli lacustri;
veicoli marittimi.

7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):

ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.

8. Incendio ed elementi naturali:

ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
incendio;
esplosione;
tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta;
energia nucleare;
cedimento del terreno.

9. Altri danni ai beni:

ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8.

10. R.C. autoveicoli terrestri:

ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).

11. R.C. aeromobili:

ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).

12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:

ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).

13. R.C. generale:

ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12.

14. Credito:

perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
credito all'esportazione;
vendita a rate;
credito ipotecario;
credito agricolo.

15. Cauzione:

cauzione diretta;
cauzione indiretta.

16. Perdite pecuniarie di vario genere:

rischi relativi all'occupazione;
insufficienza di entrate (generale);
intemperie;
perdite di utili;
persistenza di spese generali;
spese commerciali impreviste;
perdita di valore venale;
perdita di fitti o di redditi;
perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente;
perdite pecuniarie non commerciali;
altre perdite pecuniarie.

17. Tutela giudiziaria:

tutela giudiziaria.

18. Assistenza:

assistenza alle persone in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto *C)*.

B) Denominazione dell'autorizzazione concessa contemporaneamente per più rami

Qualora l'autorizzazione riguardi contemporaneamente:

a) i rami numeri 1 e 2, viene rilasciata sotto la denominazione «Infortuni e malattia»;

b) i rami numeri 1, quarto rigo, 3, 7 e 10, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni auto»;

c) i rami numeri 1, quarto rigo, 4, 6, 7 e 12, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni marittime e trasporti»;

d) i rami numero 1, quarto rigo, 5, 7 e 11, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni aeronautiche»;

e) i rami numeri 8 e 9, viene rilasciata sotto la denominazione «Incendio ed altri danni ai beni»;

f) i rami numeri 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata sotto la denominazione «Responsabilità civile»;

g) i rami numeri 14 e 15, viene rilasciata sotto la denominazione «Credito e cauzione»;

h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la denominazione «tutti i rami danni»,

tale denominazione deve essere comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

C) Rischi accessori

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i medesimi:

sono connessi con il rischio principale;
riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;
sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.

I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al punto *A)* non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami.

Tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui al primo comma, i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quanto essi riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi marittime o comunque connesse a tale utilizzazione.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse

— La legge 22 febbraio 1994, n 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria per il 1993. L'art. 18 così recita

«Art 18 (*Assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita criteri di delega*) — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/49/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi

a) dovrà prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'ISVAP l'approvazione degli statuti, nonché la facoltà per l'Istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo,

b) dovrà prevedersi la possibilità per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;

c) dovrà prevedersi la facoltà dell'assicurato di recedere dal contratto in caso di trasferimento di tutto o di parte del portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni, stipulati in regime di stabilimento o di libertà di prestazione dei servizi, da parte di un'impresa avente la propria sede legale nel territorio della Repubblica ad un impresa stabilita in uno Stato membro diverso da quello di prestazioni di servizi,

d) sarà prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attività per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunzi espressamente all'autorizzazione;

e) sarà prevista la possibilità, su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di paesi terzi;

f) sarà prevista la possibilità per l'ISVAP di esigere la comunicazione non sistematica delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, delle maggiorazioni eventuali delle stesse, nonché di formulari ed altri stampati che le imprese utilizzano o intendono utilizzare nelle loro relazioni con i contraenti,

g) dovrà prevedersi che le imprese possano investire le riserve tecniche secondo le categorie di attivi di cui al paragrafo 1 dell'art 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa; per quanto attiene ai prestiti, dovrà stabilirsi che saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche soltanto i prestiti garantiti da ipoteca su beni immobili, i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche, quando ai crediti verso i riassicuratori, nonché verso assicurati ed intermediari, resta in vigore il disposto dall'art. 31, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n 295 Dovrà comunque prevedersi la possibilità che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facoltà di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;

h) dovrà prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facoltà, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;

i) dovrà prevedersi che gli attivi a copertura delle riserve tecniche da esprimersi in una delle valute CEE, possano essere espressi anche in ECU,

l) sarà previsto che, per le assicurazioni obbligatorie ai sensi della legge italiana, le imprese comunichino preventivamente l'ISVAP le condizioni generali e speciali di assicurazione;

m) per le imprese che si propongono di coprire nel territorio della Repubblica in regime di prestazione di servizi, i rischi classificati nel ramo n 10 del punto *A* dell'allegato alla direttiva 72/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, saranno previste la comunicazione del nominativo e dell'indirizzo del rappresentante per la gestione dei servizi, nonché l'adesione all'Ufficio nazionale e al Fondo di garanzia per le vittime della strada;

n) sul contratto o qualsiasi documento che conceda la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, dovranno figurare altresì il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all'art 12-*bis*, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE»

— L'art 19 della medesima legge così recita

«Art. 19 (*Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera*) — 1 In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE, le imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di libertà di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»

— La direttiva 92/49/CEE è pubblicata in GUCE L 228 dell'11 agosto 1992.

— La direttiva 91/371/CEE è pubblicata in GUCE L 205 del 27 luglio 1991.

Note all'art. 1

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n 90, reca attuazione della direttiva 82/627/CEE relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa. L'articolo 1 recita:

«Art 1 — 1 L'art 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n 216, nel testo stabilito dalla legge 4 giugno 1985, n 281, è sostituito dal seguente

"Art 5. — Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata o in una società estera in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta contro il limite percentuale.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto Agli stessi fini la partecipazione è determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore La società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto portano a conoscenza del pubblico, con modalità stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, ogni variazione superiore al cinque per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con diritto al voto

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello, approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute;

3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;

4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtù di un accordo.

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le società e la borsa può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facoltà della Commissione nazionale per le società e la borsa di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di osservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Nei casi di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, la società che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo aver ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

— La direttiva 93/22/CEE è pubblicata in GUCE L 141 dell'11 giugno 1993. L'art. 1, punto 13, così recita:

«13) "mercato regolamentato": il mercato degli strumenti finanziari di cui all'allegato, sezione B:

che sia iscritto nell'elenco di cui all'art. 16 redatto dallo Stato membro che è lo Stato membro d'origine ai sensi dell'art. 1, punto 6, lettera *c)*;

che funzioni regolarmente;

che sia caratterizzato dal fatto che le disposizioni, elaborate o approvate dalle autorità competenti, definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato, nonché, qualora sia applicabile la direttiva 79/279/CEE, le condizioni di ammissione alla quotazione fissate dalla stessa e, qualora la direttiva 79/279/CEE non sia applicabile, le condizioni che questi strumenti finanziari devono soddisfare per poter essere effettivamente negoziati sul mercato;

che prescriva il rispetto di tutti gli obblighi di dichiarazione e di trasparenza prescritti in applicazione degli articoli 20 e 21».

— La legge 24 dicembre 1969, n. 990, reca norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. L'art. 2 così recita:

«Art. 2. — I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone.

[L'obbligo di assicurazione non riguarda la responsabilità per danni riportati dalle persone trasportate, salvo che si tratti di natanti adibiti a servizio pubblico].

Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'art. 1».

— La direttiva 92/96/CEE è pubblicata in GUCE L 360 del 9 dicembre 1992.

Note all'art. 4:

— La legge 7 luglio 1907, n. 526, reca disposizioni a favore delle piccole società cooperative agricole e delle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione.

— La legge 17 aprile 1925, n. 473, reca conversione in legge del R.D.L. 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal R.D.L. 21 ottobre 1923, n. 2479.

— La legge 12 febbraio 1935, n. 303, reca conversione in legge con modificazioni, del R.D.L. 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966 concernente l'esercizio sulle assicurazioni sulla vita e contro i danni.

— Il R.D. 16 ottobre 1934, n. 2047, reca riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto della Cassa interna di previdenza del C.O.N.I.

Note all'art. 5:

— Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, reca il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private. L'art. 38 così recita:

«Art. 28 *(Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di imprese nazionali)*. — Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni o le riassicurazioni contro i danni le imprese nazionali debbono farne domanda al Ministero dell'industria e del commercio fornendo la prova di essere legalmente costituite e di possedere un capitale sociale, se trattasi di società per azioni o di società cooperative, o un fondo di garanzia, se trattasi di società di mutua assicurazione, non inferiore alle seguenti misure:

1) lire duecentocinquanta milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio comprenda le assicurazioni dei rischi dell'incendio, o dei trasporti marittimi e aeronautici, ovvero dalla responsabilità civile per danni causati da autoveicoli;

2) lire centocinquanta milioni, di cui almeno metà versato, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui al precedente n. 1) ma vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilità civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito;

3) lire ottanta milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1) e 2) e lire quaranta milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio in uno solo di tali rami di assicurazione».

— L'art. 40, comma primo, del medesimo decreto così recita:

«Le imprese nazionali ed estere, anche a forma mutua o cooperativa, per poter iniziare nel territorio della Repubblica l'esercizio della assicurazioni diverse da quelle sulla vita, debbono costituire e vincolare, a favore della massa degli assicurati per contratti formanti il portafoglio italiano, una cauzione minima globale:

1) di lire sessanta milioni, quando l'esercizio comprenda l'assicurazine dei rischi dell'incendio o dei trasporti marittimi o aeronautici o della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli;

2) di lire trenta milioni, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui al precedente numero 1) ma vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilità civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito,

3) di lire cinque milioni, quando l'esercizio sia limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1) e 2)».

Note all'art. 7:

— L'art. 2325 del codice civile così recita:

«Art. 2325 *(Nozione)*. — Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni».

— L'art. 2514 del codice civile così recita

«Art. 2514 *(Società cooperative a responsabilità limitata)*. — Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni.

L'atto costitutivo può stabilire che in caso di legittimazione coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponde sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541».

— L'art. 2546 del codice civile così recita·

«Art 2546 *(Nozione)*. — Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale

I soci sono tenuti al pagamento dai contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art 2548».

Nota all'art 9·

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.,641, reca disciplina delle tasse concessioni governative. Il numero 80 della tariffa, come modificata con D.M 20 agosto 1992 prevede:

«Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	N O T E
80	1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terreste di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 aprile 1993); per ogni mese di utenza.		1 La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento 2. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 3. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.».
	a) utenze residenziali	10.000	
	b) utenze affari	25.000	

Note all'art 13

— Il D.L.C.P.S 14 dicembre 1947, n. 1577, reca provvedimenti per la cooperazione. L'art. 24, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, così recita.

«Art. 24. — Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, ne tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite e di quattro milioni.

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non puo essere superiore a lire ventimila.

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'art 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicati nell'articolo predetto».

Nota all'art. 15

— Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota all'art. 1.

Nota all'art 26

— Il D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, reca il regolamento della legge 14 dicembre 1969, n. 990 L'art. 70 così dispone.

«Art. 70 *(Modalità per la determinazione dei sinistri avvenuti nell'esercizio)* — Ai fini del calcolo della riserva sinistri si considerano come sinistri avvenuti in un determinato esercizio tutti i sinistri verificatisi nell'esercizio stesso qualunque sia la data della denuncia Per i sinistri non ancora denunciati entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, si procederà ad una stima del numero e degli importi dei sinistri stessi da imputare a riserva sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti e dei costi medi dei sinistri denunciati nell'esercizio.

Il risultato di detta stima deve essere comunicato al conto consortile nei termini previsti per l'immissione dei dati indicati alla lettera *f)* dell'art. 52».

Note all'art. 27

— La direttiva 89/647/CEE è pubblicata in GUCE L 386 del 30 dicembre 1989

— La legge 13 gennaio 1994, n. 43, disciplina le cambiali finanziarie.

— La direttiva 79/267/CEE è pubblicata in GUCE L 63 del 13 marzo 1979

Note all'art. 28:

— L'art. 2423-*bis* del codice civile così recita:

«Art. 2423-*bis* (*Principi di redazione del bilancio*). — Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatto secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6 del comma precedente sono consentite, in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico».

Note all'art. 30:

— La direttiva 85/611/CEE è pubblicata in GUCE L 375 del 31 dicembre 1985.

— Per la direttiva 89/647/CEE vedi nota all'art. 27.

Note all'art. 31:

— L'art. 2421 del codice civile così recita:

«Art. 2421 (*Libri sociali obbligatori*). — Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;

7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni.

I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio e annualmente vidimati a norma degli articoli 2215 e 2216».

— Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota all'art. 1.

Nota all'art. 33:

— L'art. 2424 del codice civile così recita:

«Art. 2424 (*Contenuto dello stato patrimoniale*). — Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I - *Immobilizzazioni immateriali:*
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.

Totale.

II - *Immobilizzazioni materiali:*
1) terreni e fabbricati,
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - *Immobilizzazioni finanziarie*, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese.
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri.
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni *(B)*.

C) Attivo circolante:

I - *Rimanenze:*
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.

Totale.

II - *Crediti*, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.

Totale.

III - *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:*

1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.

Totale.

IV - *Disponibilità liquide:*

1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.

Totale

Totale attivo circolante *(C)*.

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:

I - *Capitale.*

II - *Riserva da soprapprezzo delle azioni.*

III - *Riserve di rivalutazione.*

IV - *Riserva legale.*

V - *Riserva per azioni proprie in portafoglio*

VI - *Riserve statutarie*

VII - *Altre riserve, distintamente indicate.*

VIII - *Utili (perdite) portati a nuovo.*

IX - *Utile (perdita) dell'esercizio.*

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti,
6) debiti verso fornitori,
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».

Nota all'art 42

— La legge 9 gennaio 1991, n. 20, reca integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi. L'art. 10, comma 3, così recita: «3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea».

Nota all'art. 44

— L'art. 1917 del codice civile così recita:

«Art. 1917 *(Assicurazione della responsabilità civile)* — Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore».

Nota all'art 46

— La legge 10 agosto 1982, n 576, reca la riforma della vigilanza sulle assicurazioni. L'art 4 così recita.

«Art 4 *(Funzioni dell'ISVAP).* -- L'ISVAP, in conformità agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attività a queste assimilate, nonché degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa. A tal fine provvede.

a) al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale;

b) all'esame e alla verifica dei bilanci;

c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte, degli operatori del mercato assicurativo. compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione.

Compete altresì all'ISVAP:

a) compiere tutte le attività necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionali e comunitario, nonché all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti,

b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza;

c) [espletare l'attività istruttoria necessaria per l'adozione dei provvedimenti attribuiti dalla legge alla competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compresa la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni];

d) [esprimere parere sul programma presentato dalle imprese, in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa, nonché sul piano di risanamento e su quello di finanziamento previsti dall'art 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nel caso in cui il parere espresso in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa sia negativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove intenda discostarsene, è tenuto a sentire anche il parere del Consiglio di Stato];

e) [proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle misure sanzionatorie, compresa la revoca dell'autorizzazione o dell'iscrizione nei confronti di qualunque operatore del mercato assicurativo, nonché delle misure e degli interventi per il risanamento e dei provvedimenti per la liquidazione coatta amministrativa, nei confronti delle imprese e degli enti di cui al primo comma];

f) adottare tutti i provvedimenti concernenti il procedimento per la liquidazione coatta amministrativa;

g) promuovere l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti;

h) pubblicare annualmente un rapporto sulla propria attività, contenente anche i dati significativi sull'attività assicurativa nazionale e comunitaria, nonché altri studi relativi al mercato assicurativo;

i) promuovere tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei Paesi della Comunità economica europea al fine di rendere organica la vigilanza dell'attività assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali nei territorio degli altri Stati membri.

[Tutte le altre funzioni in materia di assicurazioni private non espressamente attribuite all'ISVAP dalla presente legge restano affidate alla Direzione generale delle assicurazion private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato].

Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonché i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le società e la borsa sulle società con azioni quotate in borsa».

Nota all'art. 54:

— La direttiva 88/357/CEE è pubblicata in GUCE L. 172 del 4 luglio 1988. L'art. 12-*bis*, paragrafo 4, così recita:

«4. Lo Stato membro della prestazione di servizi esige che l'impresa garantisca che le persone che chiedono un indennizzo in seguito a sinistri verificatisi nel suo territorio non si trovino in una situazione meno favorevole per il fatto che l'impresa copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, del ramo 10 in regime di prestazione di servizi invece che tramite uno stabilimento in detto Stato membro.

A tal fine, lo Stato membro della prestazione di servizi esige che l'impresa nomini un rappresentante residente o stabilito nel proprio territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di indennizzo e dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa rispetto a persone che hanno subito un danno che può dar luogo ad una richiesta di indennizzo, anche per quanto riguarda il versamento di tali indennizzi, e per rappresentarla o, se necessario, per farla rappresentare dinanzi ai tribunali e alle autorità di detto Stato membro in relazione a detti indennizzi.

Parimenti, il rappresentante può essere chiamato a rappresentare l'impresa dinanzi alle autorità competenti dello Stato della prestazione di servizi quanto riguarda la verifica dell'esistenza e della validità della polizza di assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Lo Stato membro della prestazione di servizi non può esigere che la persona designata svolga per conto dell'impresa che l'ha nominata attività diverse da quelle indicate nel secondo e terzo comma. Tale persona non si occupa di assicurazine diretta per conto della suddetta impresa.

La nomina di tale rappresentante non costituisce di per sé apertura di succursale o di agenzia ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, lettera *b)* della direttiva 73/239/CEE e il rappresentante non costituisce uno stabilimento ai sensi dell'art. 2, lettera *c)* della presente direttiva».

Nota all'art. 56:

— Per la direttiva 92/49/CEE vedi nota alle premesse. L'art. 54, paragrafo 2, comma primo, così recita:

«2. Gli Stati membri possono prescrivere che l'assicurazione malattia di cui al paragrafo 1 sia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita se:

i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di frequenza delle malattie e altri dati statistici pertinenti dello Stato membro in cui è situato il rischio, secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;

è costituita una riserva di senescenza;

l'assicuratore può denunciare il contratto soltanto entro un determinato termine fissato dallo Stato membro in cui è situato il rischio;

il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contrasti in corso;

il contratto prevede la possibilità che il contraente sostituisca il contratto esistente con un nuovo contratto conforme al paragrafo 1, proposto dalla stessa impresa di assicurazione o dalla stessa succursale tenendo conto dei diritti maturati. In particolare si terrà conto della riserva di invecchiamento e può essere richiesta una nuova visita medica solo in caso di estensione della copertura».

Nota all'art. 61:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 5. L'art. 75 così recita:

«Art. 75 *(Risoluzione)*. — I contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico o alle quali sia fatto divieto di assumere nuovi affari ai sensi dell'art. 70 sono risoluti, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di una rata successiva.

La denuncia deve essere comunicata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale si intendono far decorrere gli effetti».

— Il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, reca il regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private. Gli articoli 114 e 115 così dispongono:

«Art. 114. — Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare debbono limitare la propria attività alla gestione dei contratti in corso: è perciò ad esse vietata la stipulazione di nuovi contratti e la rinnovazione di quelli esistenti.

I contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati nel Regno presso le imprese alle quali sia fatto il divieto di assumere nuovi affari sono risoluti, nonostante qualunque patto in contrario, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di rate successive. La denuncia dovrà essere notificata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale il contraente intende che decorrano gli effetti».

«Art. 115. — Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare, in un periodo di tempo, non superiore a sei mesi, che sarà stabilito dal Ministero dell'economia nazionale, anche per le imprese cui sia fatto il divieto di operare anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento, debbono provvedere a rimuovere le cause per le quali fu pronunciato il divieto o mettersi in liquidazione secondo le norme del codice di commercio.

Quando sia trascorso il termine predetto senza che l'impresa abbia provveduto ai termini del comma precedente, essa sarà messa in liquidazione a norma degli articoli 92, 96 e 104 del presente regolamento, senza pregiudizio di ogni altra eventuale azione a carico dell'impresa, nonché di amministratori, rappresentanti legali e direttori, ai sensi delle disposizioni del decreto-legge, del presente regolamento o di altre leggi».

Nota all'art. 64:

— Per il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, vedi nota precedente. L'art. 27 così dispone:

«Art. 27. — I titoli di cui all'articolo precedente debbono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di emissione, salvo quanto è disposto nel terzo comma del presente articolo. La polizza o la ricevuta di deposito deve contenere dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati le cui polizze di assicurazione fanno parte del portafoglio italiano.

Nessun mutamento nei titoli depositati può essere effettuato se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale.

Le imprese, sono esonerate dall'obbligo del deposito di cui al primo comma del presente articolo, quando si tratti di titoli nominativi sui quali, dall'ente che ha emesso i titoli medesimi, sia apposta dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurti.

Le annualità di cui al n. 3 dell'articolo precedente, sono vincolate mediante dichiarazione autentica delle imprese notificata ai Ministeri nei cui bilanci sono inscritte le somme corrispondenti. Ricevuta tale notificazione, i Ministeri disporranno che l'importo delle quote di capitale comprese in dette annualità sia versato alla Cassa depositi e prestiti, la quale provvederà al reimpiego nei titoli di cui ai nn. 1 e 2 del precedente art. 26 su indicazione dell'impresa interessata o, in mancanza di tale dichiarazione, di ufficio. Le annualità potranno essere invece liberamente pagate alle imprese quando queste provino, con dichiarazione del Ministero dell'economia nazionale, che le attività vincolate sono sufficienti a coprire le riserve matematiche.

Il Ministero dell'economia nazionale, previa verificazione della libera proprietà del fondo o del credito, promuove con proprio decreto la iscrizione di ipoteca sui beni immobili, e, per mutui ipotecari, la annotazione di vincolo, ai termini dell'art. 1994 del codice civile in margine all'iscrizione dell'ipoteca stabilita a garanzia dei mutui stessi.

I depositi in numerario ai termini del numero 7 del precedente art. 26 debbono essere eseguiti presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso istituti di credito o casse di risparmio ordinarie o postali; sul documento restituito all'impresa, comprovante il deposito, deve essere inscritta, da parte dell'Istituto depositario, la dichiarazione del vincolo e l'obbligazione di non effettuare qualsiasi restituzione se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale».

Nota all'art. 65

Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, disciplina il fallimento, il concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Gli articoli 195 e 202 così dispongono:

«Art. 195 *(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa)*. — Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori dichiara tale stato con sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore.

Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto e ammesso reclamo a norma dell'art. 2.

Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di una impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici».

«Art. 202 *(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza)*. — Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camere di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto».

Nota all'art. 66.

— Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota all'art. 1. L'art. 16 così recitava.

«Art. 16. — L'autorizzazione a esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata quando le imprese:

1) non provvedano a costituire, vincolare o integrare la cauzione dovuta ai sensi degli articoli 15 e 35 della presente legge o a costituire le riserve tecniche di cui all'art. 60 del testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con l'art. 12 della presente legge;

2) non presentino per la prescritta approvazione ministeriale le tariffe e le condizioni generali di polizza ovvero concludono contratti di assicurazione in base a tariffe e condizioni generali diverse da quelle approvate, o stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

3) rifiutino proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge;

4) non osservino l'obbligo di cui all'art. 14, comma secondo, o facciano al riguardo comunicazioni difformi dal vero;

5) omettano o ritardino ingiustificatamente l'adempimento di quanto prescritto negli articoli 30 e 31.

La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private ed esaminate le controdeduzioni della compagnia interessata. Dalla data della pubblicazione del decreto, l'impresa deve limitare la sua attività alla gestione dei contratti in corso e non può stipulare nuovi contratti né rinnovare quelli esistenti.

È fatta salva l'applicazione di tutte le altre sanzioni previste dal testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449».

Nota all'art. 72

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 5 gli articoli 55, 56 e 61 così recitano:

«Art. 55 *(Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio)* — L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente testo unico ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

In deroga all'art. 2364 del codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine può essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero dell'industria e del commercio su domanda delle società interessate».

«Art. 56 *(Modelli di bilancio e relativa presentazione)* — Il bilancio, compilato in conformità ai modelli di cui al successivo comma, e gli altri documenti indicati dall'art. 2435 del codice civile, debbono essere presentati al Ministero dell'industria e del commercio, nel termine di un mese dalla loro approvazione.

I modelli di bilancio sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio. Le modificazioni hanno effetto dell'esercizio successivo a quello della emanazione del relativo decreto».

«Art. 61 *(Libri e registri contabili)* — Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nazionali ed estere, oltre i libri e scritture obbligatori stabiliti dal codice civile e da leggi speciali, debbono tenere i libri e i registri ausiliari stabiliti dal regolamento, agli effetti del controllo sul bilancio.

Presso le imprese nazionali di assicurazione sulla vita e presso la rappresentanza delle imprese estere che esercitano l'assicurazione medesima deve essere tenuta una contabilità speciale, per le assicurazioni appartenenti al portafoglio italiano e tutto il materiale tecnico e statistico, relativo a queste assicurazioni, necessarie ai fini del controllo prescritto dal presente testo unico».

— L'art. 2435 del codice civile così recita:

«Art. 2435 (*Pubblicazione del bilancio*). — Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per azioni e a responsabilità limitata».

— Per il D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, vedi nota all'art. 26. L'art. 36 così recita:

«Art. 36 (*Registri obbligatori relativi ai sinistri*). — Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono tenere presso la sede centrale, oltre ai registri e al repertorio di cui all'art. 49 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, i seguenti registri per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli:

a) registro dei sinistri pagati, con l'indicazione di quelli pagati parzialmente;

b) registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;

c) registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;

d) registro dei sinistri già definitivamente pagati o eliminati senza pagamento, per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione.

I requisiti di cui al precedente comma possono essere formati da schede o da tabulati meccanografici: è altresì consentito di riunire due o più, registri, purché sia sempre possibile l'esatta e completa rilevazione degli elementi propri a ciascuno di essi.

Nei registri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del primo comma, le operazioni debbono essere iscritte in ordine cronologico.

Alla fine di ogni esercizio debbono essere posti in evidenza in ciascun registro il numero complessivo e l'importo totale dei sinistri, distinti per esercizio di avvenimento».

— Per l'art. 2421 del codice civile vedi nota all'art. 31.

Nota all'art. 73:

— Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, reca attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera *a)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa. L'art. 8 così recita:

«Art. 8 (*Albo speciale delle società di revisione*). — 1. La commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-*bis* e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le società che rispondono ai seguenti requisiti:

a) oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende;

b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili;

d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili;

e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro Vdel codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

3. Per l'iscrizione nell'albo le società devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività sociale.

4. Le società costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purché ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-*bis* e 9.

5. Le società costituite all'estero iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attività di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.

6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale e dei conti e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. È inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo.

7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facoltà di cancellazione dall'albo».

— L'art. 3, comma 1, del medesimo decreto così recita:

«Art. 3 (*Incompatibilità*). — L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;

2) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero, lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

3) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società».

— La legge 9 febbraio 1942, n. 194, reca disciplina giuridica della professione di attuario.

Note all'art. 74:

— Per il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, vedi nota all'art. 61. L'art. 129 così recita:

«Art. 129. — Quando risultino polizze di assicurazione che non siano regolarmente registrate, gestite e contabilizzate presso le sedi o rappresentanze italiane agli effetti della determinazione delle riserve e delle cauzioni prescritte dal decreto-legge, l'assicurato ha sempre diritto di richiedere l'annullamento del contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o personalmente ritirando ricevuta. L'assicurato ha diritto di ripetere dalle imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati».

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 61.

Note all'art. 75:

— La direttiva 73/239/CEE è pubblicata in GUCE L 228 del 16 agosto 1973. Gli articoli 6 e 7 così recitano:

«Art. 6. — 1. Ciascun Stato membro subordina ad autorizzazione amministrativa l'accesso all'attività assicurativa diretta sul proprio territorio.

2. Quest'autorizzazione dev'essere richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato da:

a) l'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di tale Stato;

b) l'impresa la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro e che apre una succursale o un'agenzia nel territorio dello Stato membro interessato;

c) l'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione prevista alla lettera *a)* o alla lettera *b)*, estende sul territorio di questo Stato le sue attività ad altri rami;

d) l'impresa che, avendo ottenuto conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, l'autorizzazione per una parte del territorio nazionale, estende la sua attività al di fuori di detta parte.

3 Gli Stati membri non subordinano a un deposito o ad una cauzione il rilascio dell'autorizzazione».

«Art 7. — 1. L'autorizzazione è valida per l'intero territorio nazionale, a meno che, nella misura in cui la legislazione nazionale lo permette, il richiedente domandi l'autorizzazione di esercitare la propria attività soltanto in una parte del territorio nazionale.

2. L'autorizzazione è concessa per ramo. Essa copre l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi che rientrano in detto ramo quali sono previsti al punto *A)* dell'allegato.

Tuttavia:

a) ogni Stato membro ha facoltà di concedere l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati nel punto *B)* dell'allegato, dandole la denominazione corrispondente ivi prevista;

b) l'autorizzazione concessa per un ramo o per un gruppo di rami è valida anche per la garanzia dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste al punto *C)* dell'allegato;

c) fino a coordinamento ulteriore, che dovrà intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, la Repubblica federale di Germania può mantenere il divieto di cumulare sul suo territorio l'assicurazione malattia, l'assicurazione crediti e cauzione o l'assicurazione tutela giuridica, sia tra loro sia con altri rami».

— Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota all'art 1. L'art 17, comma 3, così recita: «Sino alla pubblicazione del decreto, i danneggiati per sinistri possono agire ai sensi dell'art. 18, comma primo, nei confronti dell'impresa assicuratrice cedente, mentre questa è tenuta, se richiesta, a curare per conto dell'impresa subentrante la rinnovazione dei contratti di assicurazione che giungano a scadenza»

Nota all'art. 77

— Per il R D. 16 marzo 1942, n. 267, vedi nota all'art 65. L'art 194, comma 2, così recita. «Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213».

— Per la legge 12 agosto 1982, n 576, vedi nota all'art 46

Note all'art. 78

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n 449, vedi nota all'art 5 L'art. 88, così recita·

«Art. 88 *(Trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione)* — Con i decreti presidenziali di liquidazione delle imprese e degli enti sottoposti alle norme del presente testo unico si può, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 83, disporre che il commissario liquidatore provveda, con apposita convenzione, al trasferimento di ufficio del portafoglio a imprese in regolare esercizio negli stessi rami aventi capitali e riserve tecniche non minori del doppio di quelli dell'impresa o dell'ente posto in liquidazione e sempreché sussistano le garanzie volute dal presente testo unico e dal regolamento nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall'impresa in seguito alla cessione.

La convenzione deve essere stipulata con l'impresa che offra le migliori condizioni e deve essere approvata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del commissario liquidatore

Il trasferimento di portafoglio assicurativo, in base a convenzioni approvate e pubblicate, ai sensi del precedente comma, non e causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

I rischi inerenti ai contratti come sopra trasferiti sono a carico dell'impresa cessionaria a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni

Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati, i contratti di assicurazione in corso non possono, salvo patto contrario, essere disdetti dall'impresa cessionaria. Qualora questa proceda, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della convenzione e con preavviso di almeno trenta giorni, a notificare la disdetta di contratti di singoli assicurati, con decorrenza dalla successiva scadenza, di premio, i medesimi assicurati possono, a loro volta, disdire tutti i contratti di assicurazione contro i danni stipulati con la cessionaria o con la cedente»

- Per il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, vedi nota all'art. 65 L'art. 11, comma 1, così recita: «L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quanto ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente»

— Il D L. 23 dicembre 1976, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1957, n. 39, reca modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Note all'art. 79:

— Per il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, vedi nota all'art 65. L'art. 213, commi 2 e 3, così recita

«Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile.

Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori Si applicano le norme dell'art 117, e se del caso degli articoli 2456 e 2457 del codice civile»

— Per il D P R 13 febbraio 1959, n 419 vedi nota all'art 61

Note all'art 80

— Per la direttiva 73/239/CEE vedi nota all'art 75. Gli articoli 16 e 17 così recitano.

«Art. 16 — 1 Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa la cui sede sociale si trova sul suo territorio, la costituzione di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività

Il margine di solvibilità corrisponde al patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali Essa comprende in particolare·

il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo,

la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25% di questo capitale o fondo;

le riserve (legali e libere) non corrispondenti agli impegni,

il riporto dagli utili,

il richiamo di contributi che le mutue e le societa a forma mutua, a contributi variabili, possono esigere dai loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati, tuttavia, queste possibilità di richiamo non possono rappresentare più del 50% del margine,

su domanda e giustificazione dell'impresa, ed in caso di accordo delle autorità di controllo degli Stati membri interessati nei quali l'impresa esercita la sua attività le plusvalenze risultanti da sottovalutazione di elementi dell'attivo o da sopravvalutazione di elementi del passivo, nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

La sopravvalutazione delle riserve tecniche è stabilita in rapporto al loro ammontare calcolato dall'impresa conformemente alla regolamentazione nazionale, tuttavia, sino al coordinamento ulteriore delle riserve tecniche, il 75% della differenza tra l'importo della riserva per rischi in corso calcolato forfettariamente dall'impresa mediante l'applicazione di una percentuale minima in rapporto ai premi e l'importo che sarebbe stato ottenuto calcolando la riserva contratto per contratto, quando la legislazione nazionale dà la possibilità di scelta tra i due metodi, può essere preso in considerazione nel margine di solvibilita fino a concorrenza del 20%.

2. Il margine di solvibilità è detrminato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali Tuttavia, qualora le imprese pratichino essenzialmente soltanto uno o piu dei rischi tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali.

3. Fatto salvo l'art. 17, l'ammontare del margine di solvibilità deve essere pari al più elevato dei due risultati seguenti:

Primo risultato (in relazione ai premi):

si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi;

si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio;

si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di unità di conto, la seconda comprendente l'eccedenza, le frazioni del 18% e del 16% sono calcolate rispettivamente su tali quote e sommate.

Il primo risultato è ottenuto moltiplicando l'ammontare così calcolato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%.

Secondo risultato (in relazione ai sinistri):

si cumulano, senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari, gli importi dei sinistri pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui al paragrafo 2;

si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi;

si aggiunge l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione;

si detrae l'ammontare dei ricorsi incassati durante i periodi di cui al paragrafo 2;

si detrae l'ammontare degli accantonamenti o riserve per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione.

Dopo aver ripartito il terzo, o il settimo, secondo il periodo di riferimento fissato conformemente al paragrafo 2, dell'ammontare così ottenuto in due quote, la prima fino a 7 milioni di unità di conto e la seconda comprendente l'eccedenza, le frazioni del 26% e del 23% vengono rispettivamente calcolate su tali quote e sommate.

Il secondo risultato si ricava moltiplicando l'ammontare ottenuto per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione, e l'importo dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%.

4. Le frazioni applicabili alle quote considerate nel paragrafo 3 sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se:

i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di morbidità secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;

è costituita una riserva d'invecchiamento;

è riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato;

l'assicuratore non può denunciare il contratto che entro il termine del terzo anno d'assicurazione, al più tardi;

il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso.

5. Nel caso dei Lloyd's, in cui il calcolo del primo risultato in relazione ai premi, di cui al paragrafo 3, è effettuato sulla base dei premi netti, questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui ammontare è fissato annualmente e determinato dall'autorità di controllo della sede. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici più recenti riguardanti in particoalre le commissioni versate.

Questi elementi nonché il calcolo effettuato sono comunicati alle autorità di controllo del Paese in cui i Lloyd's si sono insediati.

«Art. 17. — 1. Il terzo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia.

2.*a)* Il fondo di garanzia non può comunque essere inferiore a:

400.000 unità di conto se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto *A)* dell'allegato ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15;

300.000 unità di conto se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto *A)* dell'allegato ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16;

200.000 unità di conto se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto *A)* dell'allegato ai numeri 9 e 17;

b) se l'attività dell'impresa si estende a parecchi rami o a parecchi rischi, è preso in considerazione soltanto il ramo od il rischio che esige l'importo più elevato;

c) ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto del minimo del fondo di garanzia per le mutue e le società a forma mutualistica».

— La legge 7 agosto 1990, n. 242, disciplina l'assicurazione obbligatoria delle responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati e registrati in Stati esteri.

— Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota all'art. 1. L'art. 19 così recita:

«Art. 19. — È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un "Fondo di garanzia per le vittime della strada", per il risarcimento dei danni causati alla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:

a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;

b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

c) il veicolo o natante risulti assicurato, con polizza facente parte del portafoglio italiano, presso una impresa la quale al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta, o vi venga posta successivamente.

Nell'ipotesi di cui alla lettera *a)* il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera *b)* il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europee di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c)* il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose.

La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a norma del successivo art. 20 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto.

L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", può intervenire nel processo, anche in grado di appello».

Note all'art. 81:

— Per la direttiva 73/239/CEE, vedi nota precedente.

— Per la legge 7 agosto 1990, n. 242, vedi nota precedente.

— Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota precedente.

Nota all'art. 89:

— La legge 29 ottobre 1961, n. 1216, reca disposizioni tributaria in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. Gli articoli 12, 24 e 28 così recitano:

«Art. 12. — Gli assicuratori e i loro agenti od incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo art. 28 e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'art. 9.

Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo

In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4».

«Art. 24. — Le trasgressioni alle disposizioni della presente legge sono punite come segue:

1) la omessa tenuta dei registri dei premi di cui agli articoli 5, 6 e 14 o la mancata vidimazione, con la pena pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 6.000.000;

2) la omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, con la pena pecuniaria da due a cinque volte la imposta dovuta su ciascuna delle partite non registrate, col minimo di L. 8.000 per ogni omissione;

3) la infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, con la pena pecuniaria da quattro a dieci volte l'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota, col minimo di L. 8.000;

4) la mancata conservazione dei registri dei premi giusta il secondo comma dell'art. 8 e il secondo comma dell'art. 14, con la pena pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 6.000 000;

5) il rifiuto alla esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e l'inadempimento alle altre disposizioni di detto art. 12, con la pena pecuniaria da L. 1.200.000 a L. 3.000.000;

6) la infedele indicazione d'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, con la sopratassa pari a trenta volte l'imposta dovuta sulla somma occultata col minimo di L. 10.000,

7) l'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 6, con la pena pecuniaria da L 30.000 a L. 60.000, rispettivamente per ogni rendiconto e per ciascuna partita, omissione od irregolarità;

8) la mancata conservazione degli originari rendiconti giusta la lettera *c)* di detto secondo comma dell'art 6 con la pena pecuniaria da L 8.000 a L. 20.000 per ogni rendiconto non conservato;

9) la mancata conservazione degli originali contratti prescritta dall'ultimo comma dell'art. 8, con la pena pecuniaria da L. 8.000 a L 20.000 per ogni contratto non conservato;

10) la omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, con la sopratassa pari al triplo della imposta dovuta sulla somma non denunziata, col minimo di L. 4.000;

11) la infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15 con la sopratassa pari a sei volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di L. 10.000;

12) la mancata presentazione all'Ufficio del registro, prescritta dall'art. 10, delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, con la pena pecuniaria da L 8.000 a L. 20.000 per ciascuna polizza, certificato od appendice di cui sia stata omessa la presentazione a carico dell'assicuratore o del suo agente o incaricato,

13) il ritardato pagamento delle imposte dovute oltre i termini stabiliti dagli articoli 9, 11 e 15 con la sopratassa uguale al decimo della imposta di cui sia stato ritardato il pagamento;

14) l'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 17, con la pena pecuniaria da L. 8 000 a L. 20.000 a carico dell'assicuratore per ogni contratto o ricevuta in cui non sia indicata la somma delle imposte fatte rifondere dal contraente.

Oltre alla pena di cui al comma precedente, l'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, incorrerà in altra pena di L. 8.000 per ogni contratto o ricevuta, nella quale si sia verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo di rimborso al contraente della somma in più percetta;

15) la omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'art. 20, con la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 600.000,

16) l'inosservanza dei divieti ed obblighi di cui agli articoli 18 e 19, nonché ogni altra trasgressione alle norme della presente legge, non espressamente contemplata nei precedenti numeri, con la pena pecuniaria da L. 8.000 a L. 20 000»

«Art 28. — L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, l'applicazione delle sanzioni e la definizione delle relative contoversie sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni della presente legge, anche se costituenti reato, è altresì demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I funzionari o gli impiegati di cui al secondo comma, nonché gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle funzioni»

Nota all'art. 90:

— Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota all'art 1. L'art. 7 così recita:

«Art. 7. — L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio

L'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'art 1901, secondo comma, del codice civile.

All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.

Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dall'art. 12 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 per l'applicazione del disco contrassegno rilasciato all'atto del pagamento della tassa di circolazione.

Il regolamento di esecuzione stabilirà le modalità per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonché le modalità per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

Il conducente del veicolo deve avere con sé il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati nell'art 33 della presente legge»

Nota all'art. 93:

— Per il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, vedi nota all'art. 64

Nota all'art 94:

— L'art. 2506 del codice civile così recita:

«Art. 2506 *(Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato).* — Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe.

Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale

Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.

Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'art. 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione».

Note all'art. 116:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 5. Per gli articoli 55, 56 e 61 vedi nota all'art. 72. L'art. 58 così recita:

«Art. 58 *(Bilancio delle imprese estere).* — Le imprese estere sono autorizzate a compilare il bilancio secondo le prescrizioni della legge del loro paese. Devono però compilare annualmente una situazione patrimoniale e un resoconto speciale per le operazioni compiute in Italia, in conformità al modello prescritto».

— Per l'art. 2435 del codice civile, vedi nota all'art. 72.

Nota all'art. 117:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota precedente.

Nota all'art. 121:

— Per la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi nota all'art. 42. L'art. 10, comma 5, così recita: «5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può, entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione».

Nota all'art. 124:

— Per la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, vedi nota all'art. 89.

L'art. 1, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, così recitava:

«Art. 1. — Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato *A*):

a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;

b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;

c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;

d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreché per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;

e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere *a), b), c)* e *d)*, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;

f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate (1/a).

Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.

Nella tariffa speciale (allegato *B*) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.

Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella (allegata *C*) nonché quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.

Nulla è innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449».

— L'art. 2 così disponeva:

«Art. 2. — [Agli effetti della presente legge si ha caso d'uso quando le polizze, i certificati e gli altri atti comprovanti l'assicurazione:

a) si presentano o si producono nei procedimenti civili davanti l'Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, o nei procedimenti in sede giurisdizionale amministrativa o davanti agli arbitri;

b) sono inseriti o riportati in tutto o in parte in atti pubblici, in atti privati soggetti a registrazione, in atti delle Cancellerie e degli Uffici giudiziari, delle pubbliche Amministrazioni o in quelli degli Enti pubblici o comunque in atti presentati per la registrazione]».

— L'art. 3 così dispone:

«Art. 3. — Le riassicurazioni non sono soggette ad imposta, quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma della presente legge o ad assicurazioni comprese nella allegata tabella *C)* o comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso, le riassicurazioni sono soggette ad imposta secondo le disposizioni dell'art. 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di che al precedente comma è sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle Società, Compagnie ed Imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo».

Note all'art. 125:

— La legge 10 giugno 1978, n. 295, reca nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni.

— Il D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393, reca attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/743/CEE e 87/344/CEE in materia di assicurazioni d'assistenza, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria. Gli articoli 3 e 12 così recitano:

«Art. 3 *(Disciplina tributaria).* — 1. I premi incassati su contratti di assicurazione di assistenza stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1992 sono soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, con l'aliquota del 10 per cento.

2. La parte del premio di assicurazione di assistenza che venga dall'impresa trasferita ad altra impresa non è soggetta nuovamente ad imposta.

3. I corrispettivi pagati su contratti di assistenza stipulati anteriormente alla data del 1° gennaio 1992 continuano ad essere assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

4. Nel primo esercizio di applicazione del presente decreto, le imposte esercenti l'attività di assistenza anteriormente al 1° gennaio 1992 ed autorizzate a norma dell'art. 12 determinano il volume di affari, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, considerando quali corrispettivi di operazioni imponibili anche l'importo dei risconti passivi risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente.

5. ...».

«Art. 12 *(Disposizioni transitorie).* — 1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano nel territorio della Repubblica, l'attività di assistenza sono abilitate a proseguirla a condizione che, entro sessanta giorni dalla predetta data, richiedano l'autorizzazione all'esercizio del ramo 18 del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni.

2. Le imprese di cui al comma 1 debbono conformarsi alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese che intendono beneficiare del termine devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in allegato alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, oltre alla documentazione prescritta dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, un programma per l'adeguamento entro il predetto termine del margine di solvibilità e della quota di garanzia. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si pronuncia su parere dell'ISVAP.

3. Le disposizioni dell'art 31 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, si applicano alla copertura delle riserve tecniche del ramo assistenza costituite a partire dall'esercizio 1993, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse.

4. Le imprese che esercitano attività assicurativa nel ramo assistenza hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1996 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni dell'art 31 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni.

5. Per i contratti di assicurazione credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991 resta fermo l'obbligo di costituzione delle riserve integrative di cui ai precedenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 1° giugno 1981, e in data 22 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 175 del 28 giugno 1982, in sostituzione della riserva di cui all'art. 11

6. Entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 13, le imprese già autorizzate all'esercizio delle assicurazioni tutela giudiziaria debbono comunicare all'ISVAP a quale modalità tra quelle indicate all'art 6 intendono attenersi per la gestione dei sinistri e per la relativa consulenza

7. I contratti di tutela giudiziaria, in corso alla data del 1° maggio 1992, si intendono adeguati di diritto, con decorrenza da tale data, alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9. L'impresa ha facoltà di recedere dai contratti stessi entro il trentesimo giorno successivo alla predetta data, dandone comunicazione all'assicurato mediante lettera raccomandata. L'esercizio di tale facoltà comporta l'obbligo di rifondere all'assicurato il rateo di premio non goduto».

— Il D.Lgs 15 gennaio 1992, n. 49, reca attuazione della direttiva 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi.

— La legge 7 agosto 1982, n. 526, reca provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia. L'art. 8 così recitava:

«Art 8. — Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

Il contributo di cui al primo comma è sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli

La misura del contributo e le modalità di versamento dello stesso sono determinate annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanità, sentita l'organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione più rappresentativa sul piano nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria fruita dagli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Il contributo di cui al presente articolo confluisce nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata riferentesi alle somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria e viene distintamente specificato nell'apposito allegato.

Ai fini della formazione delle tariffe di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il contributo percentuale di cui al primo comma non fa parte integrante, ad ogni effetto di legge, della componente caricamenti delle tariffe medesime»

— Il D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge, con modificazioni, della legge 23 febbraio 1990, n. 38, reca norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie. L'art 25 così recitava:

«Art. 25 *(Misure in materia sanitaria)* — 1. 2. Il termine di cui all'art. 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è differito al 31 dicembre 1990.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, vengono definiti criteri uniformi per la fissazione dei valori minimi nazionali delle tariffe e dei diritti spettanti al Servizio sanitario nazionale per prestazioni non di diritto, rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, rispettando il principio del pagamento dei servizi resi secondo il costo reale, nonché tenendo conto del valore economico delle operazioni di riferimento

4. Fino al 30 giugno 1990 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Per il periodo successivo il prezzo dei farmaci è determinato dal CIP, integrato dai Ministri della sanità e del bilancio e della programmazione economica.

5 Presso il Ministero della sanità è istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per la effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanità. Nell'ambito dell'osservatorio è istituito l'albo dei fornitori Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle normative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali.

6. Il contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è fissato nella misura del 6,5 per cento dei premi di tariffa stabiliti a norma dell'art 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, ed è incluso dall'assicuratore nel premio di polizza. La predetta aliquota trova applicazione per i premi dei contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° maggio 1990. Non si applica l'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n 449

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, sono determinate le modalità e i tempi con i quali le imprese assicuratrici effettuano il versamento del contributo di cui al comma 6».

— Il D.L 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 18, reca misure urgenti in materia presidenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato. L'art. 1-*quinquies* così recitava:

«Art. 1-*quinquies*. — Gli istituti previdenziali determinano, con delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva».

— Il D.Lgs. 17 dicembre 1992, n. 509, reca attuazione delle direttive 90/618/CEE di modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE.

Note all'art 126

— Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota all'art. 1. Gli articoli 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, primo comma, lettera *c)*, 20, 22, 31, 36 così recitano:

«Art. 10. — L'assicurazione obbligatoria può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449»

«Art. 11 — Ogni impresa, deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la preventiva approvazione, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per ogni tipo di rischio da essa derivante.

Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri e i caricamenti

Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi.

I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese generali, di gestione sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. L'importo complessivo dei caricamenti non può tuttavia superare il limite massimo né essere inferiore al limite minimo che sono fissati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui al successivo sesto comma; con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati i limiti massimi per singole voci del caricamento.

Le modalità e i criteri per la valutazione dei premi puri e dei caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità.

Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonché le successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avrà preventivamente sentito una commissione ministeriale formata da un rappresentante della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile e da cinque esperti nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il parere di detta commissione, sostituisce quello della commissione centrale dei prezzi di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso che le tariffe e le condizioni di polizza non possono essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avrà sentito la commissione ministeriale di cui al comma precedente, stabilisce altre tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicurazione è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione ministeriale sopra indicata, può chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla legge. Qualora l'impresa interessata, non ottemperi alla richiesta, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, stabilisce la nuova tariffa e le condizioni di polizza che l'impresa stessa dovrà applicare.

Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo provvedimento del CIP nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può, con proprio decreto, sentita l'apposita commissione ministeriale, stabilire che per determinate categorie di veicoli a motore per i quali è obbligo di assicurazione, i contratti debbono essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento, o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure in base a clausole di «franchigia» che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo.

Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere».

L'art. 12 sostituisce l'art. 60 del D.P.R. n. 449/1959 con il seguente:

«Art. 60 *(Riserva premi e riserva sinistri)*. — Le imprese di assicurazione e di riassicurazione nazionali ed estere hanno l'obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi diversi da quelli sulla vita che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri.

Le stesse imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, in base a una prudente valutazione tecnica, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora liquidati.

È data facoltà di calcolare il riporto dei premi, quando esso non venga stabilito per ogni contratto secondo le rispettive scadenze, in misura media non inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota è elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli ed è ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata da determinarsi secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può stabilire, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, modalità particolari per la determinazione della riserva dei premi per i rischi in corso quando questa non sia calcolata per ogni contratto.

Il bilancio della gestione italiana deve recare iscritte, fra gli elementi dell'attivo, disponibilità patrimoniali, di natura reale o di sicuro e pronto realizzo, per un ammontare non inferiore all'importo della riserva premi per i rischi in corso e della riserva sinistri. Possono essere comprese fra le predete disponibilità anche le attività vincolate a cauzione ai sensi dell'art. 42».

«Art. 15. — Per l'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, la cauzione stabilita dall'art. 40 del testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 è ragguagliata, alla fine di ogni esercizio, al 50 per cento dei premi lordi dell'esercizio scaduto inerenti ai contratti stipulati nell'esercizio stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati».

«Art. 16. — L'autorizzazione a esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata quando le imprese:

1) non provvedano a costituire, vincolare o integrare la cauzione dovuta ai sensi degli articoli 15 e 35 della presente legge o a costituire le riserve tecniche di cui all'art. 60 del testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con l'art. 12 della presente legge;

2) non presentino per la prescritta approvazione ministeriale le tariffe e le condizioni generali di polizza ovvero concludendo contratti di assicurazione in base a tariffe e condizioni generali diverse da quelle approvate, o stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

3) rifiutino proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge;

4) non osservino l'obbligo di cui all'art. 14, comma secondo, o facciano al riguardo comunicazioni difformi dal vero;

5) omettano o ritardino ingiustificatamente l'adempimento di quanto prescritto negli articoli 30 e 31.

La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private ed esaminate le controdeduzioni della compagnia interessata. Dalla data della pubblicazione del decreto, l'impresa deve limitare la sua attività alla gestione dei contratti in corso e non può stipulare nuovi contratti né rinnovare quelli esistenti.

È fatta salva l'applicazione di tutte le altre sanzioni previste dal testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449».

«Art 17. — In caso di trasferimento volontario del portafoglio afferente l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, l'impresa cedente deve sottoporre l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative deliberazioni e convenzioni.

L'approvazione è data con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sino alla pubblicazione del decreto, i danneggiati per sinistri possono agire, ai sensi dell'art. 18, comma primo, nei confronti dell'impresa assicuratrice cedente, mentre questa è tenuta, se richiesta, a curare per conto dell'impresa subentrante la rinnovazione dei contratti di assicurazione che giungano a scadenza.

Il trasferimento del portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti di assicurazione

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di fusione o di concentrazione di azienda mediante apporti in altra impresa dell'intero portafoglio.

La fusione o la concentrazione non possono essere approvate se non ricorrano le condizioni di cui all'art. 128 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63».

«Art. 20. — Il "Fondo di garanzia per le vittime della strada" è gestito, sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un comitato, presieduto, dal presidente dell'istituto o in sua vece, dal direttore generale, composto da rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese di assicurazione e degli utenti di autoveicoli. Nel regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità per la gestione del Fondo e le attribuzioni del comitato predetto

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale*, designa per ogni regione, o per gruppi di regioni del territorio nazionale l'impresa che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui al precedente articolo, comma primo, lettere *a)* e *b)*, verificatisi nel territorio di sua competenza nel triennio successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla diversa data indicata nel decreto stesso.

L'impresa designata deve provvedere anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del triennio, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa.

Nel caso previsto nel comma primo, lettera *c)* del precedente articolo, debbono provvedere alla liquidazione dei danni per sinistri le imprese che risultino territorialmente designate alla data di pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta.

Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese e al netto delle somme recuperate a norma del successivo art. 29, saranno rimborsate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", secondo le convenzioni che saranno stipulate fra le imprese e l'istituto predetto e che saranno soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»

«Art 22 — L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza o, nelle ipotesi previste dall'art 19, comma primo, lettere *a)* e *b)*, all'impresa designata a norma dell'art 20 o all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Il danneggiato che, nella ipotesi prevista dall'articolo 19, comma primo, lettera *a)*, abbia fatto la richiesta alla impresa designata o all'istituto predetto non è tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l'assicuratore del responsabile».

«Art 31 — Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la resposabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione, un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

La misura del contributo è determinata annualmente, nel limite massimo del 3 per cento, con decreto, del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, tenuto conto dei risultati della gestione dei sinistri di cui all'art 19

Per la determinazione del contributo di cui al precedente comma l'Istituto nazionale della assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", è tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rendiconto della gestione riferito all'anno precedente, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge

Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura del 3 per cento dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato»

«Art 36. — Le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli sono soggette alla imposta sui premi stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261, nella misura proporzionale di lire 5 per ogni cento lire del premio e degli accessori. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della personalità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal denneggiato o loro aventi causa, anche se risultati da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza, restano ferme le disposizioni dell'art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n 1261.

Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti a norma dell'art 19, nonché quelli inerenti ai rapporti fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e della formalità della registrazione».

— Per il D.L. 23 dicembre 1976, n 857, vedi nota all'art. 78. L'art. 2 così recita:

«Art. 2. — In occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n 990, le imprese debbono rilasciare al contraente una attestazione che indichi:

a) la data di scadenza per la quale l'attestazione stessa viene rilasciata;

b) la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;

c) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo

La predetta attestazione deve essere consegnata dal contraente nel caso che lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato stesso

Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire 50 mila per ogni attestazione non rilasciata Per la applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n 706. La competenza per la irrogazione delle sanzioni e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"»

— L'art. 3 del medesimo decreto così recita:

«Art. 3. — Per i sinistri con soli danni a cose, l'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo le modalità indicate nell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla quale deve essere allegata denuncia secondo il modulo di cui all'art. 5, debitamente compilato, e che deve recare la indicazione del luogo e dei giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno comunica al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. La somma offerta deve essere congrua rispetto all'entità del danno.

L'obbligo di comunicare al danneggiato, entro sessanta giorni dalla richiesta di quest'ultimo, la misura della somma offerta per il risarcimento del danno, ovvero di indicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato con le modalità indicate al precedente comma; essa deve contenere ogni indicazione utile per la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli elementi probatori del danno stesso, nonché da certificazione comprovante l'avvenuta guarigione.

Il termine di cui al primo comma è ridotto a trenta giorni quando il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro stesso.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

Entro ugual termine l'impresa deve corrispondere la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa deve corrispondere al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità ed effetti.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi l'assicuratore non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'art. 1913 del codice civile.

L'inosservanza da parte dell'assicuratore dei termini prescritti nel presente articolo importa, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali danni, la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire centomila, o, se è stata fatta offerta superiore, in misura pari alla somma offerta.

In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando vi sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta dall'impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione è dovuta a dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna l'impresa a pagare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", una somma non superiore alla differenza fra l'offerta e il liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza è comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha pronunciata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"».

Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

La competenza per l'irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"».

L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere revocata, oltre che nei casi previsti dall'art. 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, anche nel caso di ripetuta violazione da parte dell'impresa delle disposizioni stabilite dal presente articolo».

— L'art. 7 così recitava:

«Art. 7. — La riserva premi e la riserva sinistri di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, relative al portafoglio italiano delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. debbono avere come contropartita all'attivo del bilancio disponibilità comprese fra quelle delle seguenti specie:

1) depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 4 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e pluriennali ed i certificati di credito del Tesoro, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti;

3) obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali;

4) titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

5) titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti e società indicati nell'art. 68, lettera *b)*, della legge 12 ottobre 1971, n. 865, per l'accensione dei mutui che fruiscano dei contributi e della garanzia sussidiaria dello Stato, in base alla stessa norma;

6) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato;

7) mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici;

8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli emessi da una stessa società non può comunque superare il 5 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche né, se si tratta di azioni o quote, il 10 per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura delle riserve con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al n. 3) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile;

10) beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche;

11) azioni o quote di Società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico, degli immobili della societa assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

12) azioni o quote di societa di capitale, delle quali l'impresa detenga piu della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti.

Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve le seguenti attività:

a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati, con esclusione dei crediti verso riassicuratori extraeuropei, salva approvazione dell'ISVAP;

b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un trentesimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonché crediti per premi in corso di riscossione nel limite del 4 per cento dei premi emessi

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto su conformi indicazioni del CIPE, le quote massime della riserva premi e della riserva sinistri che le imprese potranno investire in ciascuna delle categorie di attività indicate al precedente comma Per determinate categorie di attività potranno essere stabilite anche quote minime di investimento. Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n 10 da destinarsi ad uso abitativo e per le attività di cui al n 11».

— L'art 13 così recita

«13. — Gli assicurati presso imprese esercenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza o che vi vengano poste successivamente, possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, i diritti derivanti dal contratto nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada», agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro o, nel caso previsto all'art. 9, nei confronti del commissario liquidatore nell'impresa in liquidazione».

— L'art. 14-*bis* così recitava:

«Art. 14-*bis* — Le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate o stabilite con decreto ministeriale 30 giugno 1976 continuano ad applicarsi per l'anno 1977 e sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza di premio successiva alla data di pubblicazione del decreto stesso, e comunque dal 365° giorno successivo a tale pubblicazione»

— L'art. 14-*ter* così recitava:

«Art. 14-*ter*. — A decorrere dalle tariffe dei premi applicabili dal 10 gennaio 1979, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32 per cento del premio di tariffa

Per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le convenzioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del presente decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nei primi tre anni dalla stipulazione di dette convenzioni, determina il limite massimo dei caricamenti eventualmente anche in misura superiore a quella prevista dal comma precedente e comunque non superiore ad un ulteriore 3 per cento, tenendo conto degli oneri che le imprese hanno assunto con le convenzioni stesse»

— Per il D P.R. 24 novembre 1970, n 973, vedi nota all'art. 26

Note all'art. 127

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge,

[*e)* l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il regolamento (CEE) n 3932/92 è pubblicato in GUCE L 398 del 31 dicembre 1992.

— La legge 14 febbraio 1992, n. 185, reca nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale L'art 9 così recita:

«Art. 9 *(Contratti di assicurazione)*. — 1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n 364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed integrate dalla presente legge, possono, per il raggiungimento delle finalità associative, deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci, con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi:

a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche,

b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, i danni alla qualità nonché quelli causati da epizoozie;

c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione

2 Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi, sentite le regioni e le province autonome nonché i soggetti di cui all'art. 21, comma primo, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'art 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture e le fitopatie che possono essere oggetto dei contratti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1

3. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati da società di assicurazione aderenti ad uno dei consorzi costituiti ed operanti con le modalità previste dall'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364

4 I rischi che le società di assicurazione, aderenti ai consorzi di cui al comma 3, assumono con la stipulazione dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo debbono essere ceduti ai consorzi stessi ai sensi del citato art. 21, commi quarto e quinto, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

5. Sono raddoppiate, con riferimento alle singole percentuali del rapporto sinistri-premi, le aliquote di accantonamento stabilite dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 12 dicembre 1981, in base alle quali le società di assicurazione autorizzate a termini del comma 3 del presente articolo sono tenute ad integrare, alla fine di ciascun esercizio, la riserva dei premi per i rischi in corso. È elevata al 50 per cento la percentuale dell'ammontare dei

premi lordi dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati, al di sopra della quale cessa l'obbligo dell'accantonamento integrativo. Sono del pari raddoppiate, per ciascuna percentuale del rapporto sinistri-premi, le aliquote di utilizzo in base alle quali le imprese devono utilizzare l'accantonamento integrativo. L'importo dell'integrazione della riserva dei premi non costituisce imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le suindicate aliquote possono essere modificate.

6. Nel caso in cui per due anni consecutivi gli indennizzi complessivi pagati dalle società di assicurazione aderenti ai consorzi di cui al comma 3 superino l'importo dei premi percepiti, esclusi gli oneri di caricamento e compresa la percentuale di utilizzo, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 5, dell'ammontare dell'accantonamento integrativo stabilito dal medesimo comma 5, lo Stato interviene per il tramite del Fondo di cui all'art. 1, nei limiti del 5 per cento delle disponibilità dello stesso, quale riassicuratore in eccesso dei sinistri globali al 30 per cento del disavanzo dichiarato ed accertato con riferimento all'ultimo anno. Alla relativa assegnazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) provvede con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'INA retrocede il relativo importo fra le società partecipanti ai consorzi secondo un piano di riparto formato in base alla partecipazione di ciascuna società alla formazione del disavanzo globale.

7. Le tariffe dei premi, distinte per prodotti e per comune, nella loro articolazione in premi puri e caricamenti, analiticamente documentati in rapporto agli effettivi costi di gestione, le modalità per la valutazione dei danni, l'entità della franchigia, che non potrà in nessun caso essere superiore al 10 per cento, nonché le condizioni generali di polizza e l'impiego del corpo peritale, sono concordati annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i contratti si riferiscono, fra i consorzi delle società di assicurazione costituiti ai sensi dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. L'accordo è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

8. Ove entro la data del 30 novembre di cui al comma 7 l'accordo non sia stato raggiunto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, convoca le parti su richiesta di una di esse, per favorirne la stipula. In caso di mancato accordo si provvede, entro il 31 gennaio dell'anno a cui le tariffe e le condizioni di polizza si riferiscono, a stabilire le tariffe e le condizioni medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21, commi sesto e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

10. È costituito un Fondo per la gestione del corpo peritale, alimentato con una percentuale delle somme dovute a titolo di caricamento, concordata fra i soggetti di cui al comma 7 e approvata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Fondo, gestito pariteticamente dai predetti soggetti, provvede al pagamento delle spese peritali nonché alla formazione e aggiornamento del corpo peritale. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuita al Fondo la personalità giuridica e sono stabilite le norme per la gestione ed il finanziamento del Fondo medesimo».

Note all'art. 128:

— La legge 10 giugno 1982, n. 348, disciplina la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie e garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici. L'art. 1, primo comma, lettera *c)* così recitava:

«In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) - b) (Omissis);

c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di solvibilità previsto dagli articoli 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo è ridotto a lire quattro miliardi per le società che non esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato curerà la redazione annuale dell'elenco delle imprese di assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le condizioni ed i limiti suindicati si applicano alle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il margine di solvibilità ai limiti predetti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo sono inserite nell'elenco innanzi previsto a condizione che siano in regola con le disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilità».

Nota all'art. 131:

— Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota all'art. 1. Per l'articolo 17, comma 3, vedi nota all'art. 126.

Nota all'art. 135:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 5. L'art. 114, primo, secondo e terzo comma, lettera *c)*, così recita:

«È vietata la mediazione per il collocamento di rischi all'estero.

Chiunque viola tale divieto è punito con una sanzione amministrativa pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire 100.000 per ogni contratto.

La stessa pena si applica:

a) - b) (omissis);

c) a coloro che cedono rischi ai riassicuratori per i quali è stato posto il veto ai sensi dell'art. 73.

L'art. 14 del medesimo decreto così recita:

«Art. 14 *(Retribuzione del personale produttore e riscossione dei premi)* — Il personale produttore è retribuito normalmente con provvigioni proporzionate al numero ed alla entità degli affari per suo mezzo conclusi.

Possono procurare affari all'istituto i titolari degli uffici postali delle categorie designate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, i notai, i segretari ed impiegati comunali e le altre persone ed enti autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, oltre che dagli organi dell'istituto o da istituti bancari, può essere eseguito da uffici postali da designarsi d'accordo dai Ministri per l'industria e il commercio e per le poste e le telecomunicazioni.

Le norme per la gestione di tale servizio sono stabilite dal regolamento».

Note all'art. 138:

— Per il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49, vedi nota all'art. 125. Gli articoli 16 e 17 così recitano:

«Art. 16 *(Condizioni per l'assicurazione dei grandi rischi)*. — 1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di grandi rischi ubicati nel territorio della Repubblica, debbono preventivamente presentare all'ISVAP:

un certificato, rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della diretta CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973 e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attività assicurativa anche all'estero;

un certificato, rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare nello Stato e attestante che detta autorità consente che l'impresa stessa effettui operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi,

una dichiarazione indicante la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nel territorio della Repubblica

1-*bis*. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresì tenute a

presentare preventivamente all'ISVAP una dichiarazione attestante l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I. nonché una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno dell'impresa a contribuire al Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

notificare preventivamente all'ISVAP le generalità e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25-*bis*.

2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui ai commi precedenti a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dai commi medesimi

3. Le imprese che successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui al terzo alinea del primo comma intendano effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi diversi da quelli indicati in detta dichiarazione, debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP.

4. L'ISVAP, ove ne ravvisi l'opportunità, può richiedere alle imprese la comunicazione delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, dei formulari e di ogni altro stampato da esse utilizzato. Di tale facoltà l'ISVAP non puo tuttavia valersi in via sistematica»

«Art. 17 *(Autorizzazione per l'assicurazione di altri rischi e condizioni per il rilascio)* — 1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi ubicati nel territorio della Repubblica diversi da quelli contemplati dall'art 4 debbono essere a ciò preventivamente autorizzate

2 L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, previa istruttoria e parere dell'ISVAP. Essa è valida per l'intero territorio nazionale. Si applicano gli articoli 8 e 15 della legge 10 giugno 1978, n 295.

3 Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla domanda di autorizzazione devono essere uniti i seguenti documenti:

un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973 e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone consente di esercitare l'attività assicurativa anche all'estero,

un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare ed attestante che detta autorità consente che l'impresa stessa effettui operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi;

un programma di attività, redatto in lingua italiana, recante l'indicazione dei rischi che l'impresa intende garantire, le condizioni generali e speciali di polizza, le tariffe, i formulari ed ogni altro stampato che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni. Si applicano le disposizioni dei commi quarto e quinto, secondo periodo, dell'art 12 della legge 10 giugno 1978, n 295

3-*bis*. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresì tenute a:

allegare alla domanda di autorizzazione una dichiarazione attestante l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I., nonché una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno dell'impresa a contribuire al Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art 19 della legge 24 dicembre 1969, n 990;

comunicare le generalità e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art 25-*bis*

4 Qualora l'impresa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, intenda effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi diversi da quelli indicati nel programma di attività, deve essere a ciò espressamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'osservanza delle modalità di cui al precedente secondo comma

5 Le imprese debbono comunicare all'ISVAP ogni modifica delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe e dei formulari e stampati originariamente presentati».

— Per il D Lgs. 17 dicembre 1992, n 509, vedi nota all'art. 125.

Nota all'art 141

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n 449, vedi nota all'art. 5. Per l'art 114 vedi nota all'art. 135 L'art. 115 così recita:

«Art 115 *(Altre sanzioni)*. — Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento, sono puniti con le sanzioni amministrative stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire 30.000 e non superiore a lire 300 000 per ciascuna inosservanza»

95G0175

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651364) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

SONDRIO
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P Z.S , Piazza Verdi, 10 - Roma

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione, per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8 000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

